

Orientamenti per l'attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Versione 1.1
Luglio 2015



NOTA LEGALE

Il presente documento ha lo scopo di assistere gli utenti nell'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 649/2012 (Regolamento PIC). Tuttavia, si ricorda agli utenti che il testo del regolamento PIC è l'unico riferimento normativo autentico e che le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un parere legale. L'uso di dette informazioni rientra nell'esclusiva responsabilità dell'utente. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) declina ogni responsabilità per quanto riguarda il contenuto del presente documento.

Versione	Modifiche
1.0	Prima edizione (si noti che tale versione è stata pubblicata esclusivamente in lingua inglese a dicembre 2014)
1.1	Rettifica per tenere conto della fine del periodo di transizione per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di miscele secondo la Direttiva sui preparati pericolosi (DPD) e della piena attuazione del regolamento CLP: <ul style="list-style-type: none">– nella sezione 6.10: i riferimenti alla Direttiva sulle sostanze pericolose (DSD) e alla Direttiva sui preparati pericolosi (DPD) sono stati eliminati;– nella sottosezione 6.10.2: il testo è stato modificato per tenere conto della piena entrata in vigore del regolamento CLP a partire dal 1° giugno 2015;– nella sottosezione 6.10.3: i simboli di pericolo standard secondo la DSD e la DPD sono stati eliminati; i pittogrammi di pericolo CLP sono stati sostituiti con pittogrammi compatibili con il formato disponibile nel sito internet della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE);– nella sottosezione 6.10.4: nella scheda di dati di sicurezza è stato eliminato il riferimento alla classificazione delle miscele della DPD; Nelle sottosezioni 6.1.5 e 6.6.1 sono stati aggiunti riferimenti ai manuali ePIC.

Orientamenti per l'attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Riferimento: ECHA-14-G-16.1-IT
ISBN: 978-92-9247-617-5
Data pubbl.: luglio 2015
Lingua: IT

© Agenzia europea per le sostanze chimiche, 2015

Per inviare eventuali osservazioni o domande relative al presente documento, utilizzare il modulo di feedback sugli orientamenti (riportando il riferimento del documento, la data di pubblicazione, il capitolo e/o la pagina del documento a cui si riferisce il commento). È possibile accedere al modulo di feedback attraverso la pagina Internet dell'ECHA dedicata agli orientamenti o direttamente tramite il seguente link:

https://comments.echa.europa.eu/comments_cms/FeedbackGuidance.aspx

Clausola di esclusione dalla responsabilità: Questa è una traduzione di lavoro di un documento originariamente pubblicato in inglese. Il documento originale è disponibile sul sito web dell'ECHA.

Agenzia europea per le sostanze chimiche

Indirizzo postale: Casella postale 400, 00121 Helsinki, Finlandia
Sede: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

Prefazione

Il presente documento descrive disposizioni specifiche per l'esportazione e l'importazione di determinate sostanze chimiche pericolose secondo il regolamento (UE) n. 649/2012¹, il cosiddetto regolamento sull'assenso preliminare in conoscenza di causa (Prior Informed Consent, «PIC»), denominato di seguito «regolamento PIC».

Il regolamento PIC dà mandato all'ECHA di fornire assistenza e orientamenti tecnici e scientifici sul regolamento PIC all'industria e alle autorità². Due documenti d'orientamento³ per il precedente regolamento sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose⁴ erano stati redatti dalla Commissione europea e approvati dal comitato REACH. Parte del contenuto dei due documenti è rimasto in larga misura rilevante dopo l'entrata in funzione del nuovo regolamento PIC. Pertanto, l'ECHA ha usato questa porzione del contenuto come base per una parte del presente documento. Allo stesso tempo, in questo orientamento sono state incluse le nuove informazioni derivate dai cambiamenti introdotti nel regolamento PIC rifuso.

È possibile ottenere tutti gli attuali documenti d'orientamento dell'ECHA attraverso il sito web dell'ECHA (<http://echa.europa.eu/support/guidance>).

¹ [Regolamento \(UE\) n. 649/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (rifusione); GU L 201 del 27.07.2012, pag. 60.

² Articolo 6, paragrafo 1, lettere c) e d) del regolamento PIC: «fornire, laddove appropriato, con il consenso della Commissione e dopo consultazione con gli Stati membri, assistenza, orientamenti tecnici e scientifici e strumenti per l'industria, per garantire l'efficace applicazione di questo regolamento» ... «fornire, con il consenso della Commissione, alle autorità nazionali designate degli Stati membri assistenza e orientamenti tecnici e scientifici per garantire l'efficace applicazione di questo regolamento».

³ (i) [NOTE TECNICHE DI ORIENTAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO \(CE\) N. 689/2008](#) - Gli orientamenti generali per le AND e l'industria, pubblicati in 22 lingue ufficiali dell'UE, a esclusione del croato. Questo documento è stato approvato dal comitato REACH il 20 ottobre 2010 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 1° marzo 2011;

(ii) Note tecniche di orientamento per le autorità nazionali designate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 689/2008, documento che era disponibile solo in inglese e solo per le AND (una volta che avessero avuto accesso alla banca dati EDEXIM). Questi orientamenti sono stati finalizzati ad aprile 2012 tenendo conto dei commenti ricevuti dagli Stati membri durante e dopo la riunione delle AND.

⁴ [Regolamento \(CE\) n. 689/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose; GU L 204 del 31.07.2008, pag. 1.

Indice

1. INTRODUZIONE	7
2. CAPIRE IL REGOLAMENTO PIC	7
2.1 La convenzione di Rotterdam	8
2.2 La procedura PIC nell'ambito della convenzione.....	9
2.3 Scambio di informazioni nell'ambito della convenzione	10
2.3.1 Notifica di misura di regolamentazione definitiva («notifica FRA»)	11
2.3.2 Notifiche di esportazione	11
2.4 Relazione con altre normative internazionali sulle sostanze chimiche.....	12
2.5 Partecipazione dell'Unione europea alla convenzione di Rotterdam.....	12
3. DEFINIZIONI	12
4. AMBITO DI APPLICAZIONE	15
4.1 Sostanze chimiche incluse	16
4.1.1 Sostanze chimiche soggette alla procedura PIC	16
4.1.2 Sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni.....	17
4.1.3 Tutte le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura	18
4.1.4 Visione d'insieme dell'allegato I del regolamento PIC	18
4.1.5 Articoli	19
4.2 Sostanze chimiche esenti dagli obblighi del regolamento PIC.....	20
4.2.1 Stupefacenti e sostanze psicotrope	20
4.2.2 Materiali radioattivi.....	20
4.2.3 Rifiuti.....	21
4.2.4 Armi chimiche.....	21
4.2.5 Alimenti e additivi alimentari.....	21
4.2.6 Mangimi	21
4.2.7 Organismi geneticamente modificati	21
4.2.8 Prodotti medicinali.....	21
4.2.9 Sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi.....	22
5. ATTORI CHIAVE	24
5.1 Autorità nazionali designate	24
5.2 Esportatori e importatori	26
6. OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PIC	29
6.1 Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi	29
6.1.1 Chi deve notificare?	29
6.1.2 Cosa notificare?	29
6.1.3 Prescrizioni in materia di informazione	30
6.1.4 Scadenze	31
6.1.5 La procedura	32
6.1.6 Notifiche di esportazione non conformi.....	37
6.1.7 Controllare l'avanzamento delle notifiche di esportazione	37
6.1.8 Quando è necessaria una nuova notifica?	37
6.1.9 Situazione di emergenza	38
6.1.10 In quali casi non è più necessaria una notifica?	38
6.1.11 Richiesta di informazioni supplementari.....	39
6.2 Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi.....	39
6.2.1 Obblighi relativi all'importazione delle sostanze chimiche.....	39
6.3 Informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche esportati e importati	40

6.4	Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione	41
6.5	Informazioni sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC.....	42
6.6	Obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche diversi dall'obbligo di notifica di esportazione.....	43
6.6.1	Consenso esplicito	45
6.6.1.1	Quali sostanze chimiche sono soggette all'obbligo di consenso esplicito?	45
6.6.1.2	Richiedere un consenso esplicito.....	45
6.6.1.3	Possibili forme di consenso esplicito.....	46
6.6.1.4	Procedura di richiesta di consenso esplicito.....	46
6.6.1.5	Consenso esplicito per miscele contenenti sostanze elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I.....	48
6.6.1.6	Scadenze.....	50
6.6.1.7	Validità del consenso esplicito	50
6.6.1.8	Esonero.....	50
6.7	Qualità dei prodotti esportati.....	53
6.8	RIN nelle dichiarazioni doganali	53
6.9	Informazioni sui movimenti di transito	55
6.10	Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate	56
6.10.1	Contenuto dell'etichetta.....	57
6.10.2	Scadenze per la classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e l'aggiornamento delle etichette di pericolo a norma del regolamento CLP	57
6.10.3	Pittogrammi di pericolo utilizzati nell'Unione europea	58
6.10.4	Scheda di dati di sicurezza (SDS)	58
6.11	Obbligo per le autorità degli Stati membri di controllare le esportazioni	59
6.12	Scambio di informazioni.....	60
6.13	Assistenza tecnica.....	61
6.14	Sorveglianza e comunicazione delle informazioni	61
6.15	Aggiornamento degli allegati	61
7.	EPIC: UN'APPLICAZIONE IT PER LA PRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI	62
8.	ESEMPI	65
APPENDICE 1:	ALLEGATO V DEL REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012.....	73
APPENDICE 2:	RIEPILOGO DEI PRINCIPALI COMPITI CHE L'ESPORTATORE DEVE ESPLETARE PER CONFORMARSI AL REGOLAMENTO (UE) N. 649/2012	74
APPENDICE 3:	ESEMPI DI ELEMENTI CHE POSSONO GIUSTIFICARE LA CONCESSIONE DI UN ESONERO DALL'OBBLIGO DI CONSENSO ESPLICITO	76
APPENDICE 4:	ELENCO DELLE LINGUE UFFICIALI E DELLE ALTRE LINGUE PRINCIPALI PER LE SDS E L'ETICHETTATURA DELLE ESPORTAZIONI VERSO DETERMINATI PAESI	78
APPENDICE 5:	IL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE	85
APPENDICE 6:	GLOSSARIO/ELENCO DEGLI ACRONIMI	87

Indice delle figure

Figura 1: Procedura di notifica di esportazione verso tutti i paesi per le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I (a esclusione delle esportazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6)..... 36

Figura 2: Procedura di richiesta di RIN speciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 o dell'articolo 8, paragrafo 6, o in caso di esportazione di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5..... 45

Figura 3: Procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, per l'esportazione di sostanze chimiche inserite nelle parti 2 e 3 dell'allegato I verso tutti i paesi (a esclusione delle esportazioni di sostanze chimiche inserite nella parte 2 dell'allegato I alle quali si applica l'esonero per i paesi OCSE)..... 49

Figura 4: Procedura ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, per l'esportazione verso paesi OCSE di sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I..... 51

1. INTRODUZIONE

Lo scopo del presente documento è assistere le autorità nazionali designate (AND), le autorità doganali e l'industria nell'efficace applicazione del regolamento PIC.

Gli orientamenti cominciano nella sezione 2 con un'introduzione alla La convenzione di Rotterdam, che include i suoi meccanismi e principi di base. Tale sezione include anche informazioni relative alle aree nelle quali il regolamento (UE) n. 649/2012 va al di là delle prescrizioni della convenzione di Rotterdam. Gli orientamenti continuano nelle [sezioni 3 e 4](#) con una spiegazione delle definizioni chiave e la presentazione del campo di applicazione del regolamento. La [sezione 5](#) definisce gli attori chiave (autorità nazionali designate, esportatori e importatori). Successivamente, la [sezione 6](#) degli orientamenti delinea gli obblighi di esportatori e autorità secondo il regolamento PIC, spiegando i requisiti di ciascuna disposizione. La [sezione 7](#) fornisce quindi alcune informazioni sull'applicazione ePIC. Infine, la [sezione 8](#) fornisce alcuni esempi che illustrano come si applicano i requisiti del regolamento PIC in una serie di casi concreti.

2. CAPIRE IL REGOLAMENTO PIC

Il regolamento PIC è il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. Si applica alle sostanze chimiche industriali e ai pesticidi (inclusi i biocidi)⁵ che sono vietati o soggetti a rigorose restrizioni per ragioni sanitarie o ambientali, e impone obblighi alle imprese che intendono esportare tali sostanze chimiche nei paesi extra-UE. L'esportazione di queste sostanze chimiche è soggetta a due tipi di requisiti: **notifica dell'esportazione** e **consenso esplicito**. Quest'ultimo requisito si applica solo in determinate circostanze (si veda la sottosezione [6.6.1](#) del presente documento d'orientamento). Il regolamento PIC impone anche degli obblighi agli importatori di sostanze chimiche vietate o sottoposte a rigorose restrizioni dalla normativa UE o soggette alla procedura PIC secondo la convenzione di Rotterdam. Tuttavia, va osservato che l'importazione di sostanze chimiche è in gran parte coperta da altre normative UE, come ad esempio il regolamento REACH⁶ o il regolamento sui biocidi⁷.

Lo scopo del regolamento PIC è promuovere la condivisione delle responsabilità e la cooperazione nel movimento internazionale di sostanze chimiche pericolose, e proteggere la salute umana e l'ambiente fornendo a tutte le parti importatrici (come definite dal regolamento), e inoltre alle autorità rilevanti dei paesi che non sono parti (in particolare, i paesi in via di sviluppo), informazioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche pericolose e su come immagazzinare, trasportare, usare e smaltire in sicurezza tali sostanze. Il regolamento PIC attua nell'ambito della UE la [Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio](#)

⁵ Secondo l'articolo 2, lettera h) del regolamento PIC, le specialità medicinali e i medicinali veterinari coperti dalla direttiva 2001/83/CE e dalla direttiva 2001/82/CE sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento PIC, salvo che siano classificati come 'altri pesticidi' ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, lettera b) del regolamento PIC.

⁶ [Regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#) del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

⁷ Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso di biocidi (regolamento sui biocidi (BPR))

[internazionale](#) (in seguito denominata «la convenzione»). L'Unione Europea (UE) ha ratificato la convenzione il 20 dicembre 2002 e ha attuato pienamente le sue disposizioni attraverso una serie di regolamenti che sono stati sviluppati nel tempo⁸.

Per raggiungere un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, l'UE ha deciso di includere una serie di disposizioni supplementari nel regolamento PIC che vanno al di là delle prescrizioni della convenzione. L'ambito di applicazione del regolamento PIC si estende, ad esempio, ai requisiti per la notifica di esportazione e per il consenso esplicito (si vedano le sottosezioni [6.1](#) e [6.6.1](#) del presente documento d'orientamento) per tutti i paesi, anziché solo per i paesi che sono parte della convenzione.

Inoltre, è richiesta una notifica di esportazione per le sostanze chimiche elencate nell'allegato I del regolamento PIC, a prescindere dall'uso previsto nel paese importatore.

Per comprendere appieno le disposizioni e i meccanismi del regolamento PIC, bisogna introdurre il lettore ai principi di base e agli elementi chiave della convenzione di Rotterdam.

2.1 La convenzione di Rotterdam

La convenzione è stata adottata il 10 settembre 1998 alla conferenza diplomatica tenutasi a Rotterdam. È entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è divenuta giuridicamente vincolante per le sue parti⁹. La convenzione è la risposta del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) alle preoccupazioni sollevate dall'incremento della produzione, del commercio e dell'utilizzo di sostanze chimiche durante gli anni '60 e '70. Tali preoccupazioni erano legate ai rischi che l'uso di sostanze chimiche e pesticidi pericolosi avrebbe potuto comportare per la salute umana e l'ambiente. Inoltre, i sistemi regolatori e le infrastrutture di alcuni paesi (in particolare i paesi in via di sviluppo) non erano adeguati alla gestione in sicurezza di tali sostanze chimiche.

L'obiettivo globale della convenzione è promuovere la condivisione della responsabilità e gli sforzi di cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di determinate sostanze chimiche pericolose, per proteggere la salute umana e l'ambiente da potenziali danni e contribuire ad un uso delle sostanze chimiche compatibile con l'ambiente. Questo obiettivo si ottiene con due disposizioni chiave della convenzione:

- **la procedura di previo assenso informato (PIC);**
- **lo scambio di informazioni.**

Nell'ambito della convenzione di Rotterdam, le parti designano una o più autorità nazionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative richieste dalla convenzione. Le cosiddette autorità nazionali designate (AND) sono i punti di contatto tra una parte e il segretariato della convenzione (gestito congiuntamente da UNEP e FAO) e tra le diverse parti. Le AND svolgono un ruolo cruciale nell'attuazione della convenzione e nella divulgazione di informazioni sulla convenzione a livello nazionale.

Le sostanze chimiche contemplate dalla convenzione di Rotterdam sono sostanze chimiche industriali e pesticidi vietati o sottoposti a rigorose restrizioni dalle parti, per ragioni sanitarie o

⁸ Regolamento (CE) n. 304/2003; GU L 63, 6.3.2003, pag. 1., sostituito dal regolamento (CE) n. 689/2008; GU L 204, 31.7.2008, pag. 1., sostituito dal regolamento (UE) n. 649/2012 (rifusione); GU L 201 27.07.2012 pag. 60.

⁹ Ai sensi della convenzione sono parti i paesi o le organizzazioni di integrazione economica regionale che hanno ratificato, accettato, approvato la convenzione o che vi hanno aderito.

ambientali. Le sostanze chimiche identificate esplicitamente quali soggette alla procedura di previo assenso informato ai sensi della convenzione di Rotterdam solo elencate nell'[allegato III](#) della convenzione¹⁰.

La convenzione stabilisce inoltre un meccanismo per l'inserimento di ulteriori sostanze chimiche nell'allegato III.

Per ottenere l'attuale elenco delle sostanze chimiche incluse nell'allegato III, consultare il sito web della convenzione di Rotterdam www.pic.int (alla sezione «Databases», nella parte inferiore della pagina iniziale, cliccare su «Annex III Chemicals» per andare alla pagina: <http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language/en-US/Default.aspx>).

2.2 La procedura PIC nell'ambito della convenzione

La **procedura PIC** è un meccanismo per ottenere e divulgare formalmente le decisioni delle parti importatrici in merito alla volontà di permettere o meno in futuro l'importazione di determinate sostanze chimiche. Il principio chiave è che la spedizione di tali sostanze chimiche non deve avvenire senza il previo assenso informato della parte importatrice.

La procedura di previo assenso informato (PIC) si applica a tutte le sostanze chimiche elencate nell'allegato III della convenzione. Per ciascuna delle sostanze chimiche elencate nell'allegato III della convenzione, un organo sussidiario, il comitato per l'esame delle sostanze chimiche (CRC) composto da esperti nella gestione chimica designati dai governi, predispone un documento di orientamento alla decisione (DGD). Dopo l'approvazione da parte della Conferenza delle parti (COP)¹¹, il DGD è distribuito a tutte le parti.

Il DGD contiene informazioni di base sulla sostanza chimica, ossia le sue caratteristiche e una descrizione sintetica delle informazioni relative ai pericoli e ai rischi connessi con l'uso di tale sostanza. Include inoltre dettagli sulle misure di regolamentazione definitive che hanno portato all'inserimento della sostanza chimica nell'allegato III della convenzione (si veda la sottosezione [2.3.1](#) del presente documento d'orientamento). I DGD sono disponibili nel sito web della convenzione¹².

Le informazioni contenute nei DGD aiutano le parti a valutare i rischi associati alla manipolazione e all'uso delle sostanze chimiche tenendo conto delle condizioni locali. Sulla base di tale valutazione, le parti possono decidere in maniera più consapevole se accettare o bloccare l'importazione, o se permetterla solo in determinate condizioni. Queste decisioni vengono denominate **risposte sulle importazioni**¹³ e sono legate esclusivamente alla categoria d'uso per la quale la sostanza è stata elencata nell'ambito della convenzione.

¹⁰ Ulteriori sostanze chimiche sono soggette alla convenzione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, che richiede la notifica dell'esportazione di una sostanza chimica da una parte che abbia vietato o sottoposto a rigorose restrizioni tale sostanza.

¹¹ La Conferenza delle parti (COP) è l'organo incaricato di prendere decisioni riguardo a eventuali modifiche alla convenzione. È composto dai paesi o dalle organizzazioni economiche regionali che hanno ratificato, accettato, approvato la convenzione o che vi hanno aderito.

¹² <http://www.pic.int/TheConvention/Chemicals/DecisionGuidanceDocuments/tabid/2413/language/en-US/Default.aspx>

¹³ Le risposte sulle importazioni possono rappresentare una «decisione finale» o una «risposta provvisoria», come definito nell'articolo 10, paragrafo 4 della convenzione.

Pertanto, per esempio, se la parte importatrice ha indicato che non desidera ricevere importazioni di una sostanza chimica X per l'uso come pesticida, non significa che un'esportazione della stessa sostanza X per l'uso come prodotto chimico industriale non possa avere luogo. Le parti devono inviare al segretariato le risposte sulle importazioni il più presto possibile.

Ogni sei mesi il segretariato informa tutte le parti in merito alle risposte sulle importazioni (e sulle parti che non hanno risposto) tramite le cosiddette circolari PIC. Le circolari PIC comprendono anche:

- informazioni sulle notifiche di parti che hanno vietato o sottoposto a rigorose restrizioni una sostanza chimica;
- proposte avanzate dalle parti per introdurre nell'elenco formulati pesticidi altamente pericolosi;
- un elenco aggiornato delle sostanze chimiche e dei formulati pesticidi altamente pericolosi soggetti alla procedura PIC (allegato III della convenzione aggiornato);
- dettagli di contatto delle AND.

Le circolari PIC vengono pubblicate dal segretariato due volte all'anno (a giugno e a dicembre), inviate a tutte le AND e rese disponibili sul sito web della convenzione.

Le **decisioni sull'importazione** adottate dalle parti devono essere neutrali. Questo significa che se una parte decide (sulla base di una misura di regolamentazione definitiva) di vietare l'importazione di una sostanza chimica, deve anche bloccare la produzione interna di quella sostanza per usi interni e vietare le importazioni da altre fonti.

Tutte le parti sono tenute a garantire che i loro esportatori rispettino qualsiasi decisione/i sull'importazione, ossia che l'esportazione di sostanze chimiche soggette alla procedura PIC non sia in contrasto con la decisione di una parte importatrice. Ciò significa che un'esportazione non può avere luogo se la parte importatrice ha indicato che non desidera ricevere importazioni di tali sostanze chimiche¹⁴. Inoltre, se la parte importatrice ha indicato che l'importazione nel suo territorio è permessa in determinate condizioni, la parte esportatrice deve adeguarsi anche a queste condizioni. Per avere informazioni più dettagliate riguardo alle risposte sull'importazione inviate dalle parti alla convenzione, consultare la banca dati delle risposte sulle importazioni¹⁵ disponibile nel sito web della convenzione.

2.3 Scambio di informazioni nell'ambito della convenzione

Lo **scambio di informazioni** nell'ambito della convenzione avviene attraverso notifiche di misure di regolamentazione definitive, DGD, risposte sull'importazione, notifiche di esportazione e circolari PIC. Si scambiano informazioni anche tramite i documenti che accompagnano le esportazioni (per esempio le schede di dati di sicurezza) o tramite le etichette e i codici del sistema armonizzato (laddove disponibili).

¹⁴ Per i casi eccezionali nei quali una parte importatrice non invia una risposta sull'importazione o una risposta transitoria che non contiene una decisione transitoria, si veda l'articolo 11, paragrafo 2 della convenzione.

¹⁵ <http://www.pic.int/Procedures/ImportResponses/Database/tabid/1370/language/en-US/Default.aspx>

2.3.1 Notifica di misura di regolamentazione definitiva («notifica FRA»)

L'altra parte integrante della convenzione di Rotterdam è lo scambio di informazioni tra le parti. Secondo l'articolo 5 della convenzione, quando le parti adottano una misura di regolamentazione definitiva che vieta o sottopone a rigorose restrizioni per ragioni sanitarie o ambientali una sostanza chimica, devono presentare al segretariato una **notifica FRA**. Lo scopo di tale notifica è condividere le informazioni sulle sostanze chimiche pericolose con il segretariato e tutte le parti, e identificare sostanze chimiche candidate alla procedura PIC.

Il segretariato verifica la completezza della notifica sulla base delle prescrizioni in materia di informazione dell'allegato I della convenzione. Se la notifica soddisfa tali requisiti, si predispone una sintesi della misura di regolamentazione definitiva che viene pubblicata nella circolare PIC. La sintesi include un ambito di applicazione, la motivazione e l'effetto previsto della misura di regolamentazione, e informazioni sui pericoli e i rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana e per l'ambiente.

Dopo che al segretariato sono state inviate notifiche relative alla stessa sostanza chimica da **almeno due** diverse regioni PIC¹⁶, tali notifiche, se soddisfano i requisiti stabiliti nell'allegato I, vengono trasmesse al CRC. Il CRC esamina le notifiche sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato II della convenzione. Nei casi in cui le notifiche soddisfano i requisiti suddetti, il CRC raccomanda alla COP di inserire la sostanza chimica nell'allegato III della convenzione e di sottoporla alla procedura PIC. Successivamente, il CRC redige un DGD basato sulle informazioni contenute nelle notifiche e sulla documentazione di supporto. La decisione finale di aggiungere la sostanza chimica all'allegato III della convenzione e di adottare il DGD spetta alla COP. Consultare la sottosezione [6.4](#) del presente documento d'orientamento per conoscere il funzionamento a livello dell'Unione europea della notifica di sostanze chimiche vietate o sottoposte a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione.

2.3.2 Notifiche di esportazione

Un altro fondamentale pilastro della convenzione riguarda lo scambio di informazioni tra le parti sulle sostanze chimiche potenzialmente pericolose che possono essere esportate. Una parte che pianifica l'esportazione di una sostanza chimica che è vietata o soggetta a rigorose restrizioni per l'uso nel suo stesso territorio deve informare la parte importatrice dell'operazione di esportazione. Ciò deve essere fatto prima della prima spedizione per ogni anno civile, fino a quando la sostanza chimica non venga assoggettata alla procedura PIC e la parte importatrice non abbia fornito una risposta sull'importazione che sia stata distribuita a tutte le parti. Questa procedura è denominata **notifica di esportazione**.

La **notifica di esportazione** è diversa dalla procedura PIC, in quanto non richiede alle parti una decisione relativa alle future importazioni della sostanza chimica. Informa solamente le parti che si prevede la spedizione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni nel territorio della parte esportatrice.

Inoltre, le esportazioni di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni e delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC devono essere etichettate in maniera appropriata e accompagnate da informazioni di base sulla salute e la sicurezza, sotto forma di schede di dati di sicurezza (SDS).

¹⁶ [Le regioni PIC](#) (Africa, Asia, Europa, America latina e Caraibi, Vicino Oriente, Nord America, Pacifico sud-occidentale) sono usate **esclusivamente** per la determinazione dei requisiti indicati nel paragrafo 5 dell'articolo 5 della convenzione.

2.4 Relazione con altre normative internazionali sulle sostanze chimiche

La **convenzione di Stoccolma** sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP) è un altro accordo internazionale nel settore della gestione delle sostanze chimiche. Essa richiede l'eliminazione o la restrizione della produzione e dell'uso dei POP (cioè determinati prodotti chimici industriali e pesticidi). Alcuni di questi prodotti chimici, come bifenili policlorurati (PCB), aldrin, dieldrin, DDT, clordano, esaclorobenzene, toxafene ed eptacloro sono soggetti anche alla convenzione di Rotterdam.

Le sostanze sono incluse nella convenzione di Stoccolma sulla base delle loro proprietà (tossicità, potenziale di bioaccumulo, persistenza nell'ambiente e movimento transfrontaliero verso luoghi lontani da quello di emissione) e non in seguito a una misura di regolamentazione definitiva che vieta o sottopone a rigorose restrizioni il loro uso. Inoltre, alcune sostanze chimiche possono essere soggette a entrambe le convenzioni, poiché queste sono applicate in maniera indipendente e l'inclusione delle sostanze chimiche si basa su requisiti e criteri differenti. Per avere ulteriori informazioni sulle sostanze chimiche contemplate dalla convenzione di Stoccolma, visitare il sito web della convenzione di Stoccolma all'indirizzo <http://chm.pops.int>.

2.5 Partecipazione dell'Unione europea alla convenzione di Rotterdam

La partecipazione dell'UE alla convenzione è responsabilità comune della Commissione europea e degli Stati membri. La Commissione funge da autorità designata comune per le funzioni amministrative della convenzione (la procedura PIC) e agisce in stretta collaborazione con le AND degli Stati membri (si veda l'articolo 5 del regolamento PIC). Queste funzioni amministrative includono:

- trasmissione delle notifiche di esportazione UE alle parti e agli altri paesi¹⁷;
- invio al segretariato di notifiche di misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC;
- trasmissione di informazioni su altre misure di regolamentazione definitive riguardanti sostanze chimiche non assoggettabili alla notifica PIC;
- invio al segretariato delle risposte sull'importazione UE per le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC e
- scambio di informazioni con il segretariato.

La Commissione inoltre coordina i contributi dell'UE alle questioni di natura tecnica legate alla convenzione, alla COP e ai suoi organi sussidiari, come ad esempio il CRC.

3. DEFINIZIONI

Prima di procedere con una descrizione più dettagliata dell'ambito di applicazione del regolamento PIC, può essere utile chiarire alcuni termini:

¹⁷ «altro paese» indica un paese che non è una parte della convenzione di Rotterdam

Articolo 3, paragrafo 1: **«sostanza chimica»**, una sostanza, presente allo stato puro o contenuta in una miscela, o una miscela, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione degli organismi viventi, che rientra in una delle seguenti categorie:

- (a) pesticidi, compresi i formulati pesticidi altamente pericolosi;
- (b) sostanze chimiche industriali;

Si noti che il termine «sostanza chimica» comprende sia sostanze allo stato puro che contenute in miscele.

Articolo 3, paragrafo 2: **«sostanza»**, qualsiasi elemento chimico e i suoi composti secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Nel regolamento REACH il termine «sostanza» è definito come «un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuto per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compreso qualsiasi additivo necessario a mantenerne la stabilità e qualsiasi impurità derivante dal procedimento utilizzato, ma escluso un eventuale solvente che possa essere separato senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione».

Articolo 3, paragrafo 3: **«miscela»**, una miscela o una soluzione secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 8, del regolamento (CE) 1272/2008¹⁸.

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) definisce «miscela» come «una miscela o una soluzione composta da due o più sostanze». Ai fini degli obblighi di notifica di esportazione e consenso esplicito, le miscele rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento PIC se contengono una o più sostanze chimiche elencate nell'allegato I in concentrazioni tali da richiedere l'etichettatura in base al regolamento CLP, indipendentemente dalla presenza di altre sostanze. Al contrario, i requisiti dell'articolo 17 (*Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate*), nella misura in cui interessano miscele, si applicano a tutte le miscele classificate come pericolose secondo la normativa UE, indipendentemente dal fatto che ciò sia dovuto o non sia dovuto alla presenza di sostanze chimiche elencate nell'allegato I.

Articolo 3, paragrafo 4: **«articolo»**, un prodotto finito che contiene o include una sostanza chimica il cui impiego, in quel particolare prodotto, è vietato o soggetto a rigorose restrizioni dalla legislazione dell'UE (...).

Le disposizioni del regolamento PIC si applicano anche agli articoli che contengono determinate sostanze chimiche e non rientrano nella definizione di «sostanza» o «miscela». Questa definizione è piuttosto specifica e deve essere interpretata in combinazione con le disposizioni pertinenti applicabili agli articoli (articolo 15 del regolamento PIC: *esportazioni di determinate sostanze chimiche e articoli*), che ne limitano ulteriormente l'ambito di applicazione. I requisiti del regolamento PIC per gli articoli sono descritti più in dettaglio nelle sottosezioni [4.1.5](#) e [6.1](#) del presente documento di orientamento.

¹⁸ [Regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.

Articolo 3, paragrafo 14: «**formulato pesticida altamente pericoloso**», una sostanza chimica destinata a essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all'ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'esposizione unica o ripetuta, secondo le condizioni d'uso.

I formulati pesticidi altamente pericolosi (SHPF) sono formulati pesticidi che hanno causato gravi problemi (gravi danni alla salute umana o all'ambiente osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'esposizione unica o ripetuta) secondo le condizioni d'uso in un paese in via di sviluppo o in un paese con un'economia in transizione.

Articolo 3, paragrafo 10: «**sostanza chimica vietata**», una delle seguenti sostanze:

- (a) una sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie mediante una misura di regolamentazione definitiva dell'Unione, per la protezione della salute umana o dell'ambiente;
- (b) una sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione di primo impiego o per la quale siano stati disposti dall'industria il ritiro dal mercato dell'Unione o l'esclusione da ogni ulteriore fase del procedimento di notifica, registrazione o approvazione, quando è dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente;

In parole semplici: sussiste un divieto laddove tutti gli usi di una sostanza chimica nell'ambito di una o più sottocategorie¹⁹ o categorie²⁰ d'uso sono stati vietati (articolo 3, paragrafo 10, lettera a)), o se la sostanza chimica non è mai stata approvata o è stata ritirata (articolo 3, paragrafo 10, lettera b)). L'articolo 3, paragrafo 10, lettera b) include due condizioni, ciascuna delle quali deve essere soddisfatta:

1. È stato disposto il ritiro della sostanza chimica da parte dell'industria;
2. È dimostrato che la sostanza chimica desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente.

Articolo 3, paragrafo 11: «**sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni**», una delle seguenti sostanze:

- (a) sostanza chimica il cui impiego sia stato praticamente vietato per qualsiasi uso, nell'ambito di una o più categorie o sottocategorie, mediante misura di regolamentazione definitiva dell'Unione, per la protezione della salute umana o dell'ambiente, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari;
- (b) sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'approvazione, praticamente per qualsiasi uso, o che l'industria abbia ritirato dal mercato dell'Unione o da ogni ulteriore esame nell'ambito di una procedura di notifica, registrazione o autorizzazione, e ove sia dimostrato che tale sostanza desta preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente;

In parole semplici: sussiste una rigorosa restrizione laddove praticamente tutti gli usi di una sostanza chimica nell'ambito di una o più sottocategorie o categorie d'uso sono stati vietati, l'approvazione è stata rifiutata o la sostanza chimica è stata ritirata, ma l'utilizzo di tale sostanza è ancora ammesso in alcuni casi particolari.

¹⁹ Fare riferimento alle sottocategorie d'uso ai sensi del regolamento PIC (pesticidi usati come prodotti fitosanitari, altri pesticidi, sostanze chimiche a uso professionale e sostanze chimiche destinate al grande pubblico).

²⁰ Fare riferimento alle categorie d'uso ai sensi della convenzione (pesticidi e sostanze chimiche industriali).

Mentre è relativamente facile valutare quando una misura di regolamentazione definitiva costituisce un divieto, può essere più difficile determinare quando una misura di regolamentazione definitiva costituisce una restrizione rigorosa. Laddove alcuni usi sono stati vietati, è necessario valutare caso per caso se ciò può costituire, praticamente, un divieto per tutti gli usi. Se tutti gli usi tranne uno o due di una vasta gamma di usi sono stati vietati e gli usi residui sono relativamente limitati, ciò potrebbe costituire una restrizione rigorosa. Tuttavia, se tutti gli usi tranne uno o due di una vasta gamma di usi sono stati vietati, e gli usi residui sono importanti, ciò potrebbe non costituire una restrizione rigorosa.

Articolo 3, paragrafo 20: «parte della convenzione» o «parte», qualsiasi Stato od organizzazione di integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione e per il/la quale la convenzione è in vigore

La definizione si riferisce alle parti della convenzione. Tuttavia, bisogna osservare che le disposizioni chiave del regolamento PIC, relative alla notifica di esportazione, al consenso esplicito, ai divieti di esportazione e alle informazioni che devono accompagnare le esportazioni (articoli 8, 14, 15 e 17 del regolamento PIC) si applicano alle esportazioni verso tutti i paesi, a prescindere dal fatto che siano o non siano parti della convenzione.

4. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'ambito di applicazione del regolamento PIC va al di là delle prescrizioni della convenzione, in modo da ottenere un livello più elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. La struttura del regolamento PIC differisce anche in quanto suddivide ulteriormente le due categorie d'uso contemplate dalla convenzione (pesticidi e sostanze chimiche industriali) in quattro sottocategorie:

- **Pesticidi, suddivisi in**

- pesticidi usati come prodotti fitosanitari (PPP) di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009²¹;
- altri pesticidi, come i biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE²² e i disinfettanti, gli insetticidi e gli antiparassitari di cui alle direttive 2001/82/CE e 2001/83/CE;

- **sostanze chimiche industriali, suddivise in**

- sostanze chimiche ad uso professionale;
- sostanze chimiche destinate all'uso da parte del grande pubblico;

L'uso di queste sottocategorie implica che, nell'ambito del regolamento PIC, il numero di sostanze chimiche soggette a notifica di esportazione è maggiore rispetto al caso in cui venissero adottate solo le categorie d'uso della convenzione. Esempio: La sostanza chimica X è vietata nell'UE come prodotto fitosanitario (PPP). Tuttavia, la stessa sostanza X ha, all'interno dell'UE, un'altra importante applicazione come biocida (ed è stata autorizzata nell'UE in questa sottocategoria). Di conseguenza, la sostanza chimica X è soggetta a notifica di esportazione a causa del divieto a livello della sottocategoria «pesticida nel gruppo dei prodotti fitosanitari»

²¹ [Regolamento \(CE\) n. 1107/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

²² Il regolamento sui biocidi (BPR, [regolamento \(UE\) 528/2012](#)) è applicabile dal 1° settembre 2013, con un periodo di transizione per alcune disposizioni. Il regolamento ha abrogato la direttiva sui biocidi (direttiva 98/8/CE).

nonostante la sostanza non sia vietata o soggetta a rigorose restrizioni nella categoria d'uso della convenzione «pesticida». Perché la sostanza chimica X sia considerata «vietata o soggetta a rigorose restrizioni» ai sensi della convenzione, «tutti o praticamente tutti gli usi» della sostanza X nell'ambito della categoria pesticida dovrebbero essere vietati.

Inoltre, gli esportatori dell'Unione europea sono tenuti a inviare notifiche di esportazione per le sostanze chimiche elencate nell'allegato I indipendentemente dall'uso previsto dichiarato nella notifica di esportazione e dal fatto che tale uso sia o non sia vietato o soggetto a rigorose restrizioni all'interno dell'UE. Il ragionamento alla base di questo meccanismo è che gli esportatori non possono garantire che l'uso previsto dichiarato nella notifica di esportazione corrisponderà all'uso reale della sostanza chimica nel paese importatore.

Infine, per quanto concerne l'obbligo di consenso esplicito, l'elenco delle sostanze chimiche soggette a tale obbligo è più ampio dell'elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC ai sensi della convenzione. Pertanto, per tutte le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC²³ in qualsiasi delle due categorie della convenzione (pesticidi e sostanze chimiche industriali) è necessario il consenso esplicito del paese importatore affinché l'esportazione possa avere luogo.

4.1 Sostanze chimiche incluse

Il regolamento PIC si applica alle seguenti sostanze chimiche:

- a) determinate sostanze chimiche pericolose soggette alla procedura di previo consenso informato ai sensi della convenzione («procedura PIC»);
- b) determinate sostanze chimiche pericolose vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione o di uno Stato membro;
- c) le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura.

Le seguenti sottosezioni del presente documento di orientamento ([4.1.1](#), [4.1.2](#) e [4.1.3](#)) descrivono ognuno dei suddetti gruppi di sostanze chimiche e indicano in breve le disposizioni che si applicano a ognuno dei gruppi ai sensi del regolamento PIC.

4.1.1 Sostanze chimiche soggette alla procedura PIC

A questo gruppo appartengono le sostanze chimiche soggette alla procedura di previo consenso informato (PIC) ai sensi della convenzione di Rotterdam (si veda la sottosezione 2.2 del presente documento). Queste sono elencate nella parte 3 dell'allegato I del regolamento PIC.

Queste sostanze chimiche richiedono una notifica di esportazione annuale secondo l'articolo 8 del regolamento PIC, a prescindere dall'uso previsto della sostanza chimica nel paese importatore, salvo che la circolare PIC più recente riporti una risposta sull'importazione applicabile o che il paese importatore abbia rinunciato al diritto di ricevere la notifica.

Tali sostanze chimiche necessitano inoltre del consenso esplicito del paese importatore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento PIC, salvo che la circolare PIC più recente indichi che il paese importatore ha fornito una risposta sull'importazione positiva o che sia stato

²³ In questo contesto «notifica PIC» indica la notifica di sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione. Si veda anche l'articolo 11 del regolamento PIC.

concesso un esonero dall'obbligo di consenso esplicito²⁴. Per ulteriori dettagli sulla concessione di un esonero, consultare la sottosezione [6.6.1.8](#) del presente documento.

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento PIC

4.1.2 Sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni

Le sostanze chimiche contemplate in questa sottosezione sono vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE o in uno Stato membro (si veda anche la spiegazione della definizione di «sostanza chimica vietata» fornita nella [definizione](#) 3 del presente documento di orientamento). Tali sostanze chimiche appartengono ai seguenti gruppi:

– **Sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE in una categoria d'impiego della convenzione** (per esempio la categoria «pesticida»).

Queste sostanze chimiche sono elencate nella parte 2 dell'allegato I e sono assoggettabili alla notifica PIC. Sono inoltre soggette alla notifica di esportazione annuale, indipendentemente dall'uso previsto della sostanza chimica.

Inoltre, le esportazioni di tali sostanze chimiche sono soggette al consenso esplicito del paese importatore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento PIC.

Un esonero dall'obbligo di consenso esplicito può essere concesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7 del regolamento PIC (si veda la sottosezione [6.6.1.8](#) del presente documento).

Nei casi in cui tali sostanze chimiche siano destinate all'esportazione in paesi OCSE²⁵ nei quali sono consentite, registrate o autorizzate, l'AND dell'esportatore può (su richiesta dell'esportatore e sulla base di un esame caso per caso) decidere, in consultazione con la Commissione, che non è necessario alcun consenso esplicito e permettere che l'esportazione abbia luogo.

Un elenco degli attuali paesi membri dell'OCSE è disponibile nel sito web dell'OCSE: <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member-countries.htm>.

Per un elenco delle AND dei paesi al di fuori dell'Unione, consultare il sito web dell'ECHA: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/designated-national-authority> (selezionare «non-EU»).

– **Sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE in una sottocategoria di una categoria d'uso della convenzione** (per es. sottocategoria «prodotti fitosanitari» della categoria «pesticidi»).

Tali sostanze chimiche sono elencate nella parte 1 dell'allegato I e sono soggette a notifica di esportazione annuale a prescindere dall'uso previsto della sostanza chimica, salvo che la sostanza chimica sia soggetta alla procedura PIC e la circolare PIC più recente riporti una risposta sull'importazione applicabile o che il paese importatore abbia rinunciato al diritto di ricevere la notifica.

– **Sostanze chimiche vietate nell'UE e soggette a divieto di esportazione**

Queste sono sostanze chimiche vietate all'interno dell'UE allo scopo di proteggere la salute umana o l'ambiente e sono soggette a divieto di esportazione ai sensi dell'articolo 15,

²⁴ L'esonero può essere concesso, in conformità all'articolo 14, paragrafo 7, dall'AND, in consultazione con la Commissione assistita dall'ECHA, qualora, nonostante ripetuti tentativi, non sia stato possibile ottenere una risposta entro 60 giorni e ove una delle condizioni indicate nell'articolo 14, paragrafo 7 sia soddisfatta.

²⁵ Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

paragrafo 2 del regolamento PIC. Queste sostanze chimiche sono inquinanti organici persistenti soggetti al regolamento (CE) n. 850/2004 ed elencati negli allegati A o B della convenzione di Stoccolma o sono soggette a divieto di esportazione sulla base di altre normative dell'Unione. Le sostanze chimiche soggette a divieto di esportazione sono elencate nell'allegato V (parte 1 o 2) del regolamento PIC.

Si noti, tuttavia, che secondo l'articolo 2, paragrafo 3 l'esportazione di sostanze chimiche elencate nell'allegato V è possibile se sono esportate per scopi di ricerca o analisi in quantità inferiori a 10 chilogrammi per esportatore, per anno e per paese importatore. In questi casi l'esportatore deve seguire la procedura RIN speciale²⁶. Le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 e la procedura RIN speciale sono descritte nella sottosezione [4.2.9](#) del presente documento.

– **Sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni da parte di uno Stato membro**

Queste sostanze chimiche possono essere soggette alla notifica PIC o allo scambio di informazioni, cioè la comunicazione di informazioni pertinenti al segretariato PIC per una più ampia divulgazione agli altri paesi secondo l'articolo 11, paragrafo 8, e l'articolo 12 del regolamento PIC.

Riferimento giuridico: Articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del regolamento PIC

4.1.3 Tutte le sostanze chimiche esportate, per quanto concerne la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura

Quando vengono esportate, le sostanze chimiche devono essere imballate ed etichettate come se venissero introdotte nel mercato dell'Unione europea (si vedano l'articolo 14, paragrafi 10 e 11, e l'articolo 17 del regolamento PIC), salvo che queste disposizioni siano in contrasto con requisiti specifici delle parti importatrici o di altri paesi. Per una descrizione più dettagliata delle informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate, consultare la sottosezione [6.10](#) del presente documento di orientamento.

Riferimento giuridico: Articolo 2, paragrafo 1, lettera c) del regolamento PIC

4.1.4 Visione d'insieme dell'allegato I del regolamento PIC

Il regolamento PIC si applica a sostanze chimiche singole o a gruppi di sostanze chimiche inclusi nell'allegato I del regolamento e a miscele contenenti tali sostanze chimiche in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento CLP.

Le sostanze chimiche elencate nell'allegato I sono assegnate a uno o più dei tre gruppi stabiliti nelle parti 1, 2 e 3 dell'allegato. A una sostanza chimica si applicano disposizioni diverse a seconda della sua collocazione nell'allegato I. L'allegato I indica inoltre le diverse categorie o sottocategorie d'uso per ciascuna voce.

Per l'elenco attuale delle sostanze chimiche presenti in ciascuna parte, si veda la seguente pagina del sito web dell'ECHA:

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals>

(quindi selezionare la casella pertinente «Annex I Part [1, 2 o 3]» e accettare la nota legale).

Parte 1: Elenco delle sostanze chimiche soggette a notifica di esportazione Questa parte elenca le sostanze chimiche o i gruppi di sostanze chimiche soggetti a notifica di esportazione. L'elenco comprende tutte le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni nell'UE in almeno una delle sottocategorie d'uso (cioè pesticidi usati come prodotti fitosanitari, altri pesticidi quali i biocidi, sostanze chimiche industriali ad uso professionale e sostanze chimiche

²⁶ Numero di riferimento identificativo.

industriali destinate all'uso da parte del grande pubblico). Include inoltre le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC e le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (a esclusione di alcune sostanze chimiche elencate nella parte 3 ma escluse dalla parte 1 poiché soggette a divieto di esportazione).

Parte 2: Elenco delle sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC. Questa parte elenca le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC perché vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE in una delle categorie d'uso della convenzione (pesticida o sostanza chimica industriale). Oltre all'obbligo di notifica dell'esportazione, perché l'esportazione sia concessa è necessario anche il consenso esplicito del paese importatore (si veda la sottosezione [6.6.1](#) del presente documento di orientamento).

Parte 3: Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC. Questa parte elenca le sostanze chimiche o i gruppi di sostanze chimiche soggetti alla procedura PIC (e che figurano nell'[allegato III](#) della convenzione di Rotterdam). Le voci che figurano nella parte 3 sono soggette all'obbligo di notifica dell'esportazione, oltre che al consenso esplicito, tranne quando una risposta sull'importazione è pubblicata nella circolare PIC e determinati criteri risultano soddisfatti.

Si noti che gli elenchi di sostanze chimiche contenuti nelle varie parti dell'allegato I si sovrappongono. Tutte le sostanze chimiche presenti nelle parti 2 e 3 sono elencate anche nella parte 1 (a eccezione dei POP elencati nella parte 3 ma esclusi dalla parte 1 perché soggetti a divieto di esportazione secondo le disposizioni della convenzione di Stoccolma). È possibile accedere a un elenco delle sostanze chimiche soggette a divieto di esportazione tramite i collegamenti presenti nell'Appendice 1 del presente documento di orientamento.

Attualmente, per le sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'UE, le più importanti misure di regolamentazione applicabili sono:

- Il regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
- Il regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- Il regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

L'allegato I del regolamento PIC viene aggiornato regolarmente a seguito di misure di regolamentazione nell'ambito della legislazione UE, nonché degli sviluppi verificatisi nel quadro della convenzione di Rotterdam. Un elenco aggiornato è disponibile nel sito web dell'ECHA all'indirizzo: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals> (selezionare la casella «Annex I» e accettare la nota legale).

4.1.5 Articoli

Anche l'esportazione di articoli contenenti determinate sostanze chimiche inserite nell'allegato I è soggetta all'obbligo di notifica dell'esportazione. Secondo l'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento PIC, è necessaria una notifica di esportazione per i prodotti finiti che contengono o includono:

- sostanze elencate nella parte 2 o nella parte 3 dell'allegato I, in forma reattiva²⁷, il cui uso in quel particolare prodotto è stato vietato o sottoposto a rigorose restrizioni dalla legislazione UE o
- miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento CLP, a prescindere dalla presenza di altre sostanze.

E' improbabile che esistano molti di questi articoli. Un esempio potrebbero essere i termometri per la febbre e altri dispositivi di misurazione che contengono mercurio²⁸ e sono soggetti a restrizione secondo quanto stabilito nell'allegato XVII del regolamento REACH²⁹. La concentrazione della sostanza chimica elencata all'interno dell'articolo non è rilevante, in quanto la notifica di esportazione è necessaria a prescindere da tale concentrazione.

Inoltre, non è permessa l'esportazione di determinate sostanze chimiche elencate nell'allegato V del regolamento, il cui uso è totalmente vietato nell'Unione europea. Per quanto concerne i divieti di esportazione, l'articolo 15, paragrafo 2 si applica agli articoli elencati nell'allegato V del regolamento PIC. La parte 2 dell'allegato V contiene una di queste tipologie di articolo, i saponi cosmetici contenenti mercurio, che soddisfano la definizione di «articolo» riportata nell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento PIC.

Si noti che future decisioni adottate nell'ambito della convenzione di Stoccolma potrebbero portare a introdurre nell'allegato V del regolamento PIC un numero maggiore di sostanze chimiche e articoli.

Riferimento giuridico: articolo 15 del regolamento PIC

4.2 Sostanze chimiche esenti dagli obblighi del regolamento PIC

4.2.1 Stupefacenti e sostanze psicotrope

Stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento PIC

4.2.2 Materiali radioattivi

Materiali e sostanze radioattive di cui alla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento PIC

²⁷ cioè, ad esempio, qualora questa forma possa presentare un pericolo di lisciviazione

²⁸ Per l'esportazione di mercurio metallico e composti del mercurio in quanto tali, e di prodotti contenenti mercurio, vanno prese in considerazione anche le disposizioni del regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico [GU L 304, 14.11.2008, pag. 75]

²⁹<http://echa.europa.eu/web/quest/addressing-chemicals-of-concern/restrictions/list-of-restrictions/list-of-restrictions-table>

4.2.3 Rifiuti

Rifiuti contemplati dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE³⁰. La direttiva definisce come rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Si può trattare di rifiuti domestici (per esempio quotidiani o vestiti, cibo, lattine o bottiglie) oppure di rifiuti professionali o industriali (per esempio pneumatici, scorie, telai di finestre).

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 2, lettera c) del regolamento PIC

4.2.4 Armi chimiche

Armi chimiche di cui al regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce una regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento PIC

4.2.5 Alimenti e additivi alimentari

Alimenti e additivi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 2, lettera e) del regolamento PIC

4.2.6 Mangimi

Mangimi di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza degli alimenti, compresi gli additivi, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, destinati all'alimentazione orale degli animali.

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 2, lettera f) del regolamento PIC

4.2.7 Organismi geneticamente modificati

Organismi geneticamente modificati di cui alla direttiva 2001/18/CE sul rilascio deliberato nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento PIC

4.2.8 Prodotti medicinali

Prodotti medicinali per uso umano e prodotti medicinali veterinari di cui rispettivamente alle direttive 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. Si noti che le sostanze chimiche appartenenti a questa categoria sono escluse dagli obblighi del regolamento PIC a esclusione dei biocidi, disinfettanti, insetticidi e antiparassitari che sono considerati pesticidi secondo la definizione data dal Codice internazionale di condotta sulla distribuzione e sull'uso dei pesticidi della FAO³¹. Nei casi dubbi, bisogna presumere che il regolamento PIC si applichi.

³⁰ [Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive](#); GU L 312 del 22.11.2008, pagg. 3-30.

³¹ <http://www.fao.org/docrep/005/y4544e/y4544e00.htm>

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 2, lettera h) e articolo 3, paragrafo 5, lettera b) del regolamento PIC


4.2.9 Sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi

Queste sono sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente³² e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.

Per ricerca e analisi si intendono analisi e ricerca scientifica svolte, per esempio, dalle università, dalle autorità o dalle aziende. Tuttavia, è esclusa la spedizione di una sostanza chimica da conservare come scorta per una successiva vendita nel paese importatore per tali scopi.

Gli esportatori di tali sostanze chimiche devono ottenere uno speciale numero di riferimento identificativo (RIN) e indicare questo numero nella loro dichiarazione di esportazione (casella 44 del documento amministrativo unico). Questa procedura amministrativa viene denominata **richiesta di RIN speciale**. L'esportatore controlla innanzitutto che all'esportazione si applichi l'articolo 2, paragrafo 3. Se è così, l'esportatore richiede un RIN speciale alla sua AND. Se l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento PIC è applicabile, l'AND approva la richiesta e attiva il RIN, che deve essere usato dall'esportatore nella dichiarazione doganale. La procedura di richiesta di RIN speciale è illustrata anche nella

³² Bisogna osservare che in alcuni casi quantità inferiori a 10 kg potrebbero avere effetti sulla salute umana e sull'ambiente, nonostante le sostanze chimiche per la ricerca e l'analisi siano probabilmente destinate a essere utilizzate solo da personale preparato o da individui operanti sotto la supervisione di personale preparato.



*

Nota: In caso di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 o dell'articolo 8, paragrafo 6, la richiesta deve essere presentata usando la funzionalità «special RIN request» (richiesta di RIN speciale). In caso di esportazione d'emergenza (articolo 8, paragrafo 5) la richiesta di RIN speciale deve essere presentata usando il modulo standard per le notifiche di esportazione (nel quale si deroga a tutti i vincoli relativi ai termini di presentazione e alla disponibilità di consenso esplicito). Ciò ha lo scopo di permettere alla Commissione di valutare la richiesta.

Figura della sezione 6.6.

Un **numero di riferimento identificativo (RIN)** è generato dall'applicazione ePIC³³ nell'ambito della procedura di notifica dell'esportazione. Un RIN è il codice identificativo unico per ciascuna notifica di esportazione (ed è associato a un esportatore, una sostanza, un paese importatore e un anno civile). E' una sequenza di 10 caratteri alfanumerici: nove caratteri generati in maniera casuale preceduti da una singola cifra che è sempre un «1» o uno «0» e indica il tipo di notifica (allo scopo di facilitare i controlli doganali). «1» indica una notifica di esportazione «standard», mentre «0» indica una richiesta di RIN speciale. Si noti che i RIN non sono necessari per esportazioni di sostanze chimiche non soggette al regolamento PIC.

Il limite di 10 kg si applica alla sostanza chimica inserita nell'allegato I in quanto tale, o a 10 kg della sostanza in una miscela, e si riferisce anche a una singola sostanza chimica all'interno di un gruppo generico elencato nell'allegato I. Tuttavia, se l'esportatore prevede di esportare quantità più consistenti nello stesso paese importatore nel corso di un anno civile, deve seguire le disposizioni del regolamento PIC, incluse le disposizioni sulla notifica di esportazione. In un determinato momento, possono avere luogo numerose esportazioni di sostanze chimiche per ricerca e analisi in quantità inferiori a 10 kg. In questo caso, l'esportatore può presentare una cosiddetta **richiesta di RIN speciale in blocco**³⁴, grazie alla quale è possibile presentare contemporaneamente richieste relative a una stessa sostanza per diversi paesi, a diverse sostanze per un unico paese o a diverse sostanze per diversi paesi. Per le disposizioni relative alle sostanze chimiche inserite nell'allegato V in quantità inferiori a 10 kg, si veda la sottosezione [4.1.2](#).

Riferimento giuridico: articolo 2, paragrafo 3 del regolamento PIC

5. ATTORI CHIAVE

Prima di procedere con la spiegazione degli obblighi, è importante comprendere in modo chiaro i differenti ruoli nell'ambito del regolamento PIC. Le seguenti sottosezioni definiscono gli attori chiave.

5.1 Autorità nazionali designate

L'articolo 4 (*Autorità nazionali designate degli Stati membri*) richiede che gli Stati membri designino una o più autorità nazionali che agisca per loro conto nell'espletamento delle funzioni amministrative richieste dal regolamento PIC. Alle autorità nazionali designate (AND) si richiede di collaborare con la Commissione (l'autorità designata comune dell'Unione) nell'attuazione delle funzioni amministrative della convenzione per ciò che riguarda la procedura PIC.

Gli Stati membri sono anche tenuti a designare autorità, quali le autorità doganali, responsabili per il controllo delle importazioni e delle esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I (articolo 18 del regolamento PIC, *Obblighi incombenti alle autorità degli Stati membri per il controllo dell'importazione e dell'esportazione*). Si veda anche la sottosezione

³³ Un'applicazione IT per l'elaborazione e la gestione delle prescrizioni legali del regolamento PIC

³⁴ Si noti che una «richiesta di RIN speciale in blocco» può essere applicata anche alle sostanze chimiche inserite nell'allegato V esportate in quantità inferiori a 10 kg per fini di ricerca e analisi. Tuttavia, per le sostanze chimiche inserite nell'allegato V è necessario presentare una richiesta separata (cioè le sostanze chimiche inserite nell'allegato I e quelle inserite nell'allegato V non possono essere incluse nella stessa richiesta in blocco).

6.1.1 del presente documento di orientamento.

Vista la natura altamente tecnica degli incarichi assegnati alle AND nell'ambito del regolamento PIC, gli Stati membri solitamente nominano istituzioni di amministrazione pubblica o agenzie che hanno già esperienza e responsabilità nella gestione delle sostanze chimiche e/o dei pesticidi a livello nazionale. Per ogni esportatore intenzionato a esportare sostanze chimiche soggette al regolamento PIC, il punto di contatto primario è la rispettiva autorità nazionale designata del suo Stato membro. Analogamente, le AND sono i punti di contatto chiave tra gli Stati membri.

I compiti degli Stati membri (svolti dalle rispettive AND) possono essere suddivisi in quattro gruppi:

Compiti amministrativi

- richiedere consensi espliciti all'AND/autorità competente del paese importatore per le esportazioni di sostanze chimiche elencate nelle parti 2 e 3 dell'allegato I. In caso di esportazione verso paesi OCSE di sostanze chimiche inserite nella parte 2 dell'allegato I, decidere in consultazione con la Commissione se è possibile derogare all'obbligo di consenso esplicito sulla base del fatto che la sostanza chimica è consentita, registrata o autorizzata nel paese OCSE (articolo 14, paragrafo 6);
- decidere, in consultazione con la Commissione, sulla concessione di esoneri per l'esportazione di sostanze chimiche elencate nelle parti 2 e 3 dell'allegato I, nei casi in cui non sia pervenuta entro 60 giorni una risposta a una richiesta di consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 7);
- assistere la Commissione nella periodica riesamina dei consensi espliciti e degli esoneri (articolo 14, paragrafo 8);
- trasmettere notifiche di esportazione ricevute da paesi terzi all'ECHA (articolo 9, paragrafo 2);
- quando un Paese membro adotta una misura di regolamentazione definitiva per vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica, l'AND fornisce alla Commissione informazioni sufficientemente dettagliate da permetterle di consultare gli altri Stati membri. Lo Stato membro che ha presentato la misura è inoltre tenuto a considerare eventuali osservazioni ricevute da altri Stati membri prima di comunicare alla Commissione se è necessario trasmettere una notifica FRA al segretariato o se invece le informazioni devono essere trasmesse secondo le prescrizioni per lo scambio di informazioni (articolo 11, paragrafo 8);
- per i prodotti PIC, quando opportuno, informare la Commissione sulle misure di regolamentazione nazionali in modo che si possa tenere conto di tali informazioni per le decisioni sulle importazioni UE (articolo 13, paragrafo 2), e rendere disponibili le decisioni sulle importazioni UE ai soggetti interessati nel proprio ambito di competenza (articolo 13, paragrafo 5);
- trasmettere ai soggetti interessati all'interno della loro giurisdizione le informazioni sulle sostanze chimiche, e sulle decisioni delle parti importatrici in merito alle condizioni di importazione applicabili a tali sostanze (articolo 14, paragrafo 3 in combinazione con il paragrafo 1);
- trattamento delle richieste di RIN speciale.

Attività di controllo

- Assicurarsi che gli esportatori rispettino i loro obblighi e adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme, compresa l'introduzione di sanzioni in caso di violazioni (articolo

28);

- verificare la conformità delle notifiche di esportazione ai requisiti indicati nell'allegato II e trasmettere tempestivamente le notifiche all'ECHA (articolo 8, paragrafo 2).

Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

- Sulla base delle relazioni degli esportatori e degli importatori, fornire all'ECHA relazioni annuali aggregate sul commercio delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I, usando il modello riportato nell'allegato III (articolo 10, paragrafo 3);
- inviare regolarmente alla Commissione relazioni sul funzionamento delle varie procedure (articolo 22), incluse le attività di controllo sul rispetto delle norme da parte degli esportatori (articolo 18, paragrafo 1). Si veda anche la sottosezione [6.14](#) del presente documento di orientamento.

Fornitura e scambio di informazioni

- Su richiesta, fornire ai paesi importatori informazioni supplementari sulle sostanze chimiche esportate (articolo 8, paragrafo 7);
- su richiesta, assistere la Commissione nella compilazione di informazioni supplementari riguardo alle notifiche FRA (articolo 11, paragrafo 6);
- su richiesta, garantire ai paesi importatori consulenza e assistenza nell'acquisizione di informazioni supplementari che li aiutino a fornire una risposta sull'importazione per i prodotti PIC (articolo 14, paragrafo 5);
- trasmettere alla Commissione (con copia all'ECHA) qualsiasi informazione richiesta da una parte importatrice della convenzione che sia stata fornita dall'esportatore interessato prima di ciascun movimento di transito di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell'allegato I (articolo 16, paragrafo 3);
- facilitare, insieme alla Commissione e con il supporto dell'ECHA, lo scambio di informazioni (articolo 20) e collaborare al fine di promuovere l'assistenza tecnica (articolo 21).

L'elenco delle autorità nazionali designate dell'Unione europea per il regolamento (UE) n. 649/2012 è disponibile nel sito dell'ECHA all'indirizzo: <http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/designated-national-authority> (selezionare "EU").

5.2 Esportatori e importatori

Articolo 3, paragrafo 18: «**esportatore**», una delle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- la persona a nome della quale viene creata una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto stipulato con il destinatario ubicato nel territorio di una parte o di un altro paese e che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione;*
- qualora non sussista un contratto di esportazione o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere che la sostanza chimica venga spedita fuori dal territorio doganale dell'Unione;*
- se il diritto di smaltimento della sostanza chimica spetta a una persona stabilita al di fuori dell'Unione in base al contratto cui fa riferimento l'esportazione, la parte*

contraente stabilita nel territorio dell'Unione;

Un esportatore di una sostanza chimica è una persona fisica o giuridica titolare del contratto di esportazione o, in mancanza di un contratto, è la persona che possiede la facoltà di determinare l'esportazione della sostanza chimica al di fuori del territorio doganale dell'Unione³⁵ (indipendentemente dallo Stato membro a partire dal quale l'esportazione lascia il territorio doganale).

Nel caso in cui l'esportatore non sia stabilito nell'UE, la parte contraente stabilita nell'UE è responsabile del rispetto degli obblighi dell'esportatore. In parole povere, un esportatore può essere la persona che:

- è indicata nei documenti di spedizione come titolare del contratto di esportazione con il destinatario, che si trova nel territorio di una parte o di un altro paese;
- fornisce la sostanza chimica a una persona stabilita al di fuori dell'UE che ha il diritto di smaltire tale sostanza.

L'applicazione della definizione di esportatore può essere più complessa nel contesto dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2 del regolamento PIC (*Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi*), che richiede all'esportatore di notificare all'AND del suo Stato membro l'esportazione. Alcuni fabbricanti (ed eventualmente anche distributori) di sostanze chimiche potrebbero fornire sostanze chimiche a operatori economici stabiliti fuori dal territorio dell'UE, i quali potrebbero venderle a clienti in paesi terzi. In questo caso si possono avere due possibili scenari:

- 1) Un fabbricante o distributore di sostanze chimiche dell'UE fornisce la sostanza chimica a un operatore economico/rivenditore esterno all'Unione e consegna franco a bordo su una nave.
- 2) Un fabbricante o distributore di sostanze chimiche dell'UE fornisce la sostanza chimica a un operatore economico/rivenditore esterno all'Unione franco fabbrica, cioè l'operatore preleva la spedizione alla fabbrica.

In queste circostanze la parte contraente che è stabilita nell'UE, cioè il fabbricante o distributore di sostanze chimiche, si assume la responsabilità del completamento della notifica di esportazione e della consegna della stessa alla sua AND nazionale. Per poter completare la notifica, la parte contraente deve avere accesso alle informazioni sull'identità e l'indirizzo dell'importatore. Le prescrizioni in materia di informazione per la notifica di esportazione sono indicate nell'allegato II del regolamento PIC.

Articolo 3, paragrafo 19: «**importatore**», la persona fisica o giuridica che, al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione, è destinataria della sostanza chimica;

Un importatore può essere una persona o un'azienda che introduce fisicamente una sostanza chimica nel territorio doganale dell'Unione. Si veda l'Appendice 5 del presente documento, nel quale è indicato l'elenco dei territori compresi nel territorio doganale dell'Unione.

³⁵ Il «territorio doganale dell'Unione» è determinato nell'articolo 3 del [Regolamento \(CEE\) n. 2913/92 del Consiglio](#) che istituisce un codice doganale comunitario.

Importazione ed esportazione di sostanze chimiche soggette agli obblighi PIC dal punto di vista doganale

Importazione

Nell'articolo 3, paragrafo 17, del regolamento PIC si definisce «importazione»
«l'introduzione fisica nel territorio doganale dell'Unione di una sostanza chimica cui si
applichi una procedura doganale diversa dalla procedura di transito unionale esterno per
le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione». ³⁶

Le procedure doganali diverse dalle procedure di transito unionale esterno che sono
applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione sono (i possibili codici
per le procedure sono indicati tra parentesi):

- immissione in libera pratica (01, 02, 07, 40, 41, 42, 43, 45, 48, 49, 61, 63, 68);
- transito, diverso dal transito unionale esterno (T2, T2F, T2SM);
- deposito doganale (71);
- perfezionamento attivo (51);
- trasformazione sotto controllo doganale (91);
- ammissione temporanea (53).

Alle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che si trovano in deposito
temporaneo non si applica ancora una procedura doganale, quindi queste devono essere
considerate al di fuori dell'ambito di applicazione della definizione di «importazione»
indicata nel regolamento PIC.

Bisogna anche osservare che il collocamento di merci che sono state introdotte nel
territorio doganale dell'Unione in una zona franca o in un deposito franco (codice 78) **non**
è considerato una procedura doganale, quindi non è incluso nell'attuale definizione di
«importazione» indicata nel regolamento PIC.

Tuttavia, a partire dal 1° maggio 2016, il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce un
codice doganale dell'Unione farà riferimento specificamente alle zone franche nella
definizione dell'ambito di applicazione delle procedure speciali (si vedano gli articoli 5,
paragrafo 16, e 210, lettera b) del codice doganale dell'Unione). A partire da tale data, il
collocamento di merci nelle zone franche sarà una procedura doganale. Pertanto, rientrerà
nella definizione di «importazione» indicata nel regolamento PIC.

Esportazione

Nell'articolo 3, paragrafo 16, del regolamento PIC si definisce «esportazione»:

- a) «l'esportazione permanente o temporanea di una sostanza chimica che soddisfa le
condizioni specificate all'articolo 28, paragrafo 2, del TFUE» (ossia merce
unionale); Le seguenti procedure doganali sono in linea con questa definizione (i

³⁶ Il concetto di importazione ai sensi del regolamento PIC si riferisce al territorio doganale dell'Unione, mentre ai sensi del regolamento REACH il concetto di importazione si riferisce al territorio dello Spazio economico europeo (SEE).

possibili codici per le procedure sono indicati tra parentesi):

- procedura doganale di esportazione (10, 11, 22 e 23);
- procedura doganale del perfezionamento passivo (21);
- procedura doganale di transito, diversa dal transito unionale esterno (T2, T2F, T2SM).

b) *«la riesportazione di una sostanza chimica che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del TFUE (ossia merce non unionale) alla quale si applica una procedura doganale diversa dalla procedura di transito unionale esterno per le merci che si spostano attraverso il territorio doganale dell'Unione».* La seguente procedura doganale è in linea con questa definizione (il possibile codice per la procedura è indicato tra parentesi):

- riesportazione (31), eccetto quando questa ha luogo dopo transito unionale esterno.

6. OBBLIGHI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PIC

6.1 Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi

La notifica di esportazione è un meccanismo che permette lo scambio di informazioni tra paesi sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni. Attraverso tale notifica, il paese importatore è avvertito del fatto che una sostanza chimica che è stata vietata o sottoposta a rigorose restrizioni nel paese esportatore sta per essere spedita nel suo territorio. Le disposizioni per la notifica di esportazione sono definite nell'articolo 8 del regolamento PIC (*Notifiche di esportazione trasmesse alle parti e ad altri paesi*).

6.1.1 Chi deve notificare?

L'obbligo di notifica di esportazione si applica a ciascun esportatore basato nell'UE che intenda esportare una specifica sostanza chimica, soggetta a notifica di esportazione, dall'Unione verso un paese terzo (a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia o non sia una parte della convenzione). Questo obbligo si applica indipendentemente dall'uso finale di una sostanza chimica nel paese di destinazione.

6.1.2 Cosa notificare?

La notifica di esportazione si applica a:

- tutte le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I del regolamento PIC³⁷;
- miscele contenenti sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I, se la concentrazione della sostanza chimica è tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento CLP;
- articoli definiti nell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento PIC, cioè prodotti finiti che

³⁷ Si noti che, anche se escluse dalla parte 1 dell'allegato I, determinate sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato V possono essere esportate in determinate condizioni, legate al loro uso o alla loro concentrazione.

contengono o includono in una forma non reattiva:

- una sostanza chimica elencata nella parte 2 o nella parte 3 dell'allegato I, il cui uso in quel particolare prodotto è stato vietato o sottoposto a rigorose restrizioni dalla legislazione dell'Unione o
- miscele contenenti tali sostanze chimiche a una concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento CLP.

È necessario trasmettere al paese importatore una notifica di esportazione separata per ciascuno degli articoli, delle sostanze o delle miscele interessati, cui viene assegnato di conseguenza un RIN separato.

6.1.3 Prescrizioni in materia di informazione

Le informazioni che devono accompagnare la notifica di esportazione sono specificate nell'allegato II del regolamento PIC. Il testo dell'allegato II è riportato di seguito:

**Allegato II del regolamento (UE) n. 649/2012
NOTIFICA DI ESPORTAZIONE**

Le informazioni seguenti sono da trasmettere ai sensi dell'articolo 8:

1. *Identità della sostanza da esportare:*
 - (a) *denominazione tratta dalla nomenclatura IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry);*
 - (b) *altre denominazioni (ad esempio denominazione ISO, nomi comuni, denominazioni commerciali e abbreviazioni);*
 - (c) *numero EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) e numero CAS (Chemical Abstracts Services);*
 - (d) *numero CUS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche) e codice della nomenclatura combinata;*
 - (e) *principali impurità della sostanza, se particolarmente importanti.*
2. *Identità della miscela da esportare:*
 - (a) *denominazione commerciale e/o denominazione del preparato;*
 - (b) *per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1;*
 - (c) *numero CUS (inventario doganale europeo delle sostanze chimiche) e codice della nomenclatura combinata.*
3. *Identità dell'articolo da esportare:*
 - (a) *denominazione commerciale e/o denominazione dell'articolo;*
 - (b) *per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1.*
4. *Informazioni sull'esportazione:*
 - (a) *paese di destinazione;*
 - (b) *paese di origine;*
 - (c) *data prevista della prima esportazione nell'anno in corso;*

- (d) quantità stimata di sostanza chimica da esportare verso il paese interessato nell'anno in corso;*
 - (e) impiego cui la sostanza è destinata nel paese importatore, se noto, comprese informazioni sulla o sulle categorie previste dalla convenzione entro le quali rientra tale impiego;*
 - (f) nome, indirizzo e altri dati di rilievo attinenti alla persona fisica o giuridica importatrice;*
 - (g) nome, indirizzo e altri dati di rilievo attinenti all'esportatore.*
5. *Autorità nazionali designate:*
- (a) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nell'Unione che può fornire ulteriori informazioni;*
 - (b) nome, indirizzo, numero di telefono, telex e fax o indirizzo e-mail dell'autorità designata nel paese importatore.*
6. *Informazioni sulle misure di precauzione da adottare, comprese le categorie di pericolo e rischio e i consigli in materia di sicurezza.*
7. *Sintesi delle caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.*
8. *Impiego della sostanza chimica nell'Unione:*
- (a) impieghi, categoria/e ai sensi della convenzione e sottocategoria/e dell'Unione cui si applicano misure di controllo (divieto o rigorose restrizioni);*
 - (b) impieghi per i quali la sostanza chimica non è vietata, né soggetta a rigorose restrizioni (utilizzare le categorie e sottocategorie di impiego definite nell'allegato I del regolamento);*
 - (c) stima dei quantitativi di sostanze chimiche fabbricate, importate, esportate e utilizzate, ove possibile.*
9. *Informazioni sulle misure di precauzione da adottare per ridurre l'esposizione alla sostanza chimica o le emissioni della stessa.*
10. *Indicazione sintetica delle misure restrittive adottate e relative motivazioni.*
11. *Indicazione sintetica delle informazioni specificate nell'allegato IV, paragrafo 2, lettere a), c) e d).*
12. *Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice perché la sostanza in questione desta preoccupazioni, oppure informazioni supplementari specificate nell'allegato IV se richieste dalla parte importatrice.*

6.1.4 Scadenze

L'esportatore deve seguire la procedura di notifica di esportazione quando esporta una sostanza chimica per la prima volta, e per la prima esportazione in ciascun anno successivo. Non è necessario notificare le successive esportazioni della stessa sostanza chimica verso lo stesso paese nel corso dello stesso anno civile, se non diversamente stabilito dai paesi importatori. Tuttavia, l'esportazione della stessa sostanza verso un altro paese importatore è considerata alla stregua di una «prima esportazione» ed è quindi soggetta alla procedura di notifica di esportazione.

L'esportatore deve presentare una notifica di esportazione alla sua AND (cioè alla competente autorità nazionale designata dello Stato membro in cui egli è stabilito) almeno **35 giorni prima della data prevista per la prima esportazione**. Successivamente, l'esportatore deve notificare alla sua AND la prima esportazione della sostanza chimica in ciascun anno civile

almeno 35 giorni prima della data in cui avrà luogo l'esportazione. Tuttavia, si raccomanda di presentare la notifica all'AND il prima possibile per garantire un tempo sufficiente all'elaborazione. Si noti che, eccetto che in caso di emergenze (si veda la sottosezione [6.1.9](#) del presente documento) l'applicazione ePIC non permette la trasmissione di notifiche di esportazione oltre il trentacinquesimo giorno precedente la data prevista per l'esportazione, come specificato nell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento PIC.

Una volta che l'AND ha confermato che il progetto di notifica è completo, l'AND deve trasmetterlo all'ECHA almeno **25 giorni prima della data prevista per l'esportazione**. Dopo l'approvazione, l'ECHA trasmette la notifica finale all'AND o a un'altra autorità competente del paese importatore almeno **15 giorni prima della data prevista per la prima esportazione** (e successivamente, non oltre il quindicesimo giorno precedente alla prima esportazione della sostanza in ciascun anno civile successivo).

6.1.5 La procedura

La procedura di notifica di esportazione comprende le seguenti fasi:

1) Trasmissione di una notifica di esportazione

L'esportatore crea e presenta alla sua AND attraverso ePIC una notifica di esportazione per una sostanza, una miscela o un articolo. Un numero di riferimento identificativo (RIN) viene rilasciato in seguito a questo processo (per ulteriori informazioni sul RIN, fare riferimento alla sottosezione [4.2.9](#) del presente documento).

2) Elaborazione da parte dell'AND

L'AND verifica la conformità delle informazioni presentate ai requisiti indicati nell'allegato II del regolamento PIC (*Notifica di esportazione*). L'AND dovrebbe, per quanto possibile, verificare quanto segue:

➤ La notifica è completa?

Se non è così, l'esportazione non può avere luogo. In tal caso, l'AND deve avvisare l'esportatore per permettergli di fornire le informazioni necessarie mancanti entro i termini fissati. Durante la fase di elaborazione della notifica di esportazione, l'esportatore può verificare lo stato della sua notifica di esportazione. Una notifica si considera completa solo quando ha concluso l'intera fase di elaborazione (ossia è stata verificata e accettata sia dall'AND che dall'ECHA).

➤ Se la sostanza chimica è elencata solo nella parte 1 dell'allegato I, il paese di destinazione ha rinunciato al diritto di ricevere la notifica?

Se sì, non è necessario trasmettere la notifica e l'AND può comunicare all'esportatore che non è necessario presentare altre notifiche per l'esportazione della sostanza chimica in questione nel paese interessato (fino a nuovo avviso). Tuttavia, l'esportatore **deve** ottenere un RIN speciale per la sostanza chimica e indicare questo numero nella sua dichiarazione di esportazione.

➤ La sostanza chimica notificata rientra in uno dei gruppi generici elencati nell'allegato I?

Di preferenza, l'esportatore dovrebbe identificare la specifica sostanza chimica coinvolta e trasmettere il nome esatto con la notifica. Si dovrebbero presentare notifiche separate per le singole sostanze chimiche appartenenti a un gruppo generico, qualora la classificazione e

l'etichettatura differiscano da quelle del rispettivo gruppo generico.

➤ La notifica è relativa a una miscela?

Poiché le miscele tendono ad avere una composizione diversa e devono pertanto essere classificate ed etichettate individualmente, in linea di principio si dovrebbe notificare qualsiasi miscela contenente una o più sostanze chimiche di cui all'allegato I in quantità tali da far scattare l'obbligo di etichettatura. Tuttavia, una notifica unica che comprenda diverse miscele contenenti le stesse sostanze chimiche di cui all'allegato I sarebbe accettabile, a condizione che la sola differenza tra queste miscele sia - per esempio - il loro colore, che non ci siano differenze nella classificazione ed etichettatura delle miscele e che gli usi siano gli stessi. Ogniqualvolta cambiamenti nella concentrazione di una o più sostanze chimiche di cui all'allegato I contenute in una miscela fanno scattare nuovi requisiti di etichettatura, si rende necessaria una nuova notifica.

➤ Per una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC, elencata nella parte 2 dell'allegato I, il paese di destinazione ha dato il suo consenso esplicito?

Se il paese non ha dato il suo consenso, e se tale consenso non è stato ancora richiesto, l'AND dovrebbe richiedere il consenso esplicito all'AND o all'autorità competente del paese di destinazione. La notifica di esportazione ufficiale è trasmessa al paese importatore dall'ECHA. Per aiutare il paese importatore a prendere una decisione, l'AND può allegare alla richiesta di consenso una copia preliminare della notifica di esportazione. L'esportatore è quindi informato sulla decisione. Si noti che in assenza di consenso esplicito, il RIN per una sostanza chimica elencata nella parte 2 non può essere attivato e l'esportazione non può avere luogo.

Si noti che il consenso esplicito ottenuto da uno Stato membro per una sostanza chimica o una miscela è potenzialmente applicabile (a seconda dai termini del consenso) anche alle esportazioni da parte di un altro Stato membro, dal quale si intenda esportare la stessa sostanza chimica o miscela.

➤ Nei casi in cui la sostanza chimica è elencata nella parte 3 dell'allegato I e il paese importatore è una parte della convenzione, nella circolare PIC più recente è riportata una decisione sull'importazione del paese di destinazione? Se sì, qual è il suo contenuto?

Il primo punto da verificare è se l'uso previsto nella notifica di esportazione corrisponde alla categoria d'uso per la quale la sostanza chimica è soggetta alla convenzione di Rotterdam. Se le categorie d'uso non corrispondono, è necessario un consenso esplicito. Se le categorie d'uso corrispondono, possono verificarsi i seguenti scenari:

- Se nella circolare PIC **non è presente una decisione sull'importazione** o nel caso in cui la decisione non chiarisca se il paese importatore presta il suo consenso, è necessario il consenso esplicito. Se tale consenso non è ancora stato ottenuto o richiesto (si veda su ePIC l'elenco che riporta lo stato dei consensi espliciti), l'AND dovrebbe richiedere un consenso esplicito all'AND o a un'altra autorità competente del paese di destinazione. In assenza di un consenso esplicito, il RIN per una sostanza chimica elencata nella parte 3 non può essere attivato e l'esportazione non può avere luogo.
- Se **la decisione sull'importazione presente nella circolare PIC concede il consenso**, la notifica di esportazione non è più necessaria per la rispettiva categoria d'uso, tranne nel caso in cui il paese di destinazione abbia indicato che desidera ancora ricevere una notifica di esportazione. Nei casi in cui la sostanza chimica è una

sostanza a duplice uso e l'uso previsto non è contemplato nella decisione sull'importazione, bisogna comunque presentare una notifica di esportazione e richiedere il consenso esplicito.

- In presenza di una **decisione negativa sull'importazione** (che nega il consenso per la rispettiva categoria d'uso della convenzione) e l'uso previsto rientra in quella categoria, l'esportazione non può avere luogo. Si noti che la decisione negativa sull'importazione si riferisce alla categoria d'uso indicata nella convenzione. Pertanto, è ancora possibile esportare per l'altra categoria d'uso se la sostanza chimica è una sostanza a duplice uso (come l'ossido di etilene³⁸), a condizione che si sia ottenuto il consenso esplicito.

➤ Determinate sostanze chimiche inserite nell'allegato I, elencate nel caso abbiano impurità (es. idrazide maleica e suoi sali).

Per le suddette sostanze chimiche è necessaria una notifica di esportazione solo se i requisiti di purezza non sono soddisfatti. Si noti anche che alcune sostanze chimiche elencate nell'allegato I (es. benzene) possono essere presenti come impurità in altre sostanze chimiche, come i distillati del petrolio, in concentrazioni tali da far scattare gli obblighi di etichettatura e rendere pertanto necessaria una notifica.

Se ci sono problemi relativi a uno dei suddetti requisiti (cioè le informazioni sono incomplete o errate), l'AND rimanda tempestivamente il progetto di notifica all'esportatore.

Nella valutazione della completezza di una notifica, l'AND deve anche tenere conto dei seguenti punti:

- l'esportatore è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste dall'articolo 8 (elencate nell'allegato II). Per le informazioni elencate ai punti 6 e 7 dell'allegato II, sarebbe sufficiente fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS);
- l'esportatore non è tenuto ad allegare una SDS alla notifica di esportazione. Tuttavia, si raccomanda vivamente che l'esportatore, quando crea una notifica di esportazione, fornisca una copia della SDS in una lingua ufficiale o in una o più delle lingue principali del paese importatore, nonché una sua versione in lingua inglese (se disponibile), al fine di facilitare l'elaborazione della notifica da parte delle AND e dell'ECHA;
- L'esportatore deve inviare una SDS a ciascun importatore quando la sostanza chimica è esportata (si veda l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento PIC). In questo caso le informazioni che figurano sull'etichetta e nella SDS devono essere riportate, nei limiti del possibile, in una lingua ufficiale o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata (articolo 17, paragrafo 4). L'Appendice 4 del presente documento fornisce un elenco delle lingue ufficiali e delle altre lingue principali per le SDS e l'etichettatura delle esportazioni verso determinati paesi.

Si noti che le AND possono imporre all'esportatore una trattenuta amministrativa per coprire i costi sostenuti durante l'espletamento della procedura di notifica di esportazione.

3) Elaborazione da parte dell'ECHA

Anche l'ECHA verifica la notifica di esportazione e, se è la prima notifica annuale dell'UE per

³⁸ L'ossido di etilene è esportato spesso per fini di sterilizzazione. Per il regolamento PIC, questo equivale a un uso come biocida, che è una sottocategoria della categoria «pesticida».

quella sostanza chimica, la trasmette al paese importatore (in caso contrario viene archiviata in ePIC) insieme al modulo di conferma dell'avvenuto ricevimento e a una copia della SDS per la sostanza chimica, se presentata dall'esportatore. La notifica finale è archiviata in ePIC ed è a disposizione dell'esportatore e delle AND. Se il RIN può essere attivato in questa fase, il suo periodo attivo viene comunicato nel messaggio inviato (direttamente tramite ePIC) all'esportatore e alla sua AND.

In parole povere, un **RIN «attivo»** si riferisce a un'esportazione che può avere luogo. Si noti, tuttavia, che non tutti i RIN sono attivati quando la notifica di esportazione è stata elaborata. Per esempio, per le sostanze chimiche elencate anche nella parte 2 o 3 dell'allegato I, il RIN può non essere attivato, poiché bisogna prima ottenere il consenso esplicito del paese importatore. Il periodo attivo del RIN può anche essere soggetto a cambiamenti durante l'anno civile a causa della presenza/mancanza di un consenso esplicito e del periodo di validità di quest'ultimo (si veda la sottosezione [6.6.1.7](#) del presente documento di orientamento).

Gli esportatori devono indicare i RIN attivi nelle loro dichiarazioni di esportazione, e questo permette di ridurre la quantità di documentazione, in quanto non è più necessario presentare i documenti di supporto. L'esportazione può avere luogo al termine del periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, determinato in base alla validità del RIN. La Figura 1, così come l'Esempio 1 e l'[Esempio](#) nella Esempio 8 del presente documento, illustrano la procedura per una notifica di esportazione per sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I. L'elenco delle sostanze chimiche interessate³⁹ è a disposizione del pubblico e delle AND in un'apposita sezione del sito web dell'ECHA⁴⁰. Per avere ulteriori informazioni su come inserire tecnicamente le informazioni e presentare la notifica di esportazione, consultare il Manuale dell'utente di ePIC disponibile sul sito web dell'ECHA all'indirizzo: <http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/epic/epic-manuals>.

³⁹ «Sostanze chimiche interessate» indica in questo contesto tutte le sostanze chimiche soggette al regolamento PIC.

⁴⁰ All'indirizzo: <http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals>




Figura 1: Procedura di notifica di esportazione verso tutti i paesi per le sostanze chimiche elencate nella parte 1 dell'allegato I (a esclusione delle esportazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6).

6.1.6 Notifiche di esportazione non conformi

L'esportatore è responsabile del contenuto di una notifica di esportazione, quindi solo l'esportatore può modificare una notifica (qualora le informazioni siano incomplete o errate). L'AND ha il compito di verificare la conformità della notifica ai requisiti indicati nell'allegato II del regolamento PIC, ma non può modificare il contenuto della notifica. Pertanto, se una notifica non è conforme ai requisiti del regolamento, deve essere rispedita all'esportatore.

Nel caso in cui si accerti che una notifica di esportazione non è conforme ai requisiti, si presentano vari possibili scenari. Tali scenari dipendono principalmente dall'anticipo, rispetto alla data dell'esportazione, con il quale la notifica è stata presentata e successivamente verificata dall'AND.

L'AND o l'ECHA possono chiedere all'esportatore di **ripresentare la notifica di esportazione** se la notifica era stata presentata con notevole anticipo rispetto al termine di 35 giorni, e se è possibile ripresentarla prima di tale termine. Ciò implica che il RIN e la data prevista per l'esportazione rimangono immutati.

In situazioni eccezionali, laddove le circostanze del caso lo permettano, l'AND può consentire all'esportatore di ripresentare la notifica meno di 35 giorni prima della data prevista per l'esportazione, qualora sia possibile ripresentare, verificare e trasmettere le informazioni entro i termini del regolamento PIC.

L'AND **rifiuterà una notifica di esportazione** non necessaria, e richiederà invece la presentazione di una richiesta di RIN speciale. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, se il paese importatore ha rinunciato al diritto di ricevere notifiche o se l'esportazione è inferiore ai 10 kg per anno civile ed è destinata a fini di ricerca o analisi.

L'AND rifiuterà inoltre una notifica di esportazione incompleta o non conforme quando:

- la notifica non può essere rielaborata entro i termini di legge o
- l'AND ha suggerito all'esportatore un termine informale per la correzione della notifica di esportazione e tale termine non è stato rispettato (nuovamente, ciò conduce all'impossibilità di elaborare la notifica entro i termini di legge).

Se si verifica uno dei suddetti scenari, l'esportatore deve presentare una nuova notifica di esportazione, alla quale viene assegnato un nuovo RIN; il termine è nuovamente di 35 giorni prima della data prevista per l'esportazione, come per qualsiasi nuova presentazione di una notifica di esportazione.

6.1.7 Controllare l'avanzamento delle notifiche di esportazione

Se il paese importatore non conferma entro **30 giorni** dall'invio della notifica il ricevimento di una notifica di prima esportazione presentata dopo l'inserimento della sostanza chimica nella parte 1 dell'allegato I, l'ECHA deve seguire l'avanzamento della notifica. In questo caso, l'ECHA deve presentare una seconda notifica e, per conto della Commissione, compiere sforzi ragionevoli per garantire che l'AND o un'altra autorità competente del paese importatore riceva la seconda notifica. Si noti, tuttavia, che questo non pregiudica direttamente la possibilità di effettuare l'esportazione.

Riferimento giuridico: articolo 8, paragrafo 3, del regolamento PIC

6.1.8 Quando è necessaria una nuova notifica?

Ogniquale volta la legislazione dell'Unione in materia di commercializzazione e uso o di etichettatura della sostanza chimica viene modificata, o se la composizione della miscela cambia in modo da comportare una variazione nella concentrazione della o delle sostanze chimiche interessate (per esempio, in misura tale da richiedere una modifica dell'etichetta),

deve essere presentata una nuova notifica. Nella nuova notifica deve essere indicato che si tratta della revisione di una notifica precedente.

Riferimento giuridico: articolo 8, paragrafo 4, del regolamento PIC

6.1.9 Situazione di emergenza

Se l'esportazione è legata a una situazione di emergenza ambientale o sanitaria, nella quale un ritardo potrebbe portare a un peggioramento della situazione nel paese importatore, l'AND competente dello Stato membro dell'esportatore (in consultazione con la Commissione e assistita dall'ECHA) può decidere di derogare interamente o in parte alle prescrizioni relative al periodo di attesa o alla notifica. Tale deroga può essere concessa sulla base di una richiesta motivata da parte dell'esportatore o del paese importatore. Se non c'è una risposta negativa da parte della Commissione entro **10 giorni** dall'invio dei dettagli da parte dell'AND dello Stato membro dell'esportatore, si considera che una decisione positiva sia stata presa.

Si noti che gli esportatori di sostanze chimiche esonerati dall'obbligo di notifica di esportazione a causa di una situazione di emergenza devono comunque ottenere un RIN speciale e indicarlo nella loro dichiarazione di esportazione. Per poter distinguere queste richieste di RIN speciale da quelle che si riferiscono a esportazioni alle quali non si applica il regolamento (articolo 2, paragrafo 3, e articolo 8, paragrafo 6) e per permettere alla Commissione di approvare tali richieste, questi RIN speciali devono essere richiesti su ePIC utilizzando il modulo di notifica standard invece della richiesta di RIN speciale. Il modulo di notifica contiene una casella di controllo che permette di presentare tali richieste, che non sono soggette all'obbligo di presentazione 35 giorni prima dell'esportazione né alla procedura di consenso esplicito; tali richieste vengono comunque elaborate completamente e inviate al paese importatore. Si veda la Figura 2, che illustra la procedura per effettuare una richiesta di RIN speciale in una situazione di emergenza.

Riferimento giuridico: articolo 8, paragrafo 5 e articolo 19, paragrafo 2 del regolamento PIC

6.1.10 In quali casi non è più necessaria una notifica?

L'obbligo di notifica di esportazione viene meno quando **tutte** le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 6, sono soddisfatte, ossia se:

- a) una sostanza chimica viene assoggettata alla procedura PIC;
- b) la parte importatrice della convenzione ha fornito una risposta sull'importazione (comunicando se acconsente o meno all'importazione);
- c) la Commissione è stata informata dal segretariato della risposta data e ha trasmesso tali informazioni agli Stati membri e all'ECHA.

L'esportatore di sostanze chimiche per cui il suddetto obbligo è venuto meno deve comunque ottenere un RIN speciale (se la risposta sull'importazione esiste ed è positiva) e indicarlo nella sua dichiarazione di esportazione. Si noti, tuttavia, che una notifica di esportazione è ancora necessaria nel caso in cui il paese importatore della convenzione continui a richiederla.

L'obbligo di notifica di esportazione viene meno anche quando l'AND della parte importatrice rinuncia ufficialmente al diritto di ricevere la notifica di esportazione. La Commissione deve ricevere tali informazioni dal segretariato o dall'AND della parte importatrice. Successivamente, la Commissione inoltra queste informazioni all'ECHA (affinché questa possa renderle disponibili su ePIC) e agli Stati membri. Le risposte sulle importazioni sono incluse nella circolare PIC più recente disponibile nel sito web della convenzione di Rotterdam.

Riferimento giuridico: articolo 8, paragrafo 6 e articolo 19, paragrafo 2 del regolamento PIC

6.1.11 Richiesta di informazioni supplementari

Le autorità del paese importatore possono rispondere a una notifica di esportazione UE richiedendo informazioni supplementari. Tali informazioni devono essere fornite dall'esportatore, dall'AND competente o dall'ECHA.

Riferimento giuridico: articolo 8, paragrafo 7 del regolamento PIC

6.2 Notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

Quando l'ECHA riceve una notifica di esportazione relativa all'esportazione da un paese terzo verso l'Unione di una sostanza chimica di cui la fabbricazione, l'uso, la manipolazione, il consumo, il trasporto o la vendita siano vietati o soggetti a rigorose restrizioni nel paese di origine, la notifica è messa a disposizione all'interno della banca dati di ePIC **entro 15 giorni** dal suo ricevimento. L'ECHA, per conto della Commissione, conferma l'avvenuto ricevimento della prima notifica trasmessa dal paese terzo per ciascuna sostanza chimica. L'ECHA rende disponibile la notifica, unitamente a tutte le informazioni accessibili, alle AND degli Stati membri di destinazione entro **10 giorni** dalla data di ricevimento. Gli altri Stati membri hanno il diritto di ricevere, su richiesta, delle copie di tali notifiche di esportazione.

Se l'AND di uno Stato membro riceve una notifica di esportazione direttamente da un paese terzo, deve inviare immediatamente la notifica all'ECHA, unitamente a tutte le informazioni disponibili. Tuttavia, la trasmissione della notifica da parte dell'AND non è necessaria se la notifica non è conforme all'articolo 9 (per esempio, perché deriva da una «regola di nuovo uso significativo» ai sensi del TSCA (Toxic Substances Control Act, Legge per il controllo delle sostanze tossiche) statunitense o dalla mancata registrazione nel paese di origine, ecc. piuttosto che da un divieto/una rigorosa restrizione per motivi sanitari o ambientali). In tali casi, se lo Stato membro ritiene che gli altri Stati membri dovrebbero essere informati, può essere sufficiente una sintesi della notifica. Qualora siano necessarie informazioni supplementari, lo Stato membro interessato dovrebbe richiederle direttamente alle autorità del paese esportatore (con copia inviata all'ECHA, per conoscenza).

Riferimento giuridico: articolo 9 del regolamento PIC

6.2.1 Obblighi relativi all'importazione delle sostanze chimiche

Il regolamento PIC impone agli Stati membri di controllare l'importazione delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I e di designare le autorità, quali le dogane, che devono assumersi tale compito (articolo 18 del regolamento PIC). Sebbene il regolamento PIC non includa disposizioni dettagliate sul divieto o sulle restrizioni all'importazione, esso istituisce una procedura che consente alla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, di valutare e adottare decisioni sull'importazione di sostanze chimiche cui si applica la procedura PIC (ossia quelle contenute nella parte 3 dell'allegato I).

La Commissione riceve dal segretariato PIC i documenti di orientamento alla decisione (DGD) e li distribuisce agli Stati membri e all'ECHA. La Commissione adotta (attraverso un atto di esecuzione) una decisione sull'importazione nell'Unione europea della sostanza chimica interessata, facendo riferimento alla o alle categorie d'uso specificate per tale sostanza nel DGD. Prima di adottare la decisione, la Commissione acquisisce l'opinione degli Stati membri applicando la procedura consultiva nel comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento REACH (*procedura di comitato*).

La normativa UE esistente costituisce la base giuridica delle decisioni sull'importazione nel contesto della convenzione di Rotterdam. La decisione se consentire l'importazione e/o

L'utilizzo e/o l'immissione sul mercato nel territorio dell'Unione di una sostanza chimica è adottata in un atto normativo che regola l'importazione, l'utilizzo o l'immissione sul mercato di tale sostanza, ad esempio il regolamento REACH o le norme sui prodotti fitosanitari o sui biocidi. Pertanto, il regolamento PIC non include disposizioni dettagliate sulle restrizioni o sul divieto di importazione.

La decisione sull'importazione nell'UE viene comunicata al segretariato della convenzione di Rotterdam e le parti esportatrici sono tenute a rispettarla. La decisione viene anche messa a disposizione del pubblico, e in particolare dei soggetti interessati, dalle AND degli Stati membri. Essa è anche inserita nella circolare PIC, pubblicata periodicamente dal segretariato, e nel sito della convenzione (<http://www.pic.int>).

Se opportuno, e su richiesta dello Stato membro o degli Stati membri interessati, la decisione sull'importazione indicherà anche norme nazionali diverse e più specifiche. Le decisioni sull'importazione faranno riferimento alla categoria d'uso indicata nella convenzione PIC per la sostanza chimica interessata. Le AND devono rendere disponibili le decisioni sull'importazione ai soggetti interessati nel proprio ambito di competenza, secondo le proprie misure normative e amministrative. Nell'esaminare le informazioni contenute in un DGD, la Commissione valuterà, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'ECHA, la necessità di proporre, se necessarie, misure UE volte a ridurre i rischi per la salute umana e l'ambiente.

Riferimento giuridico: articolo 13 del regolamento PIC

6.3 Informazioni sui quantitativi di sostanze chimiche esportati e importati

Nel corso del primo trimestre di ogni anno l'esportatore di:

- sostanze elencate nell'allegato I del regolamento PIC;
- miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento CLP, a prescindere dalla presenza di altre sostanze; o
- articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I in forma reattiva o miscele contenenti tali sostanze in una concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento CLP, a prescindere dalla presenza di altre sostanze

è tenuto a comunicare all'AND competente dello Stato membro nel quale egli è stabilito i quantitativi della sostanza chimica (come sostanza pura e come ingrediente in miscele e/o articoli) esportati verso ciascun paese importatore nel corso dell'anno precedente. La comunicazione dovrebbe includere un elenco dei nomi e degli indirizzi di tutti gli importatori che hanno ricevuto le forniture. Per le miscele e gli articoli, il dato da riportare è il quantitativo della o delle sostanze chimiche di cui all'allegato I⁴¹. Dall'inizio del 2015, quando la funzione è stata introdotta in ePIC, tali informazioni devono essere presentate all'AND usando l'apposita funzione di ePIC.

⁴¹ I quantitativi della o delle sostanze chimiche di cui all'allegato I devono essere riportati in chilogrammi o litri. Ai fini della corretta identificazione della sostanza chimica, si dovrebbe indicare il numero CAS. Si noti inoltre che è il quantitativo della sostanza chimica per la quale è stata effettuata una notifica di esportazione che deve essere riportato e **non** il quantitativo relativo a un gruppo di sostanze chimiche, quali ad esempio i «composti del mercurio».

La definizione di «articolo» implica che le informazioni sull'esportazione sono richieste solo se l'uso della sostanza chimica in quel particolare articolo è vietato o soggetto a rigorose restrizioni dalla normativa dell'Unione; tali informazioni non sono necessarie per tutti gli altri articoli nei quali la sostanza può essere usata senza restrizioni.

Le esportazioni di sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I che vengono effettuate con l'approvazione dell'AND dell'esportatore e della Commissione assistita dall'ECHA, ma in assenza di un consenso esplicito della parte importatrice o dell'altro paese importatore, devono essere elencate separatamente (si veda l'articolo 14, paragrafo 7 del regolamento PIC).

Analogamente, ciascun importatore con sede nell'Unione è tenuto a fornire le stesse informazioni per i quantitativi di sostanze chimiche immessi nel mercato interno. Le AND provvedono, con il supporto della piattaforma ePIC, ad elaborare ed aggregare le informazioni ricevute dagli esportatori e dagli importatori secondo il modello di cui all'allegato III del regolamento PIC. Le relazioni aggregate per l'anno civile precedente devono essere presentate dalle AND all'ECHA tramite ePIC. Ciò dovrebbe essere fatto al più tardi entro la fine del mese di settembre dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento le relazioni. Anche le comunicazioni negative dovrebbero essere trasmesse all'ECHA. L'ECHA assiste le AND nella raccolta dei dati fornendo le funzionalità necessarie su ePIC ed elabora una sintesi delle relazioni a livello dell'Unione. Una sintesi globale delle informazioni non confidenziali viene pubblicata nell'apposita sezione del sito web dell'ECHA.

Riferimento giuridico: articolo 10 del regolamento PIC

6.4 Notifica delle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni ai sensi della convenzione

Le sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (cioè quelle vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione europea nell'ambito di una categoria d'uso della convenzione) sono inserite nella parte 2 dell'allegato I. Dopo l'inserimento, tali sostanze devono essere notificate dalla Commissione al segretariato PIC non oltre 90 giorni dopo l'entrata in vigore della misura di regolamentazione definitiva (notifica FRA, si veda la sottosezione 2.3.1). Tale misura di regolamentazione può basarsi su una valutazione del rischio dell'Unione europea che identifica preoccupazioni per la salute umana o l'ambiente. I risultati più importanti di tale valutazione del rischio devono essere riportati nella notifica, allo scopo di informare le altre parti della convenzione e permettere loro di usare tali informazioni nel proprio processo di decisione nazionale sull'uso della sostanza chimica in questione.

La notifica deve contenere le informazioni elencate nell'allegato IV del regolamento PIC (*Notifica al segretariato della convenzione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni*). Se la Commissione non ha a disposizione queste informazioni, può chiedere a specifici esportatori o importatori di fornire tali informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. La notifica deve essere aggiornata ogni volta che la misura di regolamentazione che vieta o sottopone a rigorose restrizioni la sostanza chimica viene modificata.

Le proposte di inserimento nella parte 2 dell'allegato I vengono adottate formalmente dalla Commissione attraverso un atto delegato (regolamento delegato della Commissione che modifica l'allegato I) e presentate al Consiglio e al Parlamento europeo, che hanno la facoltà di sollevare obiezioni. Una notifica FRA dell'Unione viene presentata solo se e quando la modifica pertinente è stata adottata. La Commissione consulta le AND e i rispettivi soggetti interessati

in merito ai progetti di notifica, prima di presentare le versioni definitive al segretariato. Si veda anche la sezione [6.15](#) del presente documento (Aggiornamento degli allegati).

Priorità di notifica

Nel definire le priorità in materia di notifica, la Commissione considera:

- se la sostanza chimica è già soggetta alla procedura PIC (cioè è già elencata nella parte 3 dell'allegato I);
- in quale misura le prescrizioni in materia di informazione dell'allegato IV del regolamento PIC possono essere rispettate;
- la gravità dei rischi connessi alla sostanza chimica, in particolare per i paesi in via di sviluppo.

Informazioni sulle notifiche FRA trasmesse da altre parti

Quando la Commissione riceve informazioni dal segretariato su sostanze chimiche che le altre parti della convenzione hanno notificato in quanto vietate o soggette a rigorose restrizioni, deve distribuire immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri e all'ECHA. Se del caso, la Commissione valuta, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'ECHA, la necessità di proporre opportune misure UE finalizzate alla prevenzione di eventuali rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente.

Notifiche FRA trasmesse da Stati membri

Gli Stati membri possono adottare (in conformità alle normative dell'Unione applicabili) misure nazionali di regolamentazione definitiva al fine di vietare o sottoporre a rigorose restrizioni una sostanza chimica. Se uno Stato membro adotta un tale provvedimento, deve informarne opportunamente la Commissione. Questa rende disponibili le informazioni ricevute agli altri Stati membri, che hanno la facoltà di inviare osservazioni riguardo a una possibile notifica FRA. Lo Stato membro che ha adottato la misura di regolamentazione definitiva può chiedere che questa venga notificata al segretariato. In questi casi, si segue la procedura stabilita dall'articolo 11 del regolamento PIC. Se lo Stato membro che ha presentato la misura decide di non chiedere alla Commissione di trasmettere la notifica al segretariato, chiede alla Commissione di fornire informazioni al segretariato ai sensi dell'articolo 12 del regolamento PIC.

Riferimento giuridico: articolo 11, paragrafo 8, del regolamento PIC

6.5 Informazioni sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni non assoggettabili alla notifica PIC

Oltre alla notifica FRA, il regolamento prevede altri strumenti per la divulgazione di informazioni sulle sostanze chimiche vietate o soggette a rigorose restrizioni attraverso l'applicazione delle disposizioni in materia di scambio di informazioni della convenzione. Tali strumenti alternativi si possono applicare, ad esempio, a sostanze chimiche che sono vietate o soggette a rigorose restrizioni all'interno dell'Unione solo in una sottocategoria d'uso e che pertanto non sono assoggettabili alla notifica PIC. Tali strumenti possono essere applicati anche alle sostanze chimiche vietate o sottoposte a rigorose restrizioni tramite misure di regolamentazione definitive in uno o più Stati membri, qualora gli Stati membri interessati decidano, in seguito alla procedura di consultazione di cui sopra, che una notifica FRA non è opportuna.

In questi casi la divulgazione delle informazioni è garantita, invece che dalla creazione di una notifica FRA, dalla trasmissione al segretariato PIC da parte della Commissione delle informazioni del caso, affinché le altre parti della convenzione possano essere informate. Le informazioni fornite dalla Commissione sono essenzialmente di natura oggettiva e includono:

- l'identità della sostanza chimica;
- un riferimento alla misura di regolamentazione pertinente e alle ragioni sulle quali è fondata, riportate nella misura;
- (se opportuno) una sintesi della valutazione del rischio o di altri documenti sui quali si basa la misura;
- (se opportuno) una spiegazione del perché non viene creata una notifica FRA ai sensi dell'articolo 11.

Riferimento giuridico: articolo 12 del regolamento PIC

6.6 Obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche diversi dall'obbligo di notifica di esportazione

Gli esportatori dell'UE devono conformarsi alle decisioni sull'importazione (temporanee e definitive) adottate dalle parti importatrici, pubblicate ogni sei mesi nella circolare PIC prodotta dal segretariato. La Commissione trasmette le circolari PIC e le altre informazioni rilevanti ricevute alle AND, all'ECHA e alle associazioni industriali europee.

Le circolari PIC più recenti sono messe a disposizione del pubblico nell'apposita sezione del sito web dell'ECHA. L'ECHA fornisce tali informazioni su richiesta anche a tutti i soggetti coinvolti. Le decisioni sull'importazione sono disponibili anche presso le AND. L'obbligo a rispettare una decisione sull'importazione entra in vigore sei mesi dopo che il segretariato ha distribuito le informazioni.

Per l'esportazione verso paesi che sono parti della convenzione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I, per le quali la decisione sull'importazione pubblicata nella circolare PIC più recente consente l'importazione e la categoria d'uso PIC corrisponde all'uso previsto, non è necessario notificare l'esportazione, salvo che la parte importatrice abbia stabilito diversamente (si veda l'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento PIC). Tuttavia, gli esportatori devono indicare un RIN nella loro dichiarazione doganale. Tale RIN può essere ottenuto presentando una **richiesta di RIN speciale**⁴²:

1. l'esportatore controlla innanzitutto che all'esportazione si applichi l'articolo 2, paragrafo 3⁴³ o l'articolo 8, paragrafo 6. Se è così, l'esportatore richiede un RIN speciale alla sua AND;
2. se tutti i requisiti sono soddisfatti, l'AND del paese esportatore approva la richiesta.


Quindi il RIN viene attivato e deve essere utilizzato dall'esportatore nella dichiarazione doganale.

⁴² Si noti che, oltre che nei casi descritti sopra, le richieste di RIN speciale sono necessarie anche:

- per le sostanze chimiche esportate per scopi di ricerca e analisi in quantità non superiori a 10 kg per anno civile;
- se il paese importatore ha rinunciato al diritto di ricevere la notifica di esportazione;
- in caso di esportazione d'emergenza secondo l'articolo 8, paragrafo 5

⁴³ Si noti che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 si applicano alle sostanze chimiche elencate nell'allegato V. Si veda anche la sezione [4.1.2](#) per ulteriori informazioni sulle disposizioni relative a tali sostanze.

La Figura 2 illustra la procedura di richiesta di RIN speciale.



*

Nota: In caso di esenzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 o dell'articolo 8, paragrafo 6, la richiesta deve essere presentata usando la funzionalità «special RIN request» (richiesta di RIN speciale). In caso di esportazione d'emergenza (articolo 8, paragrafo 5) la richiesta di RIN speciale deve essere presentata usando il modulo standard per le notifiche di esportazione (nel quale si deroga a tutti i vincoli relativi ai termini di presentazione e alla disponibilità di consenso esplicito). Ciò ha lo scopo di permettere alla Commissione di valutare la richiesta.

Figura 2: Procedura di richiesta di RIN speciale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 o dell'articolo 8, paragrafo 6, o in caso di esportazione di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5.

6.6.1 Consenso esplicito

L'articolo 14 del regolamento PIC richiede il consenso esplicito del paese di destinazione prima dell'esportazione di sostanze chimiche elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I (salvo che una risposta positiva sull'importazione sia disponibile nella circolare PIC più recente per le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I):

Articolo 14, paragrafo 6:

Le sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I, o le miscele contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, a prescindere dalla presenza di altre sostanze, possono essere esportate, indipendentemente dall'uso previsto nella parte importatrice o nell'altro paese importatore, soltanto qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- (a) l'esportatore ha chiesto e ottenuto un consenso esplicito all'importazione attraverso l'autorità nazionale designata dello Stato membro dell'esportatore in consultazione con la Commissione, assistita dall'agenzia, e l'autorità nazionale designata della parte importatrice ovvero un'autorità competente di un altro paese importatore;*
- (b) nel caso di una sostanza chimica elencata nella parte 3 dell'allegato I, l'ultima circolare emessa dal segretariato (...) indica che la parte importatrice ha acconsentito all'importazione;*

6.6.1.1 Quali sostanze chimiche sono soggette all'obbligo di consenso esplicito?

Fatte salve le poche esenzioni indicate di seguito, il regolamento PIC va al di là delle prescrizioni della convenzione e impone di ottenere il consenso esplicito del paese importatore prima dell'esportazione di:

- sostanze chimiche soggette alla procedura PIC (cioè quelle elencate nella parte 3 dell'allegato I);
- sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC (cioè quelle elencate nella parte 2 dell'allegato I);
- miscele contenenti sostanze elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento CLP.

6.6.1.2 Richiedere un consenso esplicito

Per alcune sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I, nell'elenco dei consensi espliciti su ePIC potrebbero non essere presenti consensi espliciti o esoneri applicabili. In questi casi, perché l'esportazione possa avere luogo, è necessario un nuovo consenso esplicito.

Inoltre, per alcune sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I, i paesi importatori potrebbero non aver fornito una risposta sull'importazione al segretariato della convenzione; pertanto la circolare PIC più recente potrebbe non riportare una risposta della parte importatrice in merito alla volontà di permettere o meno in futuro l'importazione della sostanza o delle sostanze chimiche in questione. In assenza di una risposta ufficiale sull'importazione, perché l'esportazione possa avere luogo è necessario un consenso esplicito.

Il consenso esplicito deve essere richiesto e ricevuto tramite l'AND dell'esportatore e l'AND (o un'altra autorità competente) del paese importatore. È consigliabile che l'esportatore o l'importatore stabiliscano contatti diretti con le autorità del paese importatore solo dopo l'approccio formale da parte dell'AND dell'esportatore.

Le informazioni sulle AND e (per i paesi che non sono parte della convenzione) sulle altre autorità competenti sono disponibili su ePIC. Laddove si presentino problemi nell'identificazione delle autorità nel paese importatore, o qualora per altre ragioni sia difficile ottenere una risposta, la Commissione può fornire assistenza. Qualora l'AND dello Stato membro di esportazione riceva informazioni aggiornate sulle AND di paesi terzi, deve darne comunicazione alla Commissione e all'ECHA.

Per avere maggiori probabilità di ottenere una risposta a una richiesta di consenso esplicito, si raccomanda alle AND, nei limiti del possibile, di utilizzare il sistema di lingue ufficiali delle Nazioni Unite e di formulare le richieste di consenso esplicito nella lingua più appropriata per il paese importatore. I modelli per i moduli di richiesta di consenso esplicito e le note esplicative (che descrivono la procedura dell'Unione europea) sono disponibili nelle lingue più comuni (inglese, francese e spagnolo) nell'apposita sezione di ePIC.

6.6.1.3 Possibili forme di consenso esplicito

Il consenso esplicito può presentarsi sotto varie forme. Per esempio, potrebbe essere una decisione ufficiale sull'importazione trasmessa attraverso il segretariato, che riporta chiaramente il consenso del paese importatore alle importazioni (se la sostanza chimica è soggetta alla procedura PIC), o un'e-mail, una lettera o una conferma da parte delle autorità competenti del paese importatore.

A ogni documento utilizzato per autorizzare l'esportazione di una sostanza chimica per la quale è richiesto un consenso esplicito viene assegnato un identificatore unico (identificatore del consenso esplicito), e il documento è trasferito e archiviato su ePIC. Una volta che un'AND riceve il consenso esplicito per una sostanza chimica, lo inserisce in ePIC. Se è disponibile un consenso esplicito applicabile, l'AND non è tenuta a presentare una nuova richiesta. Se i termini di un consenso esplicito sono sufficientemente ampi, questo può essere applicato a varie notifiche di esportazione e costituire la base per l'attivazione di diversi RIN (per diversi esportatori e/o Stati membri).

6.6.1.4 Procedura di richiesta di consenso esplicito

La procedura per la richiesta di un consenso esplicito comincia sempre con una notifica di esportazione creata e presentata dall'esportatore su ePIC (si veda la sottosezione [6.1.5](#) del presente documento di orientamento). Successivamente, la procedura prevede le seguenti fasi:

1) L'AND verifica se esiste un consenso esplicito

La banca dati di ePIC suggerisce dei consensi espliciti (o delle risposte negative) esistenti potenzialmente applicabili. L'AND può sceglierne uno applicabile alla notifica o proporre un altro, se ritiene che esista un'opzione migliore che non è stata suggerita dal sistema.

- **Se esiste un consenso esplicito applicabile:**

Non è necessario richiedere un nuovo consenso al paese importatore.

L'AND dovrebbe approvare la notifica di esportazione (se le prescrizioni in materia di informazione sono soddisfatte) e inoltrarla all'ECHA;

- **Se non esiste un consenso esplicito:**

Se non sono disponibili un consenso esplicito o una decisione positiva sull'importazione che possano essere applicati, l'AND dell'esportatore deve

trasmettere una nuova richiesta di consenso all'AND competente del paese importatore.

Nel frattempo, l'ECHA elabora e invia la notifica di esportazione⁴⁴. Tuttavia, il RIN non viene attivato e l'esportazione non può avere luogo fino alla concessione del consenso.

2) Nel caso sia necessaria una nuova richiesta di consenso esplicito:

- L'AND ha a disposizione tutti i moduli necessari e i recapiti su ePIC. Su ePIC sono disponibili un modulo standard e una nota esplicativa che possono essere utilizzati dall'AND dell'esportatore per richiedere il consenso;
- L'AND invia una richiesta di consenso esplicito (al di fuori di ePIC), quindi la archivia nel sistema ePIC⁴⁵;
- quando invia la richiesta al paese importatore, l'AND dovrebbe illustrarne il contesto (ad esempio, spiegando che questa costituisce un requisito interno dell'Unione, che va al di là degli obblighi stabiliti dalla convenzione). Su ePIC sono disponibili un modulo standard e una nota esplicativa che possono essere utilizzati dall'AND dell'esportatore per richiedere il consenso;
- Se non dovesse pervenire una risposta entro 30 giorni dall'invio della richiesta, l'ECHA (per conto della Commissione) invia un sollecito all'AND del paese importatore. In assenza di una risposta, l'ECHA invia un secondo sollecito.

3) Una volta che il consenso è stato ricevuto:

- L'AND inserisce il consenso esplicito in ePIC e procede all'estrazione di tutti i metadati⁴⁶ utili e/o disponibili;
- l'ECHA verifica l'esattezza dei metadati ricavati (con un processo *una tantum*). Questa fase (i) garantisce che non siano stati commessi errori umani e (ii) permette un'interpretazione coerente dei consensi in tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Se l'ECHA non solleva obiezioni sui metadati, il consenso viene pubblicato nella lista dei consensi espliciti;
- il consenso è quindi disponibile per l'attivazione del RIN (o la sua disattivazione, se il consenso è negativo);
- in caso di consenso positivo, l'esportazione può avere luogo;
- il consenso è applicabile alla notifica di esportazione per cui è stato richiesto, ma può essere applicato anche ad altre notifiche.

⁴⁴ Non c'è un legame diretto tra l'obbligo di consenso esplicito e quello di notifica di esportazione. È necessario adempiere a entrambi gli obblighi, ma questi sono indipendenti e possono essere soddisfatti separatamente. Pertanto, non vi è motivo di sospendere l'inoltro della notifica di esportazione in attesa del ricevimento del consenso esplicito, ove richiesto.

⁴⁵ Le AND possono utilizzare varie modalità di comunicazione (fax, e-mail o posta) per contattare l'AND o un'altra autorità competente del paese importatore. Il documento archiviato dall'AND nel sistema è il modulo standard usato per richiedere un consenso esplicito.

⁴⁶ Per esempio: risposta sul consenso esplicito (positiva o negativa), categoria d'uso della sostanza chimica (prodotto industriale o pesticida), informazioni sull'identità della sostanza chimica (sostanza o miscela?), periodo di validità del consenso esplicito, ecc.

Per avere informazioni più dettagliate su come inserire le informazioni necessarie e presentare la richiesta di consenso esplicito, consultare il Manuale dell'utente di ePIC, disponibile sul sito web dell'ECHA all'indirizzo: <http://echa.europa.eu/support/dossier-submission-tools/epic/epic-manuals>.

Si veda anche la Figura 3, che illustra la procedura di richiesta di un consenso esplicito.

6.6.1.5 Consenso esplicito per miscele contenenti sostanze elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I

L'obbligo di ottenere un consenso esplicito si applica anche all'esportazione di miscele contenenti sostanze elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento CLP. Deve essere richiesto un consenso esplicito separato per ciascuna miscela; successivamente, viene rilasciato un RIN specifico per ogni miscela.

Nel tentativo di facilitare l'applicazione di questa disposizione, la richiesta di consenso esplicito comprende diverse domande cui l'AND del paese importatore deve rispondere. Una di tali domande è: «*acconsentite all'importazione di altre miscele contenenti la stessa sostanza inserita nell'allegato I?*» Nella maggior parte dei casi, la risposta dell'AND dell'importatore a questa domanda è «no», il che rende necessaria una richiesta di consenso esplicito separato per qualsiasi altra miscela, mentre in caso di risposta positiva le AND e l'ECHA possono approvare direttamente le esportazioni di altre miscele contenenti la sostanza.

Poiché una miscela contiene più di una sostanza, occorre verificare per ogni sostanza se sussiste l'obbligo di ottenere un consenso esplicito. Se almeno una delle sostanze fa scattare l'obbligo, è necessario presentare una richiesta di consenso esplicito. Un paese importatore potrebbe fornire una risposta non specifica, ossia che l'importazione di sostanze chimiche registrate⁴⁷ è consentita.

Esempio: Se la sostanza A contenuta in una miscela AB è elencata nell'allegato I del regolamento PIC ed è registrata nel paese importatore, l'esportazione può avere luogo anche se la sostanza B non è registrata, a condizione che questa non sia elencata nell'allegato I. L'obbligo di richiesta di consenso esplicito è scattato a causa della sostanza A, non della sostanza B.

⁴⁷ «Registrate» in questo contesto significa consentite o autorizzate nella parte importatrice o nell'altro paese importatore. Si veda anche l'articolo 14, paragrafi 6 e 7 del regolamento PIC.




Figura 3: Procedura di cui all'articolo 14, paragrafi 6 e 7, per l'esportazione di sostanze chimiche inserite nelle parti 2 e 3 dell'allegato I verso tutti i paesi (a esclusione delle esportazioni di sostanze chimiche inserite nella parte 2 dell'allegato I alle quali si applica l'esonero per i paesi OCSE).

6.6.1.6 Scadenze

Si raccomanda di richiedere il consenso esplicito **con il maggiore anticipo possibile rispetto all'esportazione**. Gli esportatori di sostanze chimiche che devono ricorrere a una richiesta di consenso esplicito sono incoraggiati a presentare le loro notifiche di esportazione alle rispettive AND con notevole anticipo rispetto alla data di esportazione.

Una copia del progetto di notifica di esportazione (disponibile su ePIC) può essere un mezzo adeguato per fornire le informazioni di cui il paese importatore ha bisogno per assumere una decisione. Per facilitare la procedura per l'AND o un'altra autorità competente del paese importatore, è utile che gli esportatori presentino all'AND dell'esportatore copie di eventuali registrazioni e autorizzazioni che il paese importatore ha emesso per la sostanza chimica. L'AND dell'esportatore può quindi trasferire tale documentazione su ePIC e allegarla alla richiesta di consenso.

6.6.1.7 Validità del consenso esplicito

Una volta che l'AND di un esportatore ha ottenuto un consenso esplicito, potenzialmente, finché tale consenso rimane valido, non è necessario effettuare nuove richieste per le successive esportazioni da parte di qualsiasi esportatore dell'Unione europea. Per tenere conto del fatto che l'opinione di un paese importatore potrebbe mutare nel tempo, la validità di un consenso esplicito è limitata a tre anni civili, salvo che sia specificato diversamente nel consenso esplicito. Alla fine del terzo anno, l'AND dell'esportatore deve inviare una nuova richiesta di consenso esplicito all'AND della parte importatrice o all'autorità competente dell'altro paese importatore. In attesa della risposta alla nuova richiesta, le esportazioni della sostanza chimica in questione possono continuare per un periodo supplementare di 12 mesi (si veda l'articolo 14, paragrafo 8 del regolamento PIC).

Per le sostanze chimiche che richiedono, oltre alla presentazione di una notifica di esportazione, un consenso esplicito (cioè le sostanze chimiche elencate nella parte 2 e alcune sostanze chimiche elencate nella parte 3 per le quali non esiste una decisione sull'importazione), la validità del consenso esplicito può variare e, nella maggior parte dei casi, è diversa da quella del RIN. Di norma, un RIN resta valido fino al 31 dicembre dell'anno per il quale è stata presentata la notifica, quindi scade. In tal caso, deve essere presentata una nuova notifica di esportazione per l'anno seguente e viene emesso un nuovo RIN. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, il nuovo RIN viene attivato immediatamente dopo l'elaborazione della notifica di esportazione. Non è necessario richiedere un nuovo consenso fino alla scadenza del consenso esplicito, al termine del terzo anno dalla sua concessione (salvo che sia specificato diversamente nei termini del consenso).

6.6.1.8 Esonero

Il regolamento prevede due possibili esenzioni all'obbligo di ottenere un consenso esplicito prima dell'esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I (cioè assoggettabili alla notifica PIC o soggette alla procedura PIC, rispettivamente):

1) Esportazione verso paesi OCSE di sostanze chimiche inserite nella parte 2 dell'allegato I

Se si prevede di esportare verso paesi OCSE una sostanza chimica assoggettabile alla notifica PIC, si può rinunciare all'obbligo di consenso esplicito. Tale decisione deve essere adottata dall'AND dell'esportatore su richiesta dell'esportatore, in consultazione con la Commissione e sulla base di un esame caso per caso. La decisione si basa sul fatto che, al momento dell'importazione nel paese OCSE, la sostanza chimica è consentita, registrata o autorizzata in tale paese. Questa procedura è illustrata nella Figura 4. Un elenco degli attuali paesi membri dell'OCSE è disponibile nel sito web dell'OCSE: <http://www.oecd.org/about/membersandpartners/list-oecd-member->

[countries.htm](#). Per un elenco delle AND dei paesi al di fuori dell'Unione, consultare il sito web dell'ECHA:
<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/designated-national-authority>
(selezionare «non-EU»).




Figura 4: Procedura ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6, per l'esportazione verso paesi OCSE di sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I.

2) Esonero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, per le sostanze chimiche elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I

La decisione di derogare all'obbligo di consenso esplicito può essere assunta dall'AND dell'esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall'ECHA e sulla base di un

esame caso per caso, se:

- non esistono elementi forniti da fonti ufficiali secondo cui la parte importatrice o l'altro paese importatore hanno adottato una misura di regolamentazione definitiva che vieti o sottoponga a rigorose restrizioni l'uso della sostanza chimica, e se
- nonostante tutti gli sforzi ragionevoli messi in atto, non è pervenuta una risposta entro 60 giorni da una richiesta di consenso esplicito per una sostanza chimica soggetta alla procedura PIC o assoggettabile alla notifica PIC.

Inoltre, una delle seguenti condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 7 deve essere soddisfatta:

Articolo 14, paragrafo 7, lettere a) e b):

- (a) sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della parte importatrice o dell'altro paese importatore attestanti che la sostanza interessata è consentita, registrata o autorizzata; o*
- (b) l'uso previsto dichiarato nella notifica di esportazione e confermato per iscritto dall'importatore non rientra in una delle categorie per le quali la sostanza chimica è stata elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I, e sussistono elementi forniti da fonti ufficiali secondo cui negli ultimi cinque anni la sostanza chimica è stata utilizzata o importata nella parte importatrice o nell'altro paese importatore in questione.*

Per le sostanze elencate nella parte 3 dell'allegato I, un'esportazione che soddisfi le condizioni di cui alla lettera b) non può avere luogo se:

- la sostanza chimica è stata classificata, ai sensi del regolamento CLP, tra quelle cancerogene di categoria 1A o 1B, o mutagene di categoria 1A o 1B, o tossiche per la riproduzione di categoria 1A o 1B (CMR cat. 1A o 1B); oppure
- se la sostanza chimica soddisfa i criteri enunciati nell'allegato XIII del regolamento REACH per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

Si veda la See Figura 3, nella quale è illustrata la richiesta di esonero ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7, per le sostanze chimiche elencate nella parte 2 o 3 dell'allegato I (nel contesto della procedura di consenso esplicito). Nell'Appendice 3 del presente documento di orientamento vengono forniti degli esempi sul tipo di elementi richiesti per giustificare un esonero.

Per avere ulteriori informazioni sui criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele CMR si raccomanda di consultare la [Guida per l'applicazione dei criteri CLP](#) disponibile sul sito web dell'ECHA. Per avere ulteriori informazioni sull'identificazione delle sostanze PBT/vPvB consultare l'allegato XIII del regolamento REACH (*Criteri per l'identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili*). Inoltre, può essere utile consultare la [parte C \(Valutazione PBT\) degli Orientamenti sugli obblighi d'informazione e sulla valutazione della sicurezza chimica](#) dell'ECHA.

Al momento di decidere sull'esportazione di sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I, l'AND, in consultazione con la Commissione assistita dall'ECHA, deve prendere in considerazione il possibile impatto di tali sostanze sulla salute umana e sull'ambiente nella parte importatrice o nell'altro paese importatore e presentare la documentazione rilevante

all'ECHA affinché possa essere messa a disposizione tramite ePIC.

Validità dell'esonero

Gli esoneri possono essere concessi per un periodo massimo di 12 mesi, scaduto il quale è necessario un consenso esplicito, salvo che nel frattempo sia pervenuta una risposta alla richiesta iniziale di consenso esplicito (si veda l'articolo 14, paragrafo 8 del regolamento PIC). Lo stesso periodo di validità di 12 mesi si applica anche all'«esonero OCSE» concesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento PIC.

Allo scadere del periodo di 12 mesi, se non è pervenuta una risposta alla richiesta di consenso esplicito, l'esportatore deve nuovamente richiedere un consenso esplicito attraverso l'AND dell'esportatore; di conseguenza, la procedura di cui sopra ricomincia da capo. Si noti che il suddetto periodo di 12 mesi decorre a partire dalla data in cui viene concesso l'esonero o dal giorno indicato nella decisione sulla concessione dell'esonero.

6.7 Qualità dei prodotti esportati

L'articolo 14, paragrafi 10 e 11, del regolamento PIC sancisce i requisiti sulla vita utile, l'imballaggio, le condizioni di conservazione e la stabilità delle sostanze chimiche. Tali requisiti si applicano principalmente ai pesticidi.

Un esportatore deve assicurarsi che i prodotti non vengano esportati nei 6 mesi precedenti la data di scadenza, quando tale data è nota o può essere dedotta dalla data di fabbricazione, a meno che ciò sia impossibile a causa delle proprietà intrinseche della sostanza chimica. Nel caso dei pesticidi, le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori devono essere ottimizzati al fine di ridurre al minimo il rischio che si creino depositi obsoleti, e l'etichetta deve contenere informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità nelle condizioni climatiche del paese importatore. Inoltre, il pesticida esportato deve essere conforme ai requisiti di purezza stabiliti dalla legislazione dell'Unione europea.

6.8 RIN nelle dichiarazioni doganali

Gli esportatori sono tenuti a includere nelle proprie dichiarazioni doganali per l'esportazione il rispettivo numero di riferimento identificativo (RIN) ottenuto con la notifica di esportazione. Tale RIN (standard o speciale) dovrebbe essere inserito nella casella 44 del documento amministrativo unico (DAU), o nella posizione corrispondente di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica, come specificato nel regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario.

Per agevolare il controllo doganale delle esportazioni, l'obbligatorietà del RIN nella dichiarazione doganale è integrata nella TARIC⁴⁸ come misura di controllo dell'esportazione legata a uno specifico codice delle merci.

Si noti che **Y915** è il codice certificato TARIC che indica l'obbligatorietà del RIN. L'esportatore (che ha presentato una notifica di esportazione e ottenuto un RIN) deve inserire il codice certificato Y915 nella casella 44 del DAU. Pertanto, la casella 44 dovrebbe contenere il codice

⁴⁸ La *Tarif Intégré de la Communauté*, cioè tariffa integrata della Comunità, è una banca dati multilingue in cui sono integrati tutti i provvedimenti relativi alle tariffe doganali e alle norme commerciali e agricole dell'Unione europea. Per avere maggiori informazioni sulle misure tariffarie e non tariffarie applicabili per i codici delle merci, consultare il sito web della Direzione generale Fiscalità e Unione doganale della Commissione:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

certificato Y915 e un RIN.

Esistono altri codici certificati TARIC associati al regolamento PIC⁴⁹ che l'esportatore deve inserire, in base al tipo di sostanza chimica esportata, nella casella 44 del DAU. Tali codici sono elencati di seguito:

- **Y916:** questo codice certificato indica che la sostanza chimica da esportare non è soggetta alle disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012, allegato I (restrizioni sulle esportazioni). Non si applica alcuna restrizione. Si noti che questo codice certificato è utilizzato solo quando la sostanza esportata ha lo stesso codice NC di una voce presente nell'allegato I, ma **non** è la stessa sostanza chimica che ha dato origine alla voce.
- **Y917:** questo codice certificato indica che la sostanza chimica da esportare non è soggetta alle disposizioni del regolamento (UE) n. 649/2012, allegato V (divieto di esportazione di alcune sostanze chimiche). Non si applica alcun divieto. Si noti che questo codice certificato è utilizzato solo quando la sostanza esportata ha lo stesso codice NC di una voce presente nell'allegato V, ma non è la stessa sostanza chimica che ha dato origine alla voce.
- **Y919:** questo codice certificato indica che la sostanza chimica da esportare è soggetta alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 649/2012 che dispensa l'esportazione da tutte le disposizioni a condizione che la sostanza chimica sia esportata per fini di ricerca o analisi in quantità non superiori a 10 kg. Il codice Y919 dovrebbe essere accompagnato da un «RIN speciale» (si veda la sottosezione [4.2.9](#) del presente documento di orientamento).

Se nella casella 44 è stato inserito un RIN, i funzionari doganali possono consultare l'interfaccia per le dogane di ePIC e controllare lo stato dell'esportazione.

Attraverso l'applicazione ePIC, i funzionari doganali possono accedere alle seguenti informazioni (in caso di corretta corrispondenza tra il RIN e il rispettivo paese):

- tipo di RIN (notifica di esportazione/richiesta di RIN speciale);
- periodo di validità del RIN;
- nome della sostanza chimica/della miscela/dell'articolo;
- numero CAS;
- numero CE;
- numero CUS;
- codice NC;
- Stato membro esportatore;
- nome e dati dell'esportatore;
- paese importatore.

Oltre che alle informazioni di cui sopra, le autorità doganali possono accedere all'elenco completo delle sostanze chimiche PIC e ai recapiti di tutte le AND dell'Unione europea. Per le richieste di RIN speciale **in blocco**, invece, la maggior parte delle informazioni sopra elencate sono contenute in un file allegato.

Se il RIN e il paese importatore non corrispondono (o se il RIN non esiste), il sistema non fornisce alcuna informazione e visualizza un messaggio di errore.

Se il RIN è attivo per l'esportazione indicata, l'esportazione può avere luogo. Qualora le

⁴⁹ Si noti che TARIC non solo indica che il regolamento PIC è applicabile, ma specifica anche i codici dell'Unione da utilizzare per dichiarare il RIN o il RIN speciale nelle dichiarazioni doganali, o per dichiarare che le merci soddisfano determinati requisiti. Le dogane non devono permettere un'esportazione a meno che il codice certificato TARIC pertinente sia presente e accompagnato dal RIN o dal RIN speciale, se applicabile.

autorità doganali abbiano dei dubbi o riscontrino un problema nella dichiarazione doganale relativamente alla conformità con il regolamento PIC, dovrebbero bloccare l'esportazione e notificare debitamente l'AND del paese esportatore. Se tali dubbi rimangono irrisolti, la sostanza chimica deve infine essere ritirata dall'esportatore.

Il seguente elenco di controllo può essere utile alle dogane come base per la creazione di un proprio elenco di controlli da effettuare sulle esportazioni:

- La sostanza chimica è soggetta al regolamento PIC?
- L'esportazione della sostanza chimica è vietata (cioè la sostanza è inclusa nell'allegato V del regolamento PIC)?
- È stato indicato un RIN attivo nella casella 44?
- La sostanza chimica e il paese importatore corrispondono a quelli indicati nella notifica di esportazione?
- L'imballaggio e l'etichettatura sono conformi alle disposizioni rilevanti dell'articolo 14, paragrafi 10 e 11, e dell'articolo 17 (pittogrammi di pericolo, consigli di prudenza, lingua, ecc.)?
- La spedizione è accompagnata da una SDS redatta in una lingua che dovrebbe essere compresa nel paese importatore?
- In caso di RIN speciale, il limite massimo di 10 kg è stato rispettato?

Riferimento giuridico: articolo 19, paragrafo 1 del regolamento PIC

6.9 Informazioni sui movimenti di transito

Se una parte della convenzione richiede informazioni sui movimenti di transito di una sostanza chimica soggetta alla procedura PIC, l'esportatore deve fornire alla sua AND, per quanto possibile, le informazioni riportate nell'allegato VI del regolamento (UE) n. 649/2012 trenta giorni prima del primo movimento di transito previsto, e almeno otto giorni prima di ogni movimento successivo.

L'AND dello Stato membro dell'esportatore trasmette tali informazioni, unitamente a tutte le informazioni supplementari disponibili, alla Commissione (con copia all'ECHA) che le inoltra all'AND della parte importatrice che ne ha fatto richiesta non oltre il quindicesimo giorno precedente il primo movimento di transito e prima di ogni movimento successivo. Si noti che, al momento della redazione del presente documento, **nessuna** delle parti della convenzione aveva indicato di voler ricevere tali informazioni.

Movimenti di transito in relazione ai concetti di esportazione e importazione ai sensi del regolamento PIC

In caso di esportazione o riesportazione, le disposizioni di cui all'articolo 16 devono essere intese come obblighi nei confronti dei paesi terzi i cui territori vengono attraversati durante il trasporto tra il paese di spedizione e il paese di destinazione.

Va osservato che il transito unionale esterno, ma non quello interno, è escluso dalle definizioni di esportazione (articolo 3, paragrafo 16) e importazione (articolo 3, paragrafo 17). Nella pratica, questo significa che le sostanze chimiche che attraversano il territorio doganale dell'Unione in regime di transito esterno, nel tragitto tra un paese terzo A e un altro paese terzo B, non devono essere considerate come importate e riesportate.

D'altro canto, i movimenti di sostanze chimiche in regime di transito interno, che si spostano da un punto all'interno del territorio doganale dell'Unione a un altro punto all'interno del territorio doganale dell'Unione attraversando i territori di paesi terzi, rientrano nelle definizioni di esportazione e importazione stabilite nel regolamento PIC. In questi casi si applicano gli obblighi relativi alle esportazioni e alle importazioni ai sensi del regolamento PIC. La comunicazione al paese terzo di informazioni sulle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC dovrebbe rispettare le disposizioni dell'articolo 16.

Riferimento giuridico: articolo 16 del regolamento PIC

6.10 Informazioni che devono accompagnare le sostanze chimiche esportate

Tutte le sostanze chimiche destinate all'esportazione devono essere imballate ed etichettate come se dovessero essere immesse nel mercato dell'Unione europea, a meno che il paese importatore non abbia proprie prescrizioni specifiche, tenendo conto anche delle norme internazionali rilevanti.

Le regole UE applicabili sono contenute nei seguenti atti normativi:

- **regolamento CLP**: regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- **regolamento sui biocidi (BPR)**: regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;
- **regolamento sui prodotti fitosanitari**: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Inoltre, le sostanze chimiche pericolose esportate devono essere accompagnate da una scheda di dati di sicurezza in conformità all'articolo 31 e all'allegato II del regolamento REACH. Quando la sostanza chimica viene esportata, l'esportatore deve inviare tale SDS a ciascun importatore. Si veda anche la sottosezione [6.10.4](#) del presente documento di orientamento.

6.10.1 Contenuto dell'etichetta

Secondo l'articolo 17 del regolamento CLP, le sostanze o miscele classificate come pericolose e contenute in imballaggi devono essere munite di un'etichetta comprendente le seguenti informazioni:

- nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori⁵⁰;
- quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nella confezione messa a disposizione del pubblico, se tale quantità non è indicata altrove nella confezione;
- identificatori del prodotto per la sostanza o la miscela ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 2 o 3 del regolamento CLP; in linea generale, nella SDS di una sostanza o di una miscela devono essere utilizzati lo stesso o gli stessi identificatori selezionati per l'etichetta;
- se applicabile:
 - o pittogrammi di pericolo, cioè una rappresentazione grafica che serve a comunicare informazioni in merito al pericolo in questione (si veda anche la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento CLP);
 - o avvertenze che indicano il livello di gravità relativo di uno specifico pericolo (si veda anche l'articolo 20 del regolamento CLP);
 - o indicazioni di pericolo, che descrivono la natura e la gravità dei pericoli connessi a una sostanza o a una miscela (si veda l'articolo 21 del regolamento CLP);
 - o consigli di prudenza, che forniscono indicazioni sulle misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi per la salute umana o l'ambiente derivanti dai pericoli connessi a una sostanza o una miscela (si veda l'articolo 22 del regolamento CLP);
 - o una sezione per le informazioni da apporre sull'etichetta in aggiunta a quelle elencate nell'articolo 17, lettere da a) a g), del regolamento CLP;

Le prescrizioni legali dettagliate per l'etichettatura delle sostanze e delle miscele sono indicate nel titolo III del regolamento CLP. Si raccomanda inoltre di consultare la [Guida all'etichettatura e all'imballaggio a norma del regolamento \(CE\) n. 1272/2008](#) disponibile sul sito web dell'ECHA.

Inoltre, secondo l'articolo 17 del regolamento CLP, le informazioni sull'etichetta devono includere anche la data di scadenza (se necessario, per diverse zone climatiche) e, se del caso, la data di fabbricazione.

6.10.2 Scadenze per la classificazione, l'etichettatura, l'imballaggio e l'aggiornamento delle etichette di pericolo a norma del regolamento CLP

Il regolamento CLP è stato introdotto gradualmente in varie fasi, fino alla sua piena applicazione a partire dal 1° giugno 2015. Durante il periodo di transizione, alcune disposizioni del regolamento CLP e delle normative precedenti sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio, cioè le direttive DSD e DPD, potevano essere applicate parallelamente.

⁵⁰ Secondo l'articolo 2, paragrafo 26, del regolamento CLP, «fornitore» indica «qualsiasi fabbricante, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in forma pura o contenuta in una miscela, o una miscela».

Per le sostanze, gli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio a norma del regolamento CLP si applicano già dal 1° dicembre 2010. Dal 1° giugno 2015 gli stessi obblighi si applicano alle miscele.

Pertanto, **dal 1° giugno 2015 sia le sostanze che le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate esclusivamente in base al regolamento CLP**. Tale classificazione deve essere riportata nelle SDS delle sostanze e delle miscele. Non è più necessario riportare nelle SDS la classificazione delle sostanze pure o contenute in miscele a norma della DSD, o la classificazione delle miscele a norma della DPD. Devono essere riportate solo le corrispondenti informazioni ai sensi del regolamento CLP (si veda anche la [Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza](#) dell'ECHA).

Qualora una miscela sia già stata classificata, etichettata e imballata ai sensi della DPD e immessa sul mercato prima del 1° giugno 2015, ossia in tale data è già presente all'interno della catena di approvvigionamento, il fabbricante, l'importatore, l'utilizzatore a valle o il distributore hanno la facoltà di posticiparne la rietichettatura e il reimballaggio secondo le norme stabilite dal regolamento CLP fino al 1° giugno 2017. Ciò significa che la miscela può continuare a essere venduta nella catena di approvvigionamento con l'etichetta a norma della DPD fino al 1° giugno 2017.

Riferimento giuridico: articolo 61 del regolamento CLP

6.10.3 Pittogrammi di pericolo utilizzati nell'Unione europea

Pittogrammi di pericolo ai sensi del regolamento CLP, che attua il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS):

PERICOLI DI NATURA FISICA:



PERICOLI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE:



L'elenco completo dei pittogrammi di pericolo CLP/GHS per tutte le classi di pericolo e le categorie di pericolo è riportato nell'allegato V del regolamento CLP. I pittogrammi GHS possono essere scaricati gratuitamente dal sito web della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE): <http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html>.

6.10.4 Scheda di dati di sicurezza (SDS)

L'articolo 31, paragrafo 1 del regolamento REACH prevede che il fornitore di una sostanza o di una miscela fornisca una SDS ogniqualvolta:

una sostanza o una miscela:

- soddisfa i criteri per essere classificata come pericolosa ai sensi del regolamento relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento CLP); o
- è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) ai sensi dell'allegato XIII del regolamento REACH; o
- è inclusa nell'elenco delle sostanze candidate che potrebbero essere assoggettate ad autorizzazione.

Il regolamento PIC prevede che le sostanze chimiche esportate siano accompagnate da una SDS formattata in conformità all'allegato II del regolamento REACH. L'esportatore deve inviare una SDS unitamente alla sostanza chimica a ciascun importatore. Le informazioni presenti sull'etichetta e nella scheda di dati di sicurezza devono essere riportate, nei limiti del possibile, nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata (si veda la sezione Appendice 4 del presente documento di orientamento).

Per avere informazioni più dettagliate, consultare la [Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza](#), disponibile sul sito web dell'ECHA.

Riferimento giuridico: articolo 17 del regolamento PIC

6.11 Obbligo per le autorità degli Stati membri di controllare le esportazioni

Gli Stati membri devono designare delle autorità, come gli uffici doganali, che si assumano il compito di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I. Per ulteriori informazioni sul controllo delle **importazioni**, si veda la sezione [6.2.1](#).

Insieme alla Commissione assistita dall'ECHA, gli Stati membri devono coordinare le proprie attività di controllo sugli esportatori e monitorare l'osservanza delle disposizioni del regolamento PIC da parte degli esportatori. È previsto che gli Stati membri, la Commissione e l'ECHA operino in maniera coordinata e mirata.

L'ECHA sta cercando di facilitare tale cooperazione fornendo orientamenti sul regolamento PIC, oltre che formazione, manuali IT e webinar sull'uso di ePIC. La rete delle AND e delle altre autorità responsabili dell'applicazione della normativa è coordinata dal Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione dell'ECHA.

Il seguente elenco di controllo può essere utile alle autorità responsabili dell'applicazione della normativa, come base per la creazione di un proprio elenco di controlli da effettuare sulle esportazioni:

- L'esportazione della sostanza chimica è vietata (cioè la sostanza è inclusa nell'allegato V del regolamento PIC)?
- La sostanza chimica che si sta esportando è soggetta a notifica di esportazione (cioè è specificamente indicata nell'allegato I o in un gruppo generico elencato nell'allegato I)?
- L'esportatore ha presentato una notifica di esportazione annuale che è stata accettata dall'AND?
- La sostanza figura nella parte 3 dell'allegato I (*Elenco delle sostanze chimiche soggette alla procedura PIC*)? La circolare PIC più recente riporta il consenso del paese importatore, o ci sono elementi che attestano che il consenso esplicito è stato concesso in altra maniera?
- La sostanza chimica è elencata nella parte 2 dell'allegato I (*Elenco di sostanze chimiche assoggettabili alla notifica PIC*)? Ci sono elementi che indicano che il paese importatore ha concesso il consenso esplicito?
- L'imballaggio e l'etichettatura sono conformi alle disposizioni rilevanti dell'articolo 14, paragrafi 10 e 11, e dell'articolo 17 (pittogrammi di pericolo, consigli di prudenza, lingua, ecc.)?
- La spedizione è accompagnata da una scheda di dati di sicurezza (SDS) redatta in una lingua che è compresa nel paese importatore?

Gli Stati membri sono inoltre tenuti a riferire in merito alle proprie attività di controllo tramite regolari relazioni sul funzionamento delle procedure di cui all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento PIC.

Riferimento giuridico: articolo 18 del regolamento PIC

6.12 Scambio di informazioni

La Commissione assistita dall'ECHA e gli Stati membri devono agevolare la trasmissione ad altri paesi di informazioni sulle sostanze chimiche soggette al regolamento PIC. Il regolamento riconosce la necessità di prevedere forme di tutela della riservatezza. Tuttavia l'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento PIC, in linea con la convenzione, definisce le informazioni che non possono essere considerate riservate. Queste sono:

- le informazioni di cui all'allegato II (*Notifica di esportazione*) e all'allegato IV (*Notifica al segretariato della convenzione di una sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni*);
- le informazioni contenute in una SDS;
- la data di scadenza della sostanza chimica;
- la data di fabbricazione della sostanza chimica;
- le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classificazione di pericolo, la natura del rischio e i consigli in materia di sicurezza pertinenti;
- i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici;
- le informazioni sul trattamento dell'imballaggio dopo la rimozione delle sostanze chimiche.

L'ECHA deve elaborare ogni due anni un documento illustrativo delle informazioni trasmesse. I nomi dei singoli esportatori e importatori non vengono riportati (anche se naturalmente queste informazioni sono indicate nelle notifiche di esportazione trasmesse ai paesi importatori). Analogamente, le relazioni sintetiche prodotte dall'ECHA ai sensi degli articoli 10 e 22 contengono informazioni aggregate, che non permettono l'identificazione dei singoli esportatori.

Riferimento giuridico: articolo 20 del regolamento PIC

6.13 Assistenza tecnica

La Commissione, gli Stati membri e l'ECHA devono cooperare per promuovere l'assistenza tecnica, in particolare allo scopo di permettere ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione di attuare la convenzione.

Riferimento giuridico: articolo 21 del regolamento PIC

6.14 Sorveglianza e comunicazione delle informazioni

L'articolo 22 del regolamento PIC (*Sorveglianza e comunicazione delle informazioni*) prevede che gli Stati membri, la Commissione e l'ECHA vigilino e riferiscano sul funzionamento e l'attuazione del regolamento.

Sia gli Stati membri che la Commissione monitorano gli sviluppi che si verificano nell'ambito del regolamento. Gli Stati membri e l'ECHA devono inviare regolarmente (ogni tre anni) alla Commissione informazioni sul funzionamento delle varie procedure. Queste relazioni contengono elementi quali:

- il numero di notifiche di esportazione gestite,
- il numero di richieste di consenso esplicito e il loro esito,
- la natura e l'entità dei controlli/delle ispezioni, dei problemi e delle violazioni,
- i richiami e le sanzioni emessi,
- altre misure adottate, ecc.

Sulla base delle relazioni ricevute, la Commissione compila a sua volta una relazione che contiene una sintesi delle informazioni presentate dagli Stati membri e dall'ECHA. Tale relazione di sintesi sul funzionamento globale del regolamento viene quindi inoltrata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Anche in questo caso, sono previste misure per la protezione della riservatezza e dei diritti di proprietà dei dati (si veda l'articolo 22, paragrafo 3).

6.15 Aggiornamento degli allegati

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1 del regolamento PIC, la Commissione è tenuta a riesaminare almeno una volta all'anno, sulla base degli sviluppi nelle norme UE e nell'ambito della convenzione, l'elenco delle sostanze chimiche riportate nell'allegato I del regolamento PIC.

Per modificare l'allegato I, la Commissione adotta un atto delegato che aggiunge altre sostanze chimiche o modifica voci già presenti nell'allegato. Il potere di adottare atti delegati è stato conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni (a partire dal 1° marzo 2014) dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

Prima dell'adozione di un atto delegato, la Commissione consulta i soggetti rilevanti interessati in merito a un progetto di modifica e tiene conto delle loro osservazioni al momento di completare la redazione della modifica dell'allegato I. Quando si inseriscono nuove sostanze chimiche nelle rispettive parti dell'allegato I, scattano quindi, se del caso, l'obbligo di notifica di esportazione, la presentazione di una notifica FRA, l'obbligo di consenso esplicito per l'esportazione e l'obbligo di rispettare le decisioni sull'importazione degli altri paesi per le sostanze chimiche soggette alla procedura PIC.

I seguenti provvedimenti per l'aggiornamento degli allegati devono essere adottati attraverso la stessa procedura:

- inserimento di una sostanza nella parte 1 o 2 dell'allegato I ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, in seguito a misura di regolamentazione definitiva a livello dell'Unione, e altre modifiche dell'allegato I, comprese le modifiche di voci già esistenti;
- inserimento nella parte 1 dell'allegato V di una sostanza chimica soggetta al regolamento (CE) n. 850/2004⁵¹ sugli inquinanti organici persistenti;
- inserimento nella parte 2 dell'allegato V di una sostanza chimica già soggetta a divieto di esportazione a livello dell'Unione;
- modifiche di voci già presenti nell'allegato V;
- modifica degli allegati II, III, IV e VI;

l'inserimento nella parte 2 dell'allegato V (che implica il divieto di esportazione) di sostanze chimiche o articoli la cui esportazione non è ancora vietata richiede una codecisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una proposta della Commissione.

Riferimento giuridico: articolo 23 del regolamento PIC

7. ePIC: UN'APPLICAZIONE IT PER LA PRESENTAZIONE DI INFORMAZIONI

Molte delle attività relative all'applicazione quotidiana del regolamento PIC vengono svolte utilizzando un'applicazione IT chiamata ePIC. ePIC è un importante strumento IT per l'adempimento degli obblighi di cui al regolamento PIC e per lo scambio di informazioni. L'applicazione ePIC è utilizzata dai soggetti interessati dell'Unione coinvolti nelle rispettive attività. Inoltre, alcune informazioni derivate da ePIC vengono pubblicate nell'apposita sezione del sito web dell'ECHA e sono quindi a disposizione dei soggetti interessati di paesi non appartenenti all'Unione europea.

ePIC è stato creato per sostituire il sistema di presentazione precedente, EDEXIM (la banca dati europea sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose), a causa dell'incremento nel numero di notifiche da elaborare e della crescente domanda di funzionalità supplementari che facilitassero il lavoro quotidiano dei soggetti interessati.

ePIC comprende quattro interfacce separate, pensate per le esigenze dei quattro diversi gruppi di utenti:

- i. l'interfaccia per le AND viene utilizzata dagli Stati membri per gestire l'attuazione del regolamento, in particolare le notifiche di esportazione (articolo 8), le richieste di consenso esplicito (articolo 14), le richieste di RIN speciale (articolo 19, paragrafo 2),

⁵¹ [Regolamento \(CE\) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE](#) (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

gli esoneri (articolo 14, paragrafi 6 e 7) e la comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 10;

- ii. l'interfaccia per l'industria è utilizzata dagli esportatori UE per notificare (e successivamente seguire) le esportazioni pianificate, presentare richieste di RIN speciale, presentare richieste di esonero, presentare relazioni di cui all'articolo 10 e fornire le informazioni necessarie in conformità alle prescrizioni legali del regolamento;
- iii. l'interfaccia per le dogane è progettata per assistere le dogane nella loro attività di controllo del commercio di sostanze chimiche;
- iv. l'interfaccia amministrativa è utilizzata dall'ECHA per elaborare e archiviare le notifiche di importazione ed esportazione, e per svolgere tutte le attività connesse (inclusa la comunicazione di informazioni di cui all'articolo 10).

L'obiettivo principale di ePIC è fungere da piattaforma per l'adempimento degli obblighi e fornire all'utente informazioni sull'attuazione del regolamento PIC all'interno dell'Unione europea relativamente a:

- notifiche di esportazione per sostanze chimiche elencate nell'allegato I del regolamento;
- consensi espliciti per sostanze chimiche inserite nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento, concessi dai paesi su richiesta;
- (informazioni accessibili solo in maniera indiretta, attraverso un collegamento al sito web della convenzione) decisioni sull'importazione adottate, per sostanze chimiche inserite nella parte 3 dell'allegato I del regolamento, da paesi che partecipano alla procedura PIC internazionale nell'ambito della convenzione; e
- relazioni sulle esportazioni e importazioni effettive di sostanze chimiche soggette al regolamento che hanno avuto luogo negli anni civili precedenti.

L'interfaccia per l'industria permette agli esportatori di notificare direttamente e online alle proprie AND le esportazioni pianificate di sostanze chimiche elencate nell'allegato I. Una volta che l'esportatore ha creato e salvato una notifica di esportazione, all'esportazione viene assegnato un RIN inattivo.

Dopo la presentazione da parte dell'esportatore, l'AND esamina tempestivamente la notifica di esportazione e, se questa è completa e corretta, la inoltra all'ECHA. Durante l'elaborazione della notifica di esportazione da parte dell'AND e dell'ECHA, l'esportatore ha la possibilità di seguire lo stato di avanzamento della sua notifica di esportazione. ePIC comunica all'esportatore l'approvazione finale della notifica e il suo periodo di validità. Per le sostanze che non richiedono un consenso esplicito, il RIN è attivo (cioè l'esportazione è consentita) a partire dalla data di esportazione indicata dall'esportatore o dalla prima data possibile tenendo conto dei termini prescritti dal regolamento. Per le esportazioni che richiedono un consenso esplicito, il RIN viene attivato solo se le relative condizioni sono soddisfatte.

L'applicazione ePIC assegna inoltre a ogni consenso esplicito un numero identificativo interno che viene associato alla notifica durante l'elaborazione. Le AND e la Commissione hanno accesso all'elenco dei consensi espliciti. Se non è disponibile alcun consenso, ePIC comunica all'esportatore che l'esportazione non è ancora consentita.

Le informazioni ricavate da ePIC e pubblicate nell'apposita sezione del sito web dell'ECHA sono accessibili al pubblico. Queste informazioni permettono di:

- verificare l'esistenza di notifiche di esportazione per la prima esportazione annuale di

- determinate sostanze chimiche pericolose verso il paese di destinazione;
- visualizzare le informazioni sui consensi espliciti o gli esoneri applicabili disponibili per le sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato I del regolamento PIC;
 - visualizzare le informazioni relative alle decisioni sull'importazione di paesi terzi per le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I del regolamento PIC;
 - visualizzare le statistiche sulle notifiche di esportazione dall'Unione europea registrate;
e
 - consultare la relazione UE non riservata relativa alle esportazioni e alle importazioni di sostanze chimiche soggette al regolamento PIC.

Nel tentativo di facilitare le procedure per l'esportatore, ePIC opera sulla base di un singolo numero di riferimento identificativo, che si ottiene presentando una notifica o una richiesta di RIN speciale. È obbligatorio presentare una notifica per le sostanze chimiche inserite nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato I e per le sostanze chimiche inserite nella parte 3 dell'allegato I per le quali non è disponibile una decisione sull'importazione.

Per le sostanze chimiche elencate nella parte 3 dell'allegato I per le quali è presente nella circolare PIC una decisione sull'importazione che acconsente all'importazione, il RIN da inserire nella dichiarazione doganale si ottiene selezionando la procedura nota come «richiesta di RIN speciale». Una richiesta di RIN speciale deve essere presentata anche per tutte le esportazioni a cui si applica l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, cioè per le sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità non superiori a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile.

In alcuni casi, per ragioni pratiche, l'uso e la terminologia dei numeri di riferimento identificativi nell'applicazione ePIC presentano delle differenze rispetto al regolamento PIC, indicate qui di seguito:

- il numero di riferimento identificativo menzionato nel regolamento viene comunemente denominato RIN e si ottiene presentando una notifica di esportazione o una richiesta di RIN speciale;
- il numero di riferimento identificativo per un consenso esplicito/esonero menzionato nel regolamento è l'identificativo unico usato in ePIC per ciascun consenso esplicito o esonero. Non è necessario indicare tale numero nella dichiarazione doganale.

8. ESEMPI

Questa sezione fornisce esempi pratici che illustrano la procedura che gli esportatori devono seguire in una serie di casi possibili.

L'Esempio 1 descrive diversi requisiti relativi alle informazioni da inserire nelle dichiarazioni doganali e da fornire alle AND, nonché gli obblighi di imballaggio ed etichettatura che devono essere rispettati ogniqualvolta si esportano sostanze chimiche elencate nell'allegato I. Per evitare ripetizioni, dopo l'Esempio 1 questi requisiti non vengono più descritti in dettaglio, ma semplicemente citati.

In primo luogo, ePIC assegna a un esportatore di una sostanza chimica inserita nell'allegato I un RIN che deve essere indicato nella sua dichiarazione doganale. In secondo luogo, durante il primo trimestre dell'anno successivo, l'esportatore deve comunicare alla propria AND i quantitativi di:

- sostanze chimiche elencate nell'allegato I,
- determinate miscele contenenti sostanze elencate nell'allegato I,
- determinati articoli contenenti sostanze elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I

spediti dalla società esportatrice in conformità con il regolamento PIC. Inoltre, l'esportatore deve anche comunicare i nomi e gli indirizzi di tutti gli importatori ai quali sono state spediti tali prodotti.

Infine, gli esportatori di tutte le sostanze chimiche devono imballare ed etichettare i loro prodotti ai sensi della normativa UE, salvo che tali disposizioni UE siano in contrasto con eventuali requisiti specifici del paese importatore.

Inoltre, a ciascun importatore deve essere inviata una SDS. Le informazioni nella SDS devono essere fornite (per quanto possibile) nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle lingue principali del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza verrà utilizzata (si veda l'Appendice 4 del presente documento di orientamento, che riporta un elenco delle lingue ufficiali e delle altre lingue principali per le SDS e l'etichettatura delle esportazioni verso determinati paesi). Inoltre, si raccomanda vivamente che l'esportatore, quando crea una notifica di esportazione, alleggi una versione in lingua inglese della SDS (se disponibile) al fine di facilitare l'elaborazione della notifica da parte dell'ECHA.

Esempio 1

Un esportatore stabilito in uno degli Stati membri dell'Unione europea intende esportare per la prima volta esacloroetano nel paese A.

L'esacloroetano è inserito nella parte 1 dell'allegato I del regolamento PIC, poiché è soggetto a rigorose restrizioni per l'uso industriale.

- Attraverso ePIC, l'esportatore crea e presenta alla propria AND una notifica di esportazione, contenente le informazioni di cui all'allegato II del regolamento, con almeno 35 giorni di anticipo rispetto all'esportazione. ePIC assegna alla notifica di esportazione un RIN inattivo.

- Quando crea la notifica di esportazione, l'esportatore presenta una versione inglese della SDS, al fine di facilitare l'elaborazione della notifica da parte dell'ECHA e dell'AND.
- L'AND verifica la notifica di esportazione. Quando ritiene che la notifica sia completa, l'AND la inoltra all'ECHA perché venga ulteriormente elaborata e (presumibilmente) approvata.
- Dopo aver verificato che nell'anno civile in corso non sono ancora state presentate notifiche di esportazione UE, l'ECHA invia la notifica al paese A.
- L'esportatore viene informato da ePIC che la notifica di esportazione è stata elaborata e che il RIN sarà attivo (cioè l'esportazione potrà avere luogo) a partire dalla data prevista per l'esportazione che era stata indicata nella notifica di esportazione. Questo RIN deve essere inserito nella dichiarazione doganale unitamente al corrispondente codice certificato TARIC.
- La sostanza chimica viene imballata ed etichettata come se dovesse essere immessa nel mercato dell'Unione europea, poiché è stato appurato che il paese importatore non ha requisiti specifici. L'esportatore invia all'importatore una SDS nella lingua ufficiale del paese A (la cui lingua ufficiale non è l'inglese).
- Le informazioni sull'etichetta sono anche riportate nella lingua ufficiale in uso nel paese A (si veda l'Appendice 4 per ulteriori informazioni sulle lingue).
- Sull'etichetta sono indicate la data di scadenza e la data di fabbricazione, oltre a informazioni specifiche sulle condizioni di conservazione e sulla stabilità nelle condizioni climatiche del paese A. La sostanza chimica deve essere esportata almeno sei mesi prima della data di scadenza.
- Durante il primo trimestre dell'anno seguente, l'esportatore comunica alla propria AND i quantitativi della sostanza chimica spediti nel paese A durante l'anno precedente.

Esempio 2

La società «Chemoproducts» vuole esportare tricloruro di boro nel paese B.

Il tricloruro di boro non è presente nell'allegato I del regolamento, ma è classificato come pericoloso ai sensi dell'allegato VI del regolamento (CE) 1272/2008 (regolamento CLP).

- L'esportatore non è tenuto a informare la propria AND. L'esportazione può avere luogo senza una notifica di esportazione e senza il consenso da parte del paese importatore.
- Come descritto nell'[Example 1](#), si applicano le prescrizioni relative all'imballaggio e all'etichettatura delle esportazioni, alla data di scadenza delle sostanze chimiche, all'invio delle SDS e all'obbligo di comunicare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese B durante l'anno precedente.

Esempio 3

«ABC Chemicals» intende esportare cloroformio nel paese C.

Il cloroformio è inserito nella parte 1 dell'allegato I del regolamento PIC ed è già stato esportato nel paese C da un'altra azienda nell'anno in corso, ma non è mai stato esportato in precedenza da «ABC Chemicals».

- L'esportatore deve presentare alla propria AND una notifica di esportazione, contenente le informazioni di cui all'allegato II del regolamento PIC, almeno 35 giorni prima dell'esportazione.
- Dopo aver salvato e presentato la notifica di esportazione, l'esportatore ottiene il RIN, che in questa fase non è attivo.
- Dopo aver stabilito che la notifica di esportazione è completa e corretta, l'AND la inoltra all'ECHA perché venga ulteriormente elaborata. L'ECHA verifica la notifica e la approva; questo porta all'attivazione del RIN per l'esportazione a partire dalla data prevista per l'esportazione. Visto che nell'anno in corso è già stata inviata una notifica di esportazione UE, la notifica di esportazione viene archiviata in ePIC senza essere spedita al paese importatore.
- Come descritto nell'[Example 1](#), si applicano i requisiti relativi alle informazioni da indicare nelle dichiarazioni doganali e da presentare all'AND competente, all'imballaggio e all'etichettatura delle esportazioni, alla data di scadenza, all'invio delle SDS e all'obbligo di notificare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese C durante l'anno precedente.

Esempio 4

La società «LongShip» intende esportare PCT nel paese D, che è una parte della convenzione.

I PCT sono soggetti alla procedura PIC ai sensi della convenzione di Rotterdam e sono quindi inseriti nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento. Nell'ultimo aggiornamento della circolare PIC è riportata la decisione sull'importazione del paese D, che concede il proprio consenso.

- L'esportatore non è tenuto a presentare una notifica di esportazione e può procedere all'esportazione, a condizione che l'uso previsto nel paese importatore corrisponda alla categoria per la quale la sostanza è stata inserita nell'allegato III della convenzione.
- L'esportatore deve presentare alla propria AND una richiesta di RIN speciale. Una volta che questa è stata approvata, l'esportatore ottiene un RIN che può inserire nella propria dichiarazione doganale.
- Come descritto nell'[Example 1](#), si applicano i requisiti relativi alle informazioni da indicare nelle dichiarazioni doganali e da presentare all'AND competente, all'imballaggio e all'etichettatura delle esportazioni, alla data di scadenza, all'invio delle SDS e all'obbligo di notificare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese D durante l'anno precedente.

Esempio 5

La società «KillingPest», stabilita in uno degli Stati membri dell'UE, intende importare paratione dal paese E allo scopo di fabbricare un pesticida, e quindi esportare il preparato nel paese F.

Nell'Unione europea, il paratione è vietato per l'uso come pesticida (sia come prodotto fitosanitario che come biocida). La sostanza è inserita nella parte 1 dell'allegato I del regolamento PIC, nonché nella parte 3 (poiché soggetta alla procedura PIC nella categoria pesticidi). La decisione sull'importazione dell'Unione europea per la categoria d'uso pesticida, riportata nella circolare PIC più recente, è negativa. La decisione sull'importazione del paese F è positiva.

- Nonostante la decisione sull'importazione dell'UE, La società può importare la sostanza per utilizzarla nel processo industriale di fabbricazione di un pesticida, poiché quest'ultimo non sarà immesso in commercio nell'UE.
- Poiché il paese F ha concesso il suo consenso all'importazione, l'esportazione può avere luogo. Non è richiesta una notifica di esportazione.
- L'esportatore deve presentare alla propria AND una richiesta di RIN speciale. Una volta che questa è stata approvata, l'esportatore ottiene un RIN che può inserire nella propria dichiarazione doganale.
- Come descritto nell'[Example 1](#), si applicano i requisiti relativi alle informazioni da indicare nelle dichiarazioni doganali e da presentare all'AND competente, all'imballaggio e all'etichettatura delle esportazioni, alla data di scadenza, all'invio delle SDS e all'obbligo di notificare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese F durante l'anno precedente. Inoltre, la società deve comunicare la quantità della sostanza chimica importata.
- Le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori vengono ottimizzati al fine di ridurre al minimo il rischio che si creino depositi obsoleti.

Esempio 6

Un esportatore desidera esportare per la prima volta clordimeform nel paese G, che è una parte della convenzione.

Il clordimeform è inserito nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento PIC, poiché soggetto alla procedura PIC nella categoria pesticida. Nella circolare PIC più recente non è presente una decisione sull'importazione del paese G.

- L'esportatore deve presentare alla propria AND una notifica di esportazione, contenente le informazioni di cui all'allegato II del regolamento PIC, almeno 35 giorni prima dell'esportazione.
- Dopo aver salvato e presentato la notifica di esportazione, l'esportatore ottiene il RIN, che in questa fase non è ancora attivo.
- L'esportazione non può procedere senza il consenso esplicito all'importazione di clordimeform da parte dell'AND del paese G. L'AND dell'esportatore si accerta, consultando ePIC, che un tale consenso non esista ancora. L'AND dell'esportatore deve richiedere questo consenso all'AND del paese G (la Commissione può prestare assistenza, se necessario).
- Nei successivi 30 giorni non perviene alcuna risposta e l'ECHA invia un sollecito. In assenza di una risposta nei 30 giorni seguenti, l'ECHA invia un altro sollecito.
- Nonostante tutti gli sforzi ragionevoli, non è pervenuta nessuna risposta entro il termine di 60 giorni.
- L'AND dell'esportatore, in consultazione con la Commissione assistita dall'ECHA, decide che l'esportazione può avere luogo, poiché non esistono elementi forniti da fonti ufficiali secondo cui il paese G ha adottato una misura di regolamentazione definitiva che vieta o sottopone a rigorose restrizioni l'uso del clordimeform, e una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
 - a) esistono elementi che documentano che il clordimeform è consentito, registrato o autorizzato nel paese G per l'uso come pesticida, o
 - b) l'uso previsto dichiarato dall'esportatore nella notifica di esportazione e confermato per iscritto dall'importatore del paese G non rientra in una delle categorie per le quali il clordimeform è stato inserito nella parte 2 o 3 dell'allegato I, e sussistono prove fornite da fonti ufficiali secondo cui il

clordimeform è stato utilizzato o importato nel paese G nel corso degli ultimi cinque anni.

- Un'autorizzazione alle esportazioni può essere concessa solo per un periodo massimo di 12 mesi, al termine del quale si dovrà nuovamente richiedere un consenso esplicito al paese G. Le condizioni descritte in questo paragrafo si applicano anche all'[esempio 7](#).
- Se il risultato finale della procedura di richiesta del consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e l'ECHA può attivare il RIN. Altrimenti, il RIN rimane inattivo.
- La presentazione da parte dell'esportatore di una notifica di esportazione annuale continuerà a essere necessaria anche nel caso in cui si riesca ad ottenere il consenso esplicito, a meno che il paese G abbia rinunciato al diritto di ricevere tali notifiche.
- Nel caso in cui si possa procedere all'esportazione in virtù di un consenso esplicito o di un esonero, si applicano, come descritto nell'[Example 1](#), i requisiti relativi alle informazioni da indicare nelle dichiarazioni doganali e da presentare all'AND competente, all'imballaggio e all'etichettatura delle esportazioni, alla data di scadenza, all'invio delle SDS e all'obbligo di notificare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese G durante l'anno precedente.
- Le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori vengono ottimizzati al fine di ridurre al minimo il rischio che si creino depositi obsoleti.

Esempio 7

La società «Buy and Sell» vuole esportare per la prima volta nel paese H un pesticida contenente nitrofen.

Il nitrofen è inserito nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento. È vietato per l'uso come prodotto fitosanitario all'interno dell'Unione europea e la relativa misura di regolamentazione è stata notificata al segretariato PIC. Il paese H è una parte della convenzione. Tuttavia, poiché la sostanza chimica non è soggetta alla procedura PIC, non esiste alcuna decisione sull'importazione per la sostanza chimica.

- L'esportatore presenta alla propria AND una notifica di esportazione, contenente le informazioni di cui all'allegato II del regolamento PIC, almeno 35 giorni prima dell'esportazione.
- Dopo aver salvato e presentato la notifica di esportazione, l'esportatore riceve il RIN, che in questa fase non è ancora attivo.
- Come nell'[esempio 6](#), l'esportazione non può procedere senza il consenso esplicito all'importazione di nitrofen da parte dell'AND del paese H. Tuttavia in questo caso, poiché la sostanza chimica non è soggetta alla procedura PIC, nell'ultima circolare PIC non è certamente presente una decisione sull'importazione. Si applicano le stesse condizioni descritte nell'[esempio 6](#), compreso l'obbligo di richiedere un consenso esplicito, la possibilità di chiedere un esonero a tempo determinato e la necessità di ottenere successivamente un consenso esplicito.
- Se il risultato finale della procedura di richiesta del consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e l'ECHA può attivare il RIN. Altrimenti, il RIN rimane inattivo.
- Nel caso in cui si possa procedere all'esportazione si applicano, come descritto nell'[Example 1](#), i requisiti relativi alle informazioni da indicare nelle dichiarazioni doganali e da presentare all'AND competente, all'imballaggio e all'etichettatura delle

esportazioni, alla data di scadenza, all'invio delle SDS e all'obbligo di notificare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese H durante l'anno precedente.

- Le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori vengono ottimizzati al fine di ridurre al minimo il rischio che si creino depositi obsoleti.
- La presentazione da parte dell'esportatore di una notifica di esportazione annuale continuerà a essere necessaria anche nel caso in cui si riesca ad ottenere il consenso esplicito, a meno che il paese H rinunci al diritto di ricevere tali notifiche.

Esempio 8

La società «Exterminator» desidera esportare dimetenammide nel paese M, che è un paese OCSE.

La dimetenammide è vietata nell'Unione europea per l'uso come pesticida. È inserita nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento, quindi normalmente sarebbe necessario il consenso esplicito da parte del paese importatore. Poiché la sostanza chimica non è soggetta alla procedura PIC, non esiste alcuna decisione sull'importazione per la sostanza chimica.

- L'esportatore deve presentare alla propria AND una notifica di esportazione, contenente le informazioni di cui all'allegato II del regolamento PIC, almeno 35 giorni prima dell'esportazione.
- Dopo aver salvato e presentato all'AND la notifica di esportazione, l'esportatore ottiene il RIN, che in questa fase non è ancora attivo.
- Quando l'AND ritiene che la notifica di esportazione sia completa e corretta, questa viene inoltrata all'ECHA per essere ulteriormente processata ed (eventualmente) accettata. Se la notifica di esportazione è corretta e nell'anno civile in corso non sono ancora state presentate notifiche di esportazione UE, l'ECHA inoltra la notifica al paese M. Se nell'anno in corso è già stata presentata una notifica di esportazione, la notifica di esportazione viene archiviata in ePIC senza essere spedita.
- La dimetenammide è inserita nella parte 2 dell'allegato I, quindi l'esportazione non può procedere senza che sia stato chiesto e ottenuto un consenso esplicito all'importazione.
- Tuttavia, visto che il paese M è un paese OCSE, l'esportatore potrebbe prendere in considerazione la possibilità di chiedere un esonero e potrebbe quindi fornire elementi che documentino che la sostanza è consentita, registrata o autorizzata nel paese M.
- Se vengono presentati questi elementi, l'AND può decidere, in consultazione con la Commissione, che l'esportazione può avere luogo senza il consenso esplicito del paese importatore.
- Qualora l'AND decida, in consultazione con la Commissione, che il consenso esplicito all'importazione è necessario, questo deve essere ottenuto dall'AND del paese M, come nell'[esempio 7](#).
- Se il risultato finale della procedura di richiesta del consenso esplicito è positivo, l'esportazione può essere autorizzata e l'ECHA può attivare il RIN. Altrimenti, se non perviene alcuna risposta, il RIN rimane inattivo.
- Come descritto nell'[Example 1](#), si applicano i requisiti relativi alle informazioni da indicare nelle dichiarazioni doganali e da presentare all'AND competente, all'imballaggio e all'etichettatura delle esportazioni, alla data di scadenza, all'invio delle SDS e all'obbligo di notificare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese M durante l'anno precedente.

- Le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori vengono ottimizzati al fine di ridurre al minimo il rischio che si creino depositi obsoleti.
- La presentazione da parte dell'esportatore di una notifica di esportazione annuale continuerà a essere necessaria anche nel caso in cui si riesca ad ottenere il consenso esplicito, a meno che il paese M rinunci al diritto di ricevere tali notifiche.

Esempio 9

La società «XYZ» intende esportare 1,2-dibromoetano (EDB) nel paese J per uso industriale.

L'EDB è inserito nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento. È vietato nell'Unione europea per l'uso come prodotto fitosanitario ed è soggetto alla procedura PIC nella categoria pesticidi. La decisione sull'importazione per l'uso come pesticida del paese J, riportata nella circolare PIC più recente, è positiva.

- Poiché la sostanza è soggetta alla procedura PIC per l'uso come pesticida ma non per l'uso industriale, la decisione adottata dal paese J non consente l'importazione dell'EDB per usi industriali. Di conseguenza, l'esportatore deve presentare una notifica di esportazione e ottenere il consenso esplicito all'importazione per uso industriale. Per far ciò, si dovrebbe seguire la stessa procedura descritta negli [esempi 6 e 7](#).
- Come descritto nell'[Example 1](#), si applicano i requisiti relativi alle informazioni da indicare nelle dichiarazioni doganali e da presentare all'AND competente, all'imballaggio e all'etichettatura delle esportazioni, alla data di scadenza, all'invio delle SDS e all'obbligo di notificare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese J durante l'anno precedente.

Esempio 10

La società «Pest Products» intende esportare nel paese K una miscela ad azione fungicida denominata «Fungicide X», contenente pentaclorofenolo (60% di ingrediente attivo).

Il pentaclorofenolo è inserito nelle parti 1 e 3 dell'allegato I del regolamento PIC, poiché soggetto alla procedura PIC nella categoria pesticidi. Il paese K non è una parte della convenzione, quindi non esistono decisioni sull'importazione per il paese in alcuna delle circolari PIC. Un'altra azienda stabilita nell'UE ha già esportato nello stesso anno un'altra miscela (contenente il 30% di pentaclorofenolo), dopo aver ottenuto attraverso la propria AND il consenso esplicito delle autorità del paese K. Il consenso esplicito non si applica a tutte le miscele contenenti pentaclorofenolo e vale solo per la miscela in questione.

- L'esportatore deve presentare alla propria AND una notifica di esportazione, contenente le informazioni di cui all'allegato II del regolamento, almeno 35 giorni prima dell'esportazione. La notifica viene inoltrata all'ECHA, che la invia come notifica di esportazione UE.
- Tuttavia, l'esportazione non può procedere senza che le autorità competenti del paese K abbiano concesso un ulteriore consenso esplicito relativo alla miscela «Fungicide X», poiché il consenso esplicito esistente riguardava una diversa formulazione. Per ottenere tale consenso, si deve seguire la stessa procedura descritta negli [esempi 6 e 7](#).
- Come descritto nell'[Example 1](#), si applicano i requisiti relativi alle informazioni da indicare nelle dichiarazioni doganali e da presentare all'AND competente, all'imballaggio e all'etichettatura delle esportazioni, alla data di scadenza, all'invio delle SDS e all'obbligo di notificare le quantità della sostanza chimica spedite nel paese K durante l'anno precedente.

- Le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori vengono ottimizzati al fine di ridurre al minimo il rischio che si creino depositi obsoleti.

Esempio 11

La società «Laboratory Analysis Products» intende esportare nel paese L 100 g di nitrofen destinati a essere utilizzati per analisi di laboratorio.

Il nitrofen è inserito nelle parti 1 e 2 dell'allegato I del regolamento, quindi normalmente sarebbe necessario il consenso esplicito da parte del paese importatore. Poiché la quantità di nitrofen che si prevede di esportare nel paese L durante il 2015 è inferiore a 10 kg e si ritiene improbabile che abbia un impatto sulla salute umana o sull'ambiente, visto che è impiegata in condizioni di laboratorio per scopi analitici, l'esportazione rientra nell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento PIC ed è quindi esonerata dalle disposizioni del regolamento.

Tuttavia, per poter ottenere un RIN da utilizzare per lo sdoganamento, è necessario presentare una richiesta di RIN speciale.

- Prima della data prevista per l'esportazione, l'esportatore presenta alla propria AND (tramite ePIC) una richiesta di RIN speciale.
- Dopo l'approvazione da parte dell'AND, all'esportatore viene rilasciato un RIN attivo.
- L'esportatore inserisce il RIN nella sua dichiarazione doganale.

Appendice 1: Allegato V del regolamento (UE) n. 649/2012

SOSTANZE CHIMICHE E ARTICOLI SOGGETTI A DIVIETO DI ESPORTAZIONE (cui si fa riferimento nell'articolo 15)

Allegato V, parte 1: inquinanti organici persistenti (POP) elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, ai sensi delle disposizioni della stessa.

Per l'elenco attuale, si veda la seguente pagina del sito web dell'ECHA:

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/chemicals>

(selezionare la casella «Annex V part 1» e accettare la nota legale)

Allegato V, parte 2: sostanze chimiche diverse dagli inquinanti organici persistenti elencati negli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, ai sensi delle disposizioni della stessa.

Per l'elenco attuale, si veda la seguente pagina del sito web dell'ECHA:

<http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/pic/annex-v-part-2>

Appendice 2: Riepilogo dei principali compiti che l'esportatore deve espletare per conformarsi al regolamento (UE) n. 649/2012

1. Presentare una notifica alla propria AND (ossia l'AND competente dello Stato membro in cui è stabilito) almeno 35 giorni prima della prima esportazione di qualsiasi sostanza chimica (sotto forma di sostanza pura o all'interno di una miscela) inserita nella parte 1 dell'allegato I; inoltre, presentare una notifica almeno 35 giorni prima della prima esportazione in ciascun anno civile successivo (articolo 8), salvo che siano soddisfatte le condizioni per derogare a tale obbligo;
2. Entro gli stessi termini, presentare alla propria AND una notifica prima della prima esportazione di qualsiasi articolo contenente, in forma reattiva, una sostanza chimica inserita nella parte 2 o 3 dell'allegato I, e prima della prima esportazione in ciascun anno civile successivo (articolo 15, paragrafo 1, e articolo 8), salvo che siano soddisfatte le condizioni per una deroga;
3. Rispettare le decisioni sull'importazione dei paesi importatori relative alle sostanze chimiche PIC elencate nella parte 3 dell'allegato I (articolo 14, paragrafo 4);
4. Non esportare sostanze chimiche e articoli elencati nell'allegato V (articolo 15, paragrafo 2), salvo che a tali sostanze chimiche si applichino le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento PIC (sostanze chimiche esportate per fini di ricerca o analisi in quantità che verosimilmente non producono effetti sulla salute umana o sull'ambiente e, in ogni caso, in quantità non superiore a 10 kg da ogni esportatore a ogni paese importatore per anno civile). Va sottolineato inoltre che determinate sostanze chimiche elencate nella parte 2 dell'allegato V possono essere esportate in condizioni specifiche legate al loro uso o alla loro concentrazione;
5. Non procedere all'esportazione di sostanze chimiche (come tali o all'interno di miscele) elencate nelle parti 2 o 3 dell'allegato I senza aver ottenuto un'autorizzazione da parte della propria AND. Tale autorizzazione può basarsi sul consenso esplicito da parte dell'AND/autorità competente del paese importatore o sulla concessione di un esonero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) 649/2012;
6. Inserire il numero di riferimento identificativo (RIN) appropriato (ossia standard o speciale) nella dichiarazione doganale per l'esportazione (casella 44 del documento amministrativo unico o posizione corrispondente di una dichiarazione di esportazione in forma elettronica (articolo 19, paragrafo 1));
7. Indicare nelle dichiarazioni doganali il numero CUS (Customs Union and Statistics, numero identificativo dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche) e il codice della nomenclatura combinata pertinenti;
8. Fornire alla propria AND qualsiasi informazione richiesta da una parte importatrice della convenzione non oltre 30 giorni prima che abbia luogo il primo movimento di transito di una sostanza chimica inserita nella parte 3 dell'allegato I e non oltre otto giorni prima di ogni movimento di transito successivo (articolo 16);
9. Garantire che tutte le sostanze chimiche e miscele pericolose esportate siano imballate ed etichettate in conformità alle disposizioni sull'imballaggio e l'etichettatura previste dal regolamento CLP, dal regolamento REACH, dal regolamento sui biocidi o da qualsiasi altra normativa UE applicabile (articolo 17, paragrafo 1);

- 10.** Se opportuno, indicare sull'etichetta la data di scadenza e la data di fabbricazione (articolo 17, paragrafo 2);
- 11.** Nei limiti del possibile, assicurarsi che le informazioni presenti sull'etichetta e nella scheda di dati di sicurezza (SDS) siano riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese importatore (articolo 17, paragrafo 4);
- 12.** Fornire una SDS a ciascun importatore (articolo 17, paragrafo 3). Nei limiti del possibile, le informazioni contenute nella SDS devono essere riportate nella o nelle lingue ufficiali/principali del paese importatore;
- 13.** Esportare le sostanze chimiche almeno sei mesi prima della loro data di scadenza, se applicabile. Nel caso dei pesticidi, assicurarsi che le dimensioni e l'imballaggio dei contenitori siano tali da ridurre al minimo il rischio che si creino depositi obsoleti. Inoltre, riportare sull'etichetta informazioni adeguate sulle condizioni di conservazione e la stabilità. Devono essere rispettati i requisiti di purezza stabiliti dalla legislazione dell'Unione europea (articolo 14, paragrafi 10 e 11);
- 14.** Fornire, su richiesta dei paesi importatori, le informazioni supplementari disponibili sulle sostanze chimiche esportate (articolo 8, paragrafo 7);
- 15.** Prima del 31 marzo di ogni anno, presentare alla propria AND una relazione annuale, relativa all'anno precedente, sui quantitativi delle sostanze chimiche elencate nell'allegato I esportati da quello Stato membro (gli importatori sono soggetti a obblighi simili relativamente alle importazioni). Le esportazioni effettuate in regime di deroga in conformità all'articolo 14, paragrafo 7 devono essere riportate in un elenco separato. Si deve inoltre fornire, su richiesta, qualsiasi altra informazione supplementare necessaria (articolo 10);
- 16.** Qualora una sostanza chimica sia assoggettabile alla notifica PIC, ma le informazioni siano insufficienti a soddisfare i requisiti di cui all'allegato IV, fornire su richiesta alla Commissione tutte le informazioni pertinenti disponibili entro 60 giorni dalla richiesta (gli esportatori sono soggetti a obblighi simili) (articolo 11, paragrafo 4).

Appendice 3: Esempi di elementi che possono giustificare la concessione di un esonero dall'obbligo di consenso esplicito

L'articolo 14, paragrafo 7, prevede la concessione di un esonero dall'obbligo di consenso esplicito nei casi in cui, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli, non sia pervenuta una risposta alla richiesta di consenso esplicito entro il termine di 60 giorni. La decisione di concedere tale esonero deve essere fondata su elementi che provino che la sostanza chimica è consentita, registrata o autorizzata per l'uso nel paese importatore. A seguire sono riportati, allo scopo di fornire indicazioni sui tipi di elementi utilizzabili, degli esempi derivati dall'esperienza acquisita e dalla prassi finora seguita:

1. Certificato di registrazione che conferma che la sostanza chimica è autorizzata nel paese importatore

Tali certificati si applicano normalmente ai pesticidi. Poiché i certificati di registrazione possono contenere condizioni differenti, nell'ambito di questo esempio si presentano diverse possibilità. La registrazione si riferisce sempre a una specifica miscela o sostanza attiva di una determinata società, ma talvolta il certificato è solo a nome di un fabbricante locale. In altri casi, il certificato può indicare non solo un determinato fabbricante straniero ma anche uno specifico paese di origine. La prassi seguita finora per il trattamento di tali registrazioni non è uniforme.

Uno Stato membro aveva accettato come consenso esplicito la registrazione di una miscela specifica di un determinato fabbricante straniero, e aveva inserito le informazioni nella banca dati come consenso per quella miscela (e per quella concentrazione della sostanza di cui all'allegato I) senza riserve. Un altro Stato membro aveva ritenuto che, come tali, le registrazioni riguardano esclusivamente una particolare fonte; pur potendo essere accettate come consenso esplicito per quella fonte, tali informazioni non erano state inserite nella banca dati, e le richieste non erano state inserite per nulla o erano indicate come «pending» (in sospeso).

Quest'ultimo approccio potrebbe essere ritenuto poco trasparente e dare un'immagine fuorviante della situazione. Le AND hanno convenuto che casi come questi dovrebbero essere inseriti nella banca dati (se necessario omettendo l'identità dell'esportatore e il nome della miscela, qualora occorra preservare la riservatezza commerciale). Nella banca dati sono già presenti voci di questo tipo, che si riferiscono ad altri casi simili nei quali il consenso non è applicabile in maniera generalizzata, come quelli in cui il consenso riguarda solo una specifica spedizione. Le AND hanno inoltre convenuto che, qualora il certificato di registrazione sia specifico per una società, ciò dovrebbe essere indicato espressamente nella voce della banca dati, in modo che sia chiaro a tutti che il consenso non è valido per altri esportatori.

Perché tali certificati siano ritenuti una giustificazione valida per la concessione di un esonero dall'obbligo di consenso esplicito, la o le sostanze chimiche di cui all'allegato I che hanno fatto scattare la richiesta di consenso esplicito devono essere indicate in maniera esplicita nel documento o certificato di registrazione. In alternativa, qualora così non fosse (ad esempio perché la sostanza chimica in questione non è l'ingrediente attivo), l'esportatore o l'importatore dovrebbero fornire elementi che dimostrino che l'autorità incaricata di registrare la miscela fosse a conoscenza, o fosse stata attivamente informata, del fatto che la miscela contenga una o più sostanze chimiche elencate nell'allegato I (per esempio, la sostanza viene identificata nella richiesta di registrazione presentata e nei documenti di supporto, come la corrispondente SDS, ecc.).

A tal proposito, occorre prestare particolare attenzione ai cosiddetti «certificati sanitari», rilasciati talvolta dalle autorità sanitarie dei paesi importatori, in quanto i «certificati sanitari» potrebbero solo confermare la conformità del procedimento di produzione o del

prodotto a specifici requisiti sanitari, senza verificare se i componenti chimici siano specificati e autorizzati.

2. Licenza d'importazione rilasciata per la sostanza chimica/miscela

Uno Stato membro ha segnalato un caso che presenta molte analogie con i certificati di registrazione. Poiché la licenza riguardava una fonte di approvvigionamento specifica, lo Stato membro aveva deciso di accettare la licenza come prova del fatto che la sostanza chimica fosse utilizzata nel paese importatore, ma non aveva inserito tale informazione nella banca dati. Si dovrebbe seguire lo stesso approccio descritto per i certificati di registrazione: tali casi dovrebbero essere inseriti nella banca dati e, qualora la licenza sia specifica per una società, ciò dovrebbe essere indicato espressamente nella voce della banca dati, in modo che sia chiaro a tutti che il consenso non si applica ad altri esportatori.

Per determinare se accettare una tale licenza di importazione come elemento sul quale basare la decisione di concedere un esonero dall'obbligo di consenso esplicito, le AND dovrebbero seguire l'approccio descritto in precedenza per i certificati di registrazione.

3. Dichiarazione del paese importatore che indica che la sostanza chimica non è soggetta alla procedura PIC e non richiede pertanto alcun consenso

Nei casi in cui, in risposta a una richiesta di consenso, il paese importatore decida di non esercitare il proprio diritto di bloccare l'importazione o di imporre eventuali condizioni, ma si limiti a replicare che queste sono superflue, in quanto la sostanza chimica non è una sostanza PIC, tale risposta può essere considerata un consenso esplicito, a condizione che le comunicazioni avvengano per iscritto.

4. Dichiarazione del paese importatore che indica che la sostanza chimica non è soggetta a restrizioni e può pertanto essere importata senza alcuna condizione

Nei casi in cui, in risposta a una richiesta di consenso, il paese importatore decida di non esercitare il proprio diritto di bloccare l'importazione o di imporre eventuali condizioni, ma si limiti a replicare che l'uso della sostanza chimica non è soggetto a restrizioni nel paese importatore e che quindi si può procedere all'importazione senza alcuna condizione o espletando le sole formalità doganali, tale risposta può essere considerata un consenso esplicito, a condizione che le comunicazioni avvengano per iscritto.

Appendice 4. Elenco delle lingue ufficiali e delle altre lingue principali per le SDS e l'etichettatura delle esportazioni verso determinati paesi

Paese	Lingua ufficiale	Altri linguaggi principali usati nella comunicazione internazionale
Afghanistan	pashto, persiano afghano, dari	inglese
Albania	albanese	inglese
Algeria	arabo	francese
Andorra	catalano	spagnolo, francese, portoghese
Angola	portoghese	francese
Antigua e Barbuda	inglese	
Argentina	spagnolo	inglese, italiano, tedesco, francese
Armenia	armeno	inglese, russo
Australia (e territori esterni)	inglese	
Azerbaijan	azero	inglese, russo
Bahamas	inglese	
Bahrein	arabo	inglese
Bangladesh	bengali	inglese
Barbados	inglese	
Bielorussia	bielorusso, russo	inglese, polacco
Belize	inglese	spagnolo
Benin	francese	
Bhutan	dzongkha	inglese
Bolivia	spagnolo, quechua, aymara	inglese
Bosnia-Erzegovina	bosniaco, croato, serbo	
Botswana	inglese	
Brasile	portoghese	inglese, spagnolo

Brunei	malese	inglese
Burkina Faso	francese	
Burundi	francese, kirundi	
Cambogia	khmer	inglese, francese
Camerun	inglese, francese	
Canada	inglese, francese	
Capo Verde	portoghese	francese
Repubblica centrafricana	francese	
Ceuta, Melilla	spagnolo	
Ciad	francese, arabo	
Cile	spagnolo	inglese, tedesco
Cina (Repubblica popolare cinese)	cinese (mandarino standard)	inglese
Colombia	spagnolo	inglese
Comore	arabo, francese	
Congo (Repubblica del)	francese	
Isole Cook	inglese, maori delle isole Cook	
Costarica	spagnolo	inglese
Costa d'Avorio	francese	
Cuba	spagnolo	inglese
Curaçao	papiamento, olandese	
Repubblica democratica popolare di Corea	coreano	inglese
Repubblica democratica del Congo	francese	
Gibuti	francese, arabo	
Dominica	inglese	
Repubblica Dominicana	spagnolo	inglese
Ecuador	spagnolo	inglese
Egitto	arabo	inglese, francese
El Salvador	spagnolo	inglese

Guinea Equatoriale	spagnolo	francese
Eritrea	arabo, tigrino, inglese	
Etiopia	amarico, arabo, inglese	francese
Stati federati di Micronesia	inglese	
Isole Falkland	inglese	
Isole Fær Øer	faringio, danese	
Figi	inglese, figiano	
Polinesia Francese	polinesiano, francese	
Gabon	francese	
Gambia	inglese	
Georgia	georgiano	inglese, russo
Ghana	inglese	
Groenlandia	groenlandese, danese	inglese
Grenada	inglese	
Guatemala	spagnolo	inglese
Guinea	francese	
Guinea-Bissau	portoghese	francese
Guyana	inglese	
Haiti	francese, creolo	inglese
Honduras	spagnolo	inglese
Hong Kong	cantonese, inglese	
Islanda	islandese	inglese
India	hindi, inglese	
Indonesia	indonesiano	inglese, olandese
Iran	persiano	inglese, francese
Iraq	arabo, curdo	inglese
Israele	ebraico	inglese
Giamaica	inglese	
Giappone	giapponese	inglese

Giordania	arabo	inglese
Kazakhstan	kazako, russo	inglese
Kenya	swahili, inglese	
Kiribati	inglese	
Corea, Repubblica democratica popolare di	coreano	
Corea, Repubblica di	coreano	inglese
Kosovo (ai sensi della UNSCR 1244/99)	albanese, serbo	inglese
Kuwait	arabo	inglese
Kirghizistan	kirghiso, russo	inglese
Laos	lao	inglese, francese
Libano	arabo	francese, inglese
Lesotho	sesotho, inglese	
Liberia	inglese	
Libia	arabo	inglese
Liechtenstein	tedesco	francese
Macedonia	macedone, albanese	inglese
Madagascar	francese, malgascio	inglese
Malawi	inglese, chichewa	
Malaysia	malese	inglese
Maldivi	maldiviano	inglese
Mali	francese	
Isole Marshall	marshallese, inglese	
Mauritania	arabo	francese
Maurizio	inglese	
Messico	spagnolo	inglese
Moldova, Repubblica di	moldavo	inglese, russo
Principato di Monaco	francese	inglese, italiano
Mongolia	mongolo	inglese, russo

Montenegro	montenegrino	inglese
Marocco	arabo, berbero	francese
Mozambico	portoghese	inglese
Birmania/Myanmar	birmano	inglese
Namibia	inglese	tedesco
Nauru	nauruano	inglese
Nepal	nepalese	inglese
Nuova Caledonia	francese	
Nuova Zelanda (e territori associati)	inglese, maori, lingua dei segni neozelandese	
Nicaragua	spagnolo	inglese
Niger	francese	
Nigeria	inglese	
Norvegia (e dipendenze)	norvegese	inglese
Oman	arabo	inglese
Pakistan	urdu,	inglese
Palestina, Stato di	arabo	inglese
Panama	spagnolo	inglese
Papua Nuova Guinea	tok pisin, hiri motu	inglese
Paraguay	spagnolo, guaraní	inglese
Perù	spagnolo, quechua, aymara	inglese
Filippine, Repubblica delle	filippino, inglese	
Portorico	spagnolo, inglese	
Qatar	arabo	inglese
Federazione Russa	russo	inglese
Ruanda	kinyarwanda, francese, inglese	
Saint Kitts e Nevis	inglese	
Santa Lucia	inglese	
Saint Vincent e Grenadine	inglese	

Samoa	samoano	inglese
Repubblica di San Marino	italiano	francese, inglese
Sao Tomé e Príncipe	portoghese	francese
Arabia Saudita	arabo	inglese
Senegal	francese	
Serbia	serbo	inglese
Seychelles	inglese, creolo, francese	
Sierra Leone	inglese	
Singapore	mandarino, malese, tamil, inglese	
Sint Maarten	olandese, inglese	francese, spagnolo
Isole Salomone	pidgin melanesiano, inglese	
Somalia	somalo, arabo	inglese, italiano
Sud Africa	zulu, afrikaans, inglese	
Sri Lanka	cingalese	inglese
Sudan	arabo, inglese	
Suriname	olandese	inglese
Swaziland	siswati, inglese	
Svizzera	francese, tedesco, italiano	inglese, portoghese, spagnolo
Siria	arabo	inglese, francese
Taiwan	cinese (mandarino)	inglese
Tagikistan	tagiko	inglese, russo
Tanzania, Repubblica unita di	swahili, inglese	
Thailandia	thailandese	inglese
Togo	francese	
Tonga	tongano, inglese	
Trinidad e Tobago	inglese	francese, spagnolo
Tunisia	arabo	francese
Turchia	turco	inglese
Turkmenistan	turkmeno	inglese, russo

Tuvalu	tuvaluano, inglese	
Uganda	inglese	
Ucraina	ucraino	inglese, polacco, russo
Emirati Arabi Uniti	arabo	inglese
Stati Uniti d'America (e Territori Esterni)	inglese	
Uruguay	spagnolo	inglese
Uzbekistan	uzbeko	inglese, russo
Vanuatu	bislama, inglese, francese	
Stato della Città del Vaticano (Santa Sede)	italiano, latino	
Venezuela, Repubblica bolivariana del	spagnolo	inglese
Vietnam	vietnamita	inglese, francese
Wallis e Futuna	francese	
Yemen	arabo	inglese
Zambia	bemba, inglese	
Zimbabwe	inglese	

Appendice 5. Il territorio doganale dell'Unione⁵²

L'ambito di applicazione territoriale del regolamento PIC è il territorio dell'Unione, ma i concetti di importazione ed esportazione e gli obblighi che ne derivano sono relativi al territorio doganale dell'Unione.

Il territorio doganale dell'Unione comprende i territori elencati nell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario:

1) *Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:*

- *il territorio del Regno del Belgio,*
- *il territorio della Repubblica di Bulgaria,*
- *il territorio della Repubblica Ceca,*
- *il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle Isole Fær Øer e della Groenlandia,*
- *il territorio della Repubblica Federale di Germania, a eccezione dell'Isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica Federale di Germania e la Confederazione Svizzera),*
- *il territorio della Repubblica di Estonia,*
- *il territorio dell'Irlanda,*
- *il territorio della Repubblica Ellenica,*
- *il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,*
- *il territorio della Repubblica Francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi, a cui si applicano le disposizioni della quarta parte del TFUE,*
- *il territorio della Repubblica di Croazia,*
- *il territorio della Repubblica Italiana, a eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia e delle acque nazionali del Lago di Lugano racchiuse fra la sponda e il confine politico della zona situata tra Ponte Tresa e Porto Ceresio,*
- *il territorio della Repubblica di Cipro in conformità alle disposizioni dell'Atto di adesione del 2003,*
- *il territorio della Repubblica di Lettonia,*
- *il territorio della Repubblica di Lituania,*
- *il territorio del Granducato di Lussemburgo,*

⁵² Si rimanda all'articolo 52 del TUE, all'articolo 355 del TFUE e all'articolo 3 del codice doganale comunitario. Si veda anche l'articolo 4 del codice doganale dell'Unione che entrerà in vigore il 1° maggio 2016 (regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 269 del 10.10.2013)).

- *il territorio dell'Ungheria,*
- *il territorio della Repubblica di Malta,*
- *il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,*
- *il territorio della Repubblica di Austria,*
- *il territorio della Repubblica di Polonia,*
- *il territorio della Repubblica Portoghese,*
- *il territorio della Romania,*
- *il territorio della Repubblica di Slovenia,*
- *il territorio della Repubblica Slovacca,*
- *il territorio della Repubblica di Finlandia,*
- *il territorio del Regno di Svezia, e*
- *il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle isole Normanne e dell'isola di Man.*

2) *I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono ad essi applicabili:*

a) *FRANCIA*

Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Gazzetta ufficiale della Repubblica Francese del 27 settembre 1963, pag. 8679);

b) *CIPRO*

Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmd. 1252).

Appendice 6. Glossario/elenco degli acronimi

BPR	regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (Biocidal Products Regulation)
C&L	classificazione ed etichettatura
CAS	Chemical Abstracts Service
numero CUS;	Customs Union and Statistics, numero identificativo della banca dati dell'inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS)
NC	nomenclatura combinata
CLP	regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006
CMR	una sostanza o miscela cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione
Convenzione	convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
COP	Conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam
CRC	comitato per l'esame delle sostanze chimiche della convenzione di Rotterdam
DGD	documento di orientamento alla decisione
AND	autorità nazionale designata
DPD	direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE)
DSD	direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE)
CE	Comunità europea
ECHA	Agenzia europea per le sostanze chimiche
ECICS	inventario doganale europeo delle sostanze chimiche
CEE	Comunità economica europea
ePIC	applicazione IT per l'elaborazione e la gestione delle prescrizioni legali del regolamento PIC
UE	Unione europea

FAO	Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura
Forum	Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione, istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006
GHS	Sistema mondiale armonizzato di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche
Indicazione pericolo	di frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo
MSCA	autorità competente dello Stato membro
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
PBT	sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche
PCB	bifenili policlorurati
PCT	trifenili policlorurati
PIC	previo assenso informato
POP	inquinanti organici persistenti
PPP	prodotto fitosanitario
Consiglio prudenza	di una frase (secondo il regolamento CLP) che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento
REACH	regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
RIN	numero di riferimento identificativo
SDS	scheda di dati di sicurezza
SHPF	formulato pesticida altamente pericoloso
TARIC	<i>Tarif Intégré de la Communauté</i> , ossia tariffa integrata della Comunità (dell'Unione europea)
UNECE	Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
UNEP	Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente
vPvB	sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili

AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE
ANNANKATU 18, CASELLA POSTALE 400,
FI-00121 HELSINKI, FINLANDIA
ECHA.EUROPA.EU